



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
PER LA PREVENZIONE DEI REATI
EX D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Revisione Gennaio 2026

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	8
2. IL D.LGS 231/2001 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	9
2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO A SUPPORTO DEL MODELLO	11
2.1.1 <i>Normativa nazionale</i>	11
2.1.2 <i>Normativa regionale</i>	12
2.1.3 <i>Normativa internazionale</i>	12
2.1.4 <i>Normativa tecnica, qualità e ambiente</i>	12
2.1.5 <i>Altra normativa</i>	13
3. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	13
3.1 I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	13
3.2 GLI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO	13
3.3 L'INTERESSE O IL VANTAGGIO DELL'ENTE	13
3.4 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	14
4. SANZIONI	14
4.1 TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI.....	14
5. MODELLO DI SEMATAF SRL	14
5.1 FINALITÀ DEL MODELLO.....	15
6. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	16
7. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI.....	16
7.1 MAPPATURA ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO	17
7.2 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI A RISCHIO E STRUMENTALI	18
8. GLI ELEMENTI DEL MODELLO	18
8.1 PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	19
9. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	20
9.1 COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE	20
9.2 POTERI E COMPITI.....	21
9.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ODV.....	23
9.4 L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	24
9.5 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	25
9.6 REFERENTE INTERNO PER LE ATTIVITÀ DELL'ODV	25
10. WHISTLEBLOWING	26
10.1 LA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING E CANALI PER LE SEGNALAZIONI.....	27
11. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	28
11.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	28
11.2 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	28
11.3 INFORMAZIONE AI PARTNER	28
12. SISTEMA DISCIPLINARE.....	28
12.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	28
13. I DESTINATARI.....	29

14.	PARTE SPECIALE - REGOLE GENERALI.....	31
14.1	I DESTINATARI DELLE PARTI SPECIALI.....	31
15.	REATI CONTRO LA PA (ARTT. 24 E 25)	33
15.1	ALTRI REATI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	34
15.2	DEFINIZIONE DI PA, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	35
15.3	LE AREE SENSIBILI.....	36
15.4	CASISTICA ESEMPLIFICATIVA.....	37
15.5	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	41
15.5.1	Area del fare.....	41
15.5.2	Area del non fare.....	42
15.6	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	43
15.7	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	44
15.8	PROCEDURE DI CONTROLLO.....	47
15.9	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	48
16.	REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS) – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES) 49	
16.1	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO).....	49
16.2	DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NONIES DEL DECRETO).....	51
16.3	LE AREE SENSIBILI EX ART. 25 NOVIES DEL D.LGS 231/2001.....	51
16.4	CASISTICA ESEMPLIFICATIVA.....	52
16.5	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	53
16.5.1	Area del fare.....	53
16.5.2	Area del non fare.....	54
16.6	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	56
16.7	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	56
16.8	PROCEDURE DI CONTROLLO.....	57
16.8.1	Strumenti e tecnologie.....	57
16.8.2	Gestione dei sistemi informatici.....	57
16.9	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	58
17.	REATI CRIMINALITA' ORGANIZZATA ANCHE IN MODALITA' TRANSAZIONALE (ART. 24-TER)	59
17.1	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL D. LGS. 231/01) ANCHE EVENTUALMENTE COMMESSI IN MODALITÀ TRANSAZIONALE EX L. 146/2006.....	59
17.2	LE AREE SENSIBILI.....	60
17.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	61
17.3.1	Area del fare.....	61
17.3.2	Area del non fare.....	62
17.4	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	62
17.5	PROCEDURE DI CONTROLLO.....	62
17.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	62
18.	REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS E 25 BIS 1 DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI DI CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	63
18.1	LE AREE SENSIBILI.....	63
18.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	64
18.2.1	Area del fare.....	64
18.2.2	Area del non fare.....	64
18.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	65
18.4	PROCEDURE DI CONTROLLO.....	65
18.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	65

19.	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)	66
19.1	LE AREE SENSIBILI.....	68
19.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	68
19.2.1	<i>Area del fare</i>	69
19.2.2	<i>Area del non fare</i>	69
19.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	70
19.4	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	70
19.5	PROCEDURE DI CONTROLLO	71
19.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	72
20.	REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001)	73
21.	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001)	74
22.	REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001)	75
23.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)	76
23.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001	76
23.2	ASSETTO ORGANIZZATIVO DI SEMATAF SRL	78
23.2.1	<i>Il sistema di gestione aziendale degli aspetti HS</i>	78
23.3	ATTIVITÀ SENSIBILI NELLA SOCIETÀ.....	78
23.4	CASISTICA ESEMPLIFICATIVA.....	81
23.5	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	81
23.5.1	<i>Area del fare</i>	82
23.5.2	<i>Area del non fare</i>	82
23.6	DESTINATARI INTERNI DELLA PARTE SPECIALE	83
23.7	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	83
23.8	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO ADOTTATO DA SEMATAF SRL.....	85
23.8.1	<i>Documenti di riferimento</i>	86
23.9	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	87
24.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES 1 DEL DECRETO)	88
24.1	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)	88
24.2	LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....	89
24.3	LE TIPOLOGIE DEI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES 1 DEL DECRETO).....	90
24.4	CASISTICA ESEMPLIFICATIVA.....	91
24.5	AREE SENSIBILI.....	92
24.6	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	94
24.6.1	<i>Area del fare</i>	94
24.6.2	<i>Area del non fare</i>	94
24.7	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	95
24.8	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	95
24.9	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	96
24.10	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	97
25.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)	98
25.1	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DECIES DEL D.LGS 231/2001	98

25.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	98
25.2.1	<i>Area del fare</i>	98
25.3	SISTEMA DI CONTROLLO	98
25.4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	98
25.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	99
26.	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)	100
26.1	PREMESSA ED ELENCO DEI REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTI.....	100
26.2	LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES).....	100
26.3	DEFINIZIONI	112
26.4	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	113
26.4.1	<i>I reati ambientali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio di Semataf srl è esclusa</i>	114
26.5	LE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	114
26.6	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	115
26.7	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	118
26.8	PROTOCOLLO REATI AMBIENTALI.....	120
26.9	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	121
26.10	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	122
27.	IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-DUODECIES)	123
27.1	LE TIPOLOGIE DI REATO	123
27.2	AREE SENSIBILI.....	125
27.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	125
27.3.1	<i>Area del fare</i>	126
27.3.2	<i>Area del non fare</i>	127
27.4	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	127
27.5	PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI RISCHI-REATO	128
27.6	MODALITÀ OPERATIVE E COMPORTAMENTALI CHE DOVRANNO ESSERE OSSERVATE DAI SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ DI SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	129
27.6.1	<i>Selezione del personale proveniente da Paesi terzi</i>	129
27.6.2	<i>Collaborazioni esterne con cittadini di Paesi terzi</i>	129
27.7	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	130
27.8	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	130
28.	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUEDECIES)	131
28.1	LE AREE SENSIBILI	133
28.2	CASISTICA ESEMPLIFICATIVA.....	134
28.3	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	134
28.3.1	<i>Area del fare</i>	135
28.3.2	<i>Area del non fare</i>	136
28.4	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	137
28.5	PROTOCOLLI A PRESIDIO DEL RISCHIO REATO	137
28.5.1	<i>Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale e delle modificazioni organizzative</i>	137
28.5.2	<i>Determinazione e liquidazione delle imposte dirette e indirette</i>	137
28.5.3	<i>Esecuzione dei versamenti</i>	138
28.5.4	<i>Contabilizzazione e archiviazione della documentazione</i>	138
28.5.5	<i>Compilazione ed invio telematico delle dichiarazioni</i>	138
28.5.6	<i>Gestione delle attività esternalizzate al consulente esterno</i>	139
28.5.7	<i>Gestione del contenzioso</i>	141
28.5.8	<i>Approvvigionamento di beni e servizi e vendite</i>	141
28.5.9	<i>Negoziante e stipula di contratti per l'acquisto di beni, lavori e servizi</i>	141

28.5.10	Gestione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi	142
28.5.11	Accreditamento clienti	143
28.5.12	Gestione ordini/contratti di vendita e fatturazione attiva	143
28.5.13	Gestione del personale (in aggiunta a quanto previsto nelle altre Parti Speciali per quanto di competenza)	143
28.5.14	Gestione note spese del personale.....	144
28.5.15	Gestione dei sistemi informativi e della documentazione contabile	144
28.5.16	Gestione contabilità Fornitori	145
28.5.17	Gestione contabilità cespiti	146
28.5.18	Gestione incassi, pagamenti, banche e piccola cassa	147
28.5.19	Gestione delle sponsorizzazioni, delle spese di rappresentanza e degli omaggi	148
28.6	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	149
28.7	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	149
29.	I REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)	150
29.1	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 SEXIESDECIES DEL D.LGS 231/2001	150
29.2	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	151
29.2.1	Area del fare.....	151
29.2.2	Area nel non fare.....	151
29.3	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	152
29.3.1	Definizione modalità e criteri per la verifica.....	152
29.4	PRESIDI DI CONTROLLO E PROCEDURE "TESTO UNICO IN MATERIA DI ACCISE – TUA"	154
29.4.1	Vettore energetico: Energia Elettrica	154
29.4.2	Vettore energetico: Gas Naturale.....	154
29.4.3	Vettore energetico: Gasolio.....	155
29.4.4	Vettore energetico: Altri combustibili fossili.....	155
29.4.5	Rimborsi accise.....	156
29.5	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	156
29.6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	157
30.	REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES).....	158
30.1	I REATI CONSIDERATI SONO I SEGUENTI:.....	158
30.2	AREE SENSIBILI	159
30.3	DESTINATARI PER LA PARTE SPECIALE	159
30.4	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO E CONTROLLO	160
30.5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	160
31.	RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI AI SENSI DELL'ART. 25 DUODEVICIES DEL D.LGS 231/2001	161
31.1	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	161
31.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 DUODEVICIES DEL D.LGS 231/2001	161
32.	DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES).....	162
33.	RAZZISMO E XENOFOBIA AI SENSI DELL'ART. 25 TERDECIES DEL D.LGS 231/2001	164
33.1	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	164
33.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25 TERDECIES DEL D.LGS 231/2001	164
34.	REATI TRANSAZIONALI AI SENSI DEL D.LGS 231/2001.....	165
34.1	LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	165
34.2	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 3 E 10 DELLA LEGGE 146/2006.....	165
35.	ALLEGATI AL MODELLO	166

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

Nella predisposizione del presente modello sono utilizzate le seguenti terminologie e definizioni riportate dalle Leggi e dalle Normative di riferimento al fine di sviluppare e implementare un sistema basato su:

- responsabilità;
- documenti e prassi in materia di sicurezza;
- sistematica valutazione dei rischi;
- riduzione dei rischi a livelli “accettabili”;
- riesame periodico per l’implementazione dei piani di intervento.

Attività a rischio reato: operazione o atto che espone l’Ente al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.

Audit: processo di verifica sistematico e documentato, interno e/o esterno, per conoscere e valutare con evidenza oggettiva se il sistema di gestione di prevenzione, nonché di Salute e Sicurezza dell’Ente, risulti o meno conforme ai criteri definiti dall’Ente stesso, con conseguente verbalizzazione dei risultati alla Direzione.

Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Antitrust, Unità di Informazione Finanziaria, Garante della privacy e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.

Codice Etico: dichiarazione dei diritti, dei doveri (anche morali) e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nell’Ente, finalizzata all’affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi nell’azienda, fonte primaria di prevenzione e contrasto ai possibili illeciti ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

D. Lgs. 231/2001: Decreto: D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinatari: Soci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Organi di controllo e tutti gli stakeholder della Società.

Dipendenti: tutti coloro che intrattengono con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti.

Ente: Semataf srl

Incidente: evento che porta l’insorgere di un infortunio, malattia professionale, reato o che detiene, in ogni caso, il potenziale per causare infortunio/malattia professionale o comunque una responsabilità in merito al Decreto.

Infortunio/Malattia Professionale: evento che può portare al decesso, alla malattia, a lesioni o altre perdite.

Linee Guida: Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. Esse forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto, consentendo all’Ente (a particolari condizioni) l’esonero dalla responsabilità e dalle sanzioni annesse. Le indicazioni fornite dalle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni Modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, deve essere costruito avendo riguardo alle caratteristiche proprie dell’impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell’impresa e dall’area geografica in cui essa opera.

Miglioramento continuo: processo per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica di sicurezza dell’organizzazione.

Modello o MOG: “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire i reati presupposto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Non conformità: qualsivoglia deviazione da regole, procedure, regolamenti, prestazioni del sistema di gestione e controllo che possano direttamente o indirettamente produrre pericoli, quindi lesioni e malattie alla persona, danni alla proprietà, all’ambiente del luogo di lavoro, responsabilità legale o una combinazione di detti elementi.

Obiettivo: risultati in termini di prestazione “Salute e Sicurezza” e di legalità in genere che un’organizzazione decide di perseguire.

Organismo di Vigilanza o ODV: organismo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso. Diritti e doveri saranno successivamente esplicitati anche in relazione agli aggiornamenti legislativi di cui al D. Lgs. 24/23

P.A.: la Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pericolo: una fonte/situazione con potenziale per causare danni in termini di lesioni umane, malattie, danni alla proprietà, danni al luogo di lavoro, responsabilità derivante dalla Normativa o una combinazione di questi elementi.

Politica, Salute e Sicurezza: dichiarazione dell'Ente riguardo le proprie intenzioni e i propri principi in relazione alle prestazioni di sicurezza e salute sia personale che di tutti coloro che accedono ai locali aziendali; fornisce uno schema di riferimento per l'attività ed un indirizzo per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo di sicurezza.

Prevenzione dei rischi: uso dei processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo i rischi per gli operatori e per l'ambiente.

Processo sensibile: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale, alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

Protocollo: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo. Reati: i cosiddetti "reati presupposto/da catalogo" ai quali si applica la disciplina prevista del D.Lgs 231/01).

Sistema di Gestione della Sicurezza: la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, la prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare ovvero mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica della sicurezza.

Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie applicabili dalla Società stessa in caso di violazione del Modello.

Soggetti Apicali: tutti i Soci non lavoratori e gli Amministratori, nonché i soggetti titolari di deleghe di potere conferite direttamente da questi ultimi.

Unità organizzative o Funzioni aziendali: funzioni/mansioni concretamente individuate all'interno dell'organizzazione aziendale, suddivise in base alle attività compiute e al proprio ruolo nell'organigramma ("Organigramma societario e mansionario").

Valutazione dei rischi: il processo globale di stima da parte dell'Ente riguardo lo specifico rischio nonché la sua successiva definizione, la quale dividerà tra "accettabili", "eventuali" e "principali", predisponendo per quelli rientranti tra queste ultime due categorie degli specifici Protocolli di prevenzione.

2. IL D.LGS 231/2001 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300"* ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società¹.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

¹La normativa in esame ha lo scopo di adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Alla data di aggiornamento del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs n. 75/2020]
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs n. 75/2020]
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs 125/2016]
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs n.38/2017 e dal D.Lgs n. 19/2023]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs n. 107/2018]
13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs n. 195/2021]
15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 184/2021]
16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs 184/2021]
17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]
18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs n. 21/201]
20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]
21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs n. 21/2018]

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs n. 75/2020]
24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs n. 75/2020]
25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecimes, D.Lgs n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
28. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
29. Delitti contro gli animali (Art.25 undecies, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L.n.82/2025].

Per un maggior grado di dettaglio si rimanda al “Catalogo dei Reati” (**Allegato 01**).

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi.

Tali ulteriori requisiti della responsabilità degli enti possono essere distinti in “soggettivi” ed “oggettivi”.

I primi sono integrati dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- **soggetti in “posizione apicale”**, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- **soggetti “subordinati”**, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

I requisiti oggettivi sono rappresentati dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'“interesse” sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” sussiste quando l'ente ha tratto dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura;
- nel caso, invece, il reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di terzi, l'ente non ne risponde.

2.1 Normativa di riferimento a supporto del Modello

2.1.1 NORMATIVA NAZIONALE

- D. Lgs. 81/2008: Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 196/03 (legge sulla privacy);

- D. Lgs. 36/2023 (Codice sugli appalti);
- DM 388/03: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004;
- D. Lgs. 152/06: Norme in materia ambientale; D. Lgs. 4/2008: Ulteriori disposizioni in materia ambientale.
- L.46/90 - D.P.R. 412/93 e succ. mod. e int.: Impiantistica;
- L. 447/95: Emissioni Acustiche;
- D. Lgs. 231/01: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- D.M.36/2003: Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
- DM Ambiente e Tutela del Territorio 248/2004: Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei beni di amianto e contenenti amianto
- D.M. 406/98: Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
- Normativa ADR – Trasporto merci pericolose
- Decreto 13 marzo 2003: Criteri di accettabilità dei rifiuti in discarica
- DM Ambiente e Tutela del Territorio del 3 agosto 2005: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
- D.M. 1 aprile 1998 n. 145: Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 e comma 4, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
- D.M. 1 aprile 1998 n. 148: Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli Artt. 12, 18, comma 2 lettera m) e 18 comma 4, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
- D. Lgs. 152/99: Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
- D.M. 5 febbraio 1998: Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- D. Lgs. 195/06: Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
- Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.) –UNI e INAIL (agg.2003).
- D. Lgs. 59/05: Attuazione integrale della Direttiva 96*61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

2.1.2 NORMATIVA REGIONALE

- L.R. n. 6/2001: Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano

2.1.3 NORMATIVA INTERNAZIONALE

- ILO-OSH 2001: Guidelines on occupational safety and health management systems.

2.1.4 NORMATIVA TECNICA, QUALITÀ E AMBIENTE

- UNI EN ISO 9000:2005: Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologie;
- UNI EN ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;
- UNI EN ISO 9004:2009: Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per il miglioramento delle prestazioni;
- UNI EN ISO 14001:2015: Sistemi di gestione ambientali – Requisiti
- UNI EN ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori –Specifiche.
- Rapporto tecnico Accredia RT 05 rev. corrente: Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la valutazione e certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle imprese di costruzione ed installazione di impianti e servizi (sett. EA 28);

- Rapporto tecnico Accredia RT 09 rev. corrente: Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi operanti la certificazione dei sistemi di gestione ambientale (SGA)
- Rapporto tecnico IAF MD 22:2018 rev. corrente: Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di certificazione operanti la certificazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Regolamento dell'ente di certificazione (RINA Services Spa)

2.1.5 ALTRA NORMATIVA

- Altre leggi nazionali, regionali e provinciali in vigore per la gestione rifiuti.

3. **LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI**

Il decreto n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un peculiare regime di responsabilità per gli Enti che, ancorché definita "amministrativa", presenta caratteri propri della responsabilità penale.

L'accertamento di tale responsabilità, nell'ambito e con le garanzie del processo penale, serve a sanzionare la Società con l'applicazione di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva, in aggiunta alle sanzioni inflitte alla persona fisica che ha commesso il reato (presupposto) nell'interesse o a vantaggio della Società medesima.

3.1 **L'ipotesi della responsabilità degli enti**

La responsabilità amministrativa da reato è attribuita all'Ente quando sia stato commesso (o anche solo tentato) un reato, "presupposto" della responsabilità stessa, tassativamente ricompreso nel catalogo dei reati contemplati nel decreto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

Tale reato presupposto deve essere commesso da una persona legata all'Ente da un rapporto funzionale.

Ovviamente l'Ente non risponde se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.2 **Gli autori del reato presupposto**

La responsabilità dell'Ente si verifica come conseguenza della commissione di un reato da soggetti legati all'Ente da un rapporto funzionale, ovvero:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "soggetti in posizione apicale"). In questa categoria devono essere ricompresi tutti i soggetti che, al vertice della struttura societaria, manifestano la volontà dell'ente, danno esecuzione alle decisioni, e deliberano sulle scelte di gestione, attraverso l'esercizio di un potere gestorio, di controllo e di vigilanza, anche di fatto.
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "soggetti sottoposti"). In questo ambito rientrano tutti coloro i quali sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo esercitati dai soggetti di cui al punto che precede. La riconducibilità all'una o all'altra categoria avviene sulla base di una concreta valutazione, in quanto, al di là della nomina formale, rileva la natura delle funzioni in concreto espletate.

3.3 **L'interesse o il vantaggio dell'ente**

Perché sussista la responsabilità dell'Ente il reato presupposto deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente dove:

- l'interesse esprime il vantaggio conseguito dall'Ente in conseguenza della condotta di reato commessa proprio a quel fine dall'agente (ex ante).
- il vantaggio, valutabile "ex post" sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione del reato da parte dell'agente.

3.4 I Reati commessi all'estero

La responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Perché operi giurisdizione italiana sono quindi necessari i seguenti requisiti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto legato all'Ente da un rapporto funzionale ("apicale" o "subordinato");
- l'Ente deve avere la sede principale nel territorio dello Stato italiano (artt. 2196 e 2197 c.c.);
- si verifichi una delle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;
- non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

4. SANZIONI

4.1 Tipologia di sanzioni applicabili

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

5. MODELLO DI SEMATAF SRL

La **Semataf srl** opera con esperienza pluriennale nel settore ambientale erogando servizi ad alta specializzazione attraverso la propria struttura organizzativa e la dotazione di impianti di trattamento e smaltimento di proprietà.

La società è specializzata nelle attività di:

- Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi;
- Gestione di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali;
- Gestione di impianti di depurazione di reflui industriali;
- Gestione di impianti di smaltimento per rifiuti speciali;
- Attività di bonifica di siti contaminati;
- Pronto intervento ecologico;

opera altresì con esperienza pluriennale nel settore dei servizi ambientali relativamente alla costruzione e gestione di sistemi di depurazione di reflui industriali, allo stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali ed all'autotrasporto, per conto proprio e di terzi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Forte di una lunga esperienza gestionale, la società **Semataf srl** è dotata di un consolidato know-how tecnologico, di risorse umane qualificate ed esperte, di un ampio parco mezzi, attrezzature ed impianti specializzati.

Un'organizzazione aziendale che attraverso la sede legale ed amministrativa di Matera al Borgo Venusio, via Germania n. 10, la Base logistica sita in Val Basento – loc. Macchia di Ferrandina (MT) - e la sede Operativa in Guardia Perticara (PZ), consente di fornire ai propri clienti, enti pubblici e imprese private, servizi con elevati standard di qualità e sicurezza, per la gestione delle problematiche ambientali.

L'impianto di Guardia Perticara (PZ) è autorizzato con PAUR D.G.R. Basilicata n. 1083 del 28.12.2021.

Tale Piattaforma di Gestione Rifiuti è costituita da Impianto di trattamento, recupero e smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi, ovvero:

- impianto di trattamento D9, inertizzazione, stabilizzazione e trattamento rifiuti (Trattamento fisico-chimico non specificato altrimenti nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12)
- impianto di stoccaggio D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14);
- impianto di recupero R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche);
- R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12).

La **Semataf srl** possiede le seguenti certificazioni volontarie, rilasciate da Organismo Accreditato ACCREDIA:

- Certificazione ISO 9001:2015 – Sistemi di Gestione Qualità
- Certificato ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione Ambientale
- Certificato UNI ISO 45001:2018 – Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Certificato UNI PdR 125:2022 – Sistema di Gestione per la Parità di Genere
- Certificato ISO 37001:2016 – Sistemi di Gestione Anticorruzione

5.1 Finalità del Modello

La **Semataf srl** è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, **Semataf srl** ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

Attraverso l'adozione del Modello **Semataf srl** si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da **Semataf srl**, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali **Semataf srl** intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

6. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA

Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 è oggi stata revisionata dalla versione delle medesime Linee Guida rilasciate nel 2021.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto,

mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

Semataf srl, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida CONFINDUSTRIA.

7. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

Semataf srl ha deciso di migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a **Semataf srl** di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Il Modello è stato redatto a fronte dell'esame dell'attività svolta dalla Società, della sua organizzazione interna, nonché dell'analisi di plurimi documenti, tra cui, in particolare:

- la visura camerale;
- lo Statuto sociale;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- l'organigramma;

Oltre all'assetto organizzativo e al sistema di Governance esistente, sono stati esaminati:

- i documenti relativi alla gestione GDPR;
- il DVR;
- le informazioni circa i software utilizzati con particolare riguardo alla gestione degli ordini, della fatturazione e della rendicontazione;
- le prassi, le procedure, i regolamenti e le politiche, anche non formalizzate, diffuse all'interno della società per lo svolgimento delle operazioni, e, ancora, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi;
- i manuali e le procedure di cui ai sistemi di gestione adottati.

Sono, quindi, state effettuate analitiche interviste con i soggetti identificati come chiave rispetto ai processi "sensibili" in carica al momento della redazione del Modello, ed in particolare quelle finalizzate a:

- una panoramica generale sull'assetto societario, sulle attività svolte, sui valori etici perseguiti, sull'inquadramento dei processi economici fondamentali, sulle partecipazioni in altre società e/o in investimento;
- una panoramica completa sul tema "ambientale";
- una panoramica completa con riguardo alla tematica della sicurezza sul lavoro;
- una panoramica completa con riguardo alla tematica attinente a rapporti con stakeholders, contratti, procedimenti giudiziari, atti di liberalità e spese di rappresentanza, transazioni in corso ed ogni altro aspetto attinente i rapporti della Società con altre società;
- una panoramica completa circa i cicli di fatturazione attiva e passiva, la gestione della contabilità, la gestione dei pagamenti e dell'amministrazione in generale ed i rapporti con i soggetti incaricati di redigere il bilancio e di verificarne la congruenza ai dettati di legge.

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa e delle informazioni acquisite durante i colloqui effettuati, è stato quindi:

- identificato il pericolo di commissione reati e le principali modalità di realizzazione degli stessi;
- identificato il set di procedure di controllo già in essere, anche nell'ottica della relativa idoneità a prevenire la commissione dei reati;
- effettuato il matching tra le aree, i processi identificati e i reati per i quali sussiste un effettivo pericolo;
- stimato il rischio di commissione dei reati esistente rispetto al sistema di controllo interno che caratterizza le attività sensibili;
- efinito il set di protocolli da implementare per prevenire la commissione dei reati e valutato il rischio residuo.
- integrato il Modello di Gestione con le Parti Speciali per le aree sensibili ritenute rilevanti.

È stata, infine prevista, a seguito dell'approvazione del Modello e dell'istituzione dell'ODV, una specifica attività di informazione e di formazione.

7.1 Mappatura attività a rischio-reato

Il Modello della Società è stato elaborato attraverso la rilevazione delle attività e delle prassi aziendali (tramite interviste al personale e all'analisi della documentazione interna), ispezioni negli uffici e nei locali utilizzati dalla Società, sempre tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli sopra elencati e prevede per ciascuna delle Attività Sensibili principi e protocolli di prevenzione.

7.2 Individuazione dei processi aziendali a rischio e strumentali

Per ciascuna delle fattispecie di reato rilevate come applicabili sono stati individuati i processi c.d. strumentali (talvolta coincidenti con l'area di rischio) nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni, gli strumenti e/o mezzi per la commissione del reato e precisamente:

1. Gestione dei flussi monetari e finanziari
2. Ricevimento, stoccaggio, lavorazione e vendita prodotti
3. Gestione Sicurezza sul Lavoro ex D. Lgs. 81/08 e Ambiente
4. Acquisti di beni e servizi, conferimenti incarichi, stipula di contratti d'opera
5. Gestione dei Finanziamenti Pubblici
6. Amministrazione, Controllo e Gestione
7. Selezione, assunzione e gestione del personale
8. Gestione dei Sistemi Informativi
9. Omaggi, Liberalità e atti di attenzione a terzi

Anche rispetto a tali processi si richiamano le valutazioni specifiche per come presenti in ogni Parte Speciale.

8. GLI ELEMENTI DEL MODELLO

Il Modello predisposto si fonda su un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati contemplati dal decreto.

Il Modello consta di due parti:

Parte Generale del Modello: è la presente parte documentale che costituisce la sintesi del Modello articolata nelle seguenti trattazioni:

- il D. Lgs. 231/2001 e la normativa di riferimento;
- il Modello adottato;
- la Metodologia di analisi dei rischi;
- l'Organismo di Vigilanza;
- la Formazione e la diffusione del Modello;
- il Sistema Sanzionatorio;
- le Regole Generali per l'aggiornamento del Modello.

Parti speciali del Modello: sono relative alle varie tipologie di reati contemplati dal decreto e astrattamente ipotizzabili nel contesto aziendale di riferimento in relazione alle attività sensibili individuate. Ciascuna parte contiene una specifica previsione di divieto a porre in essere comportamenti legati alla commissione del reato, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

Gli elementi integranti che compongono il Modello sono:

Codice Etico: è il documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e ha la principale funzione di rendere noti all'interno dell'organizzazione e a tutti gli interlocutori esterni i valori e i principi fondamentali che guidano l'attività del Gruppo.

Sistema di Deleghe e Procure: definisce in maniera univoca il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società.

In particolare, il sistema è incentrato sull'attribuzione alle funzioni apicali della Società di:

- Procure che conferiscono a un soggetto il potere legale di rappresentanza della Società in relazione all'espletamento delle attività aziendali;

- Procure speciali relative a singoli affari che definiscono le forme di rappresentanza in relazione ai singoli atti da stipulare, il processo di attribuzione e revoca delle procure si instaura al verificarsi di cambiamenti nell'assetto organizzativo o dei processi aziendali.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società nei confronti di terzi devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura, in particolare nei confronti della PA:

- Sistema organizzativo: chiaro e formalizzato tramite documentazione e disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale e organizzativa della Società.
- La formalizzazione e la diffusione a tutto il personale dipendente sono assicurate tramite la consegna dell'Organigramma aziendale.
- Sistema dei Controlli Interni: ossia l'insieme di Procedure, Manuali e Istruzioni operative volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio.
- Nella predisposizione del Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, già operanti nella società, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati.

Gli elementi che caratterizzano le procedure interne sono:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili;
- i documenti che riguardano l'attività debbono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, tenendo anche conto di quanto previsto in merito dalle singole legislazioni applicabili;
- regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile.

Codice disciplinare: è l'insieme delle norme disciplinari e delle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori, dei Sindaci, dei consulenti, dei partners e dei collaboratori esterni al Gruppo, per le violazioni alle norme comportamentali dettate dal Modello stesso, dalle Procedure in esso richiamate e dal Codice Etico.

Le fattispecie di reato 231: la Società cura l'aggiornamento (catalogo) dei reati presupposto che sono alla base della responsabilità amministrativa della società, in particolare, formulando un parere preventivo e chiarendo se un nuovo reato possa essere ipotizzabile o meno nel contesto aziendale, motivandone l'inclusione o l'esclusione.

Nella parte Generale, pertanto, sono riassunti gli elementi del Sistema di controllo interno che compongono il Modello e rappresenta il documento di sintesi pubblicabile e reso noto all'esterno, di cui i destinatari del Modello sono tenuti a prendere atto.

8.1 Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, **Semataf srl** ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con delibera del CDA; mentre con successiva delibera ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione stessa, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un programma di aggiornamento che sarà redatto in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali;
- di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'aggiornamento del Modello è considerato dalla Società come attività strettamente funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito direttamente al CDA della controllante, in dettaglio:

- l'ODV comunica al CDA ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- il CDA approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- l'aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto all'approvazione del CDA. Le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dall'Amministratore Delegato. Le modifiche degli allegati che non incidono significativamente sul sistema di controllo, sono approvate dall'Amministratore Delegato o da persona da lui opportunamente delegata.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

9.1 Costituzione, nomina e composizione

L'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) potrà essere composto da un minimo di 2 fino ad un massimo di 4 membri dotati di specifiche e comprovate competenze e di esperienze in materia legale e/o tecnica.

La scelta della Società è motivata dall'esigenza di garantire la massima autonomia e indipendenza dell'ODV mediante l'individuazione di professionisti esterni con competenze in materia legale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gestione ambientale

L'ODV rappresenta un organo collegiale, nominato dal CDA, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il CDA nomina i membri dell'ODV e gli assegna il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'ODV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) autonomia: l'ODV è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate del CDA.

All'ODV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dall'azienda in relazione alle attività pianificate e prospettate dall'ODV ai fini della vigilanza. L'ODV nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà all'azienda la motivazione per la quale intende procedere in tali attività, ma sarà l'azienda stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All'ODV verrà sottoposta la valutazione "tecnico-professionale" dei professionisti coinvolti in tali attività (curricula vitae).

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica.

c) professionalità: l'ODV deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'ODV opera senza soluzione di continuità. L'ODV, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

L'ODV rimane in carica per 3 anni con possibilità di rinnovo.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'ODV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente, l'aver riportato condanna penale per delitto, anche nella forma dell'applicazione pena sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p.;
- la pendenza a suo carico di un procedimento per delitto per il quale venga promossa l'azione penale.

L'ODV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

L'ODV cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca per giusta causa.

I membri dell'ODV possono essere revocati per causa da ritenersi giusta:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal CDA.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'ODV l'Amministratore prenderà senza indugio le decisioni del caso.

9.2 Poteri e compiti

L'ODV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'ODV incontrerà periodicamente la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di Vigilanza.

All'ODV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di outsourcing;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'ODV sono affidate le attività:

di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,

- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da **Semataf srl**, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di reportazione agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello, monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CDA ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

L'ODV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti, società di outsourcing, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'ODV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sul trattamento di dati e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'ODV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'ODV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'ODV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di

ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'ODV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ai membri interni dell'ODV sono attribuite alla competenza esclusiva del CDA.

9.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'ODV

L'ODV deve essere informato, secondo quanto disciplinato al par. 7 - Whistleblowing, da parte dei dirigenti, dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di outsourcing in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'ODV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'ODV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di outsourcing, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dirigente e dipendente della Società può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'ODV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti della Società, come consulenti, fornitori, partner, società di outsourcing, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'ODV.

Le segnalazioni giungono all'ODV tramite un indirizzo di posta elettronica (odv_semataf@ecoeridania.it), cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'ODV.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'ODV deve anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'opportunità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dirigenti e dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'ODV le informazioni concernenti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di **Semataf srl** nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;

- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni di Assemblea e del CDA;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di outsourcing, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di **Semataf srl** nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese dalla Società.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti della Società, quali i consulenti, i fornitori, i partner e le società di outsourcing, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a **Semataf srl**.

9.4 L'attività di informazione dell'ODV verso altri organi aziendali

L'attività di informazione dell'ODV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'ODV;
- l'attuazione del Modello;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a **Semataf srl**, sia in termini di efficacia del Modello.

L'ODV ha 2 linee di informazione:

- su base continuativa, direttamente all'Amministratore Delegato;
- su base annuale, nei confronti del CDA.

L'ODV predispone:

- annualmente, una relazione descrittiva per il CDA contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'ODV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

Qualora l'ODV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'ODV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea dei Soci.

Gli incontri con gli organi cui l'ODV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'ODV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'ODV può, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;

- la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di outsourcing delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili;
- la Direzione in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogniqualevolta lo ritiene opportuno, l'ODV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

9.5 Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'ODV, il Modello di organizzazione della Società ha previsto che:

- le attività dell'ODV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'ODV ha accesso a tutte le informazioni relative alla Società anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'ODV costituisce un illecito disciplinare;
- l'ODV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziato dal CDA al fine di svolgere l'attività assegnata;
- l'ODV è assistito nella sua attività da un ufficio di segreteria, addetto alla raccolta e conservazione degli atti (verbali, relazioni, ecc...) e dei documenti; alla ricezione ed inoltro della corrispondenza; alle comunicazioni della fissazione delle sedute; ad ogni altra attività di segreteria che si dovesse rendere necessaria;
- l'ODV si avvale, nell'espletamento dei propri compiti, del supporto costante della Funzione Compliance al fine di assicurare un'efficace applicazione delle regole del Modello 231 e supervisionare il sistema di controllo interno e l'individuazione, monitoraggio e gestione dei rischi e delle frodi; la Funzione Compliance assume a tal fine il ruolo di "Referente interno per le attività dell'Organismo di Vigilanza".

9.6 Referente interno per le attività dell'ODV

Al fine di garantire ulteriormente la continuità d'azione dell'ODV e l'efficace attuazione del Modello 231 nonché l'apporto di ulteriori competenze specifiche per l'attività di vigilanza è identificato il Referente interno per le attività dell'Organismo di Vigilanza nella Funzione Compliance della società controllante Eco Eridania S.p.a. in onere al contratto di service infragruppo sottoscritto tra le parti.

A titolo esemplificativo, il Referente interno per le attività dell'ODV avrà, in particolare, il compito di supportare l'Organismo in merito a:

- identificazione, valutazione, misurazione dei rischi di commissione dei reati previsti dal D.lgs.231/01, sia in considerazione delle modifiche normative intervenute che delle modifiche organizzative della Società;
- monitoraggio dell'avanzamento del sistema di controllo interno rilevante per il Modello 231, in tutte le sue componenti e con specifica attenzione alla redazione, aggiornamento ed implementazione delle procedure aziendali, nonché alla valutazione, secondo un approccio risk-based, l'adeguatezza delle procedure, dei processi, delle politiche e dell'organizzazione interna al fine di prevenire il rischio di commissione di reati previsti dal D.lgs.231/01;
- coordinamento delle attività di raccolta dei riscontri dagli esponenti aziendali ai quali l'Organismo di Vigilanza ha richiesto informazioni, dati e documenti nell'ambito dell'espletamento delle attività di vigilanza;
- aggiornamento dell'Organismo di Vigilanza in merito a modifiche organizzative o di business della Società o altre modifiche di contesto esterno che possano rilevare per la valutazione del rischio di prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- adempimenti di segreteria generale:

- gestione adempimenti amministrativi: flussi documentali, corrispondenza e archiviazione delle informazioni rilevanti,
- supporto organizzativo per la pianificazione e l'organizzazione delle riunioni: redazione ordine del giorno e redazione verbali,
- comunicazione interna tra i membri dell'ODV e tra l'ODV e altre parti dell'azienda, assicurando che le informazioni siano trasmesse in modo chiaro e tempestivo - gestione flussi IN/OUT, gestione PEC,
- monitoraggio e preparazione dei report periodici sull'attività di vigilanza e nel monitoraggio dell'implementazione delle misure correttive,
- aggiornamenti formativi/ informativi – normative e newsletter di ambito,
- coordinamento fornitori esterni per attività di consulenza, formazione e auditing.

10. WHISTLEBLOWING

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico con la richiamata Legge, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D.Lgs n. 231/2001 ed ha inserito all’interno dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare, l’art. 6 dispone:

- Al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
 - uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- Al comma 2-ter prevede che l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all’Ispettorato del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- Al comma 2-quater è disciplinato il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, che viene espressamente qualificato come “nullo”. Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il quadro normativo è stato, poi, nuovamente modificato e integrato con il Dlgs 24 del 10.03.2023 (si richiama in questo senso la procedura **POI105 – procedura di Gruppo**).

La Legge sul *whistleblowing* introduce nell’ordinamento giuridico italiano un apparato di norme volto a migliorare l’efficacia degli strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, nonché a tutelare con maggiore intensità gli autori delle segnalazioni incentivando il ricorso allo strumento della denuncia di condotte illecite o di violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo gravando il datore di lavoro dell’onere di dimostrare - in occasione di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o alla sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa successiva alla presentazione della segnalazione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulla condizione di lavoro - che tali misure risultino fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (c.d. “inversione dell’onere della prova a favore del segnalante”).

10.1 La procedura di whistleblowing e canali per le segnalazioni

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 si rende dunque necessaria l'integrazione nel Modello di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello o del Codice Etico.

La Società al fine di garantire l'efficacia del sistema di *whistleblowing* ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle Segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 231/2001).

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

Il canale prioritario di segnalazione è elettronico mediante un portale informatico di segnalazione a tutti gli stakeholder il cui funzionamento è disciplinato dettagliatamente nella *Whistleblowing Policy (POI105)* adottata dalla Società, che declina i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

Per completezza si riportano i riferimenti - Portale "My-Governance", con accesso dal link

Una volta registrati con token aziendale e ricevuta la e-mail contenente le credenziali univoche, si potrà accedere al link area riservata <https://areariservata.mygovernance.it>.

In alternativa le segnalazioni giungono all'ODV tramite un indirizzo di posta elettronica (odv_semataf@ecoeridania.it), cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'ODV.

L'ODV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

Il segnalante potrà, pertanto, far pervenire la propria segnalazione, anche verbalmente, riferendo ai soggetti destinatari della segnalazione come sopra individuati.

La Società ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

Possono, sempre ed infine, essere mandate segnalazioni per posta ordinaria all'Organismo di vigilanza.

11. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

11.1 Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza.

Ai fini dell'attuazione del Modello l'Alta Direzione della Società, in collaborazione con l'ODV, gestisce la formazione del personale, che sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- personale direttivo o con funzioni di rappresentanza della Società: consegna del Modello e formazione iniziale attraverso riunioni ad hoc nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello, diffusione via e-mail o cartacea del materiale dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche; informativa in sede di assunzione per i neoassunti.
- altro personale: consegna del Modello e nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni; informativa in sede di assunzione per i neoassunti; estensione ai dipendenti che hanno un indirizzo di posta elettronica delle informazioni via e-mail.
- l'avvenuta informazione e formazione deve risultare da un documento firmato dal dipendente attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

11.2 Formazione e divulgazione del Modello

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione. Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente, e di ogni soggetto esterno (rappresentanti, consulenti, partner commerciali, etc). Da quel momento, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

Mentre per i dipendenti comporterà l'attivazione di un procedimento disciplinare.

I principi e i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e del Modello sono inoltre divulgati mediante specifici corsi di formazione: il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili" descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

L'ODV supporta la Società nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello, definendo con la funzione aziendale competente un piano di formazione periodico.

11.3 Informazione ai partner

Relativamente ai partner, **Semataf srl** deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

12. SISTEMA DISCIPLINARE

12.1 Funzione del sistema disciplinare

La Società ha predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'ODV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità della Società.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

È rivolto essenzialmente a:

- tutti coloro che svolgono per la Società funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
- coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- in generale a tutti i dipendenti;
- tutti i soggetti che, pur non legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato, sono tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura organizzativa della stessa

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso.

In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 220/1995), l'esercizio del potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di:

- proporzione, commisurando la sanzione irrogata all'entità dell'atto contestato;
- contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato: formulata la contestazione dell'addebito, tempestiva e specifica, occorre dargli la possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.

Per una maggiore descrizione delle previsioni disciplinari di cui sopra ed alle modalità di applicabilità degli stessi si rimanda al "Sistema Disciplinare" (**Allegato 02**).

13. I DESTINATARI

Le prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse della Società come Dipendenti, Amministratori, Dirigenti, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la Società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'ODV.

PARTE SPECIALE

14. PARTE SPECIALE - REGOLE GENERALI

La valutazione della responsabilità dell'ente in relazione al verificarsi dei reati presupposto rileva nel momento in cui essi siano commessi da soggetti qualificati quali "Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

Le c.d. aree "sensibili" che vengono prese in considerazione nella valutazione del rischio di commissione dei reati predetti sono riferibili in modo trasversale ad ogni funzione aziendale: nella misura in cui in esse, in astratto ed in linea teorica, possa ipotizzarsi come verificabile una qualsiasi delle condotte fondanti la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01, dovranno essere istituiti divieti, protocolli di presidio e controlli per limitare o mitigare il rischio.

I flussi informativi verso l'ODV "standard" sono descritti nella parte generale, alla quale si rimanda, mentre nelle singole parti speciali sono riportati flussi specifici.

14.1 I destinatari delle parti speciali

I Destinatari della presente parte speciale devono adeguare il loro comportamento alle prescrizioni qui elencate il cui scopo è quello di:

- fornire "principi generali" e "procedurali specifici" cui attenersi per la corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai soggetti con esso tenuti a cooperare, gli strumenti per esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica.

In linea generale, tutti i destinatari devono sempre adottare comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Statuto
- Modello organizzativo e relativo sistema disciplinare
- Codice etico di gruppo (Ecoeridania Spa)
- Politiche di gruppo (Ecoeridania Spa)
- Organigramma
- Procedure aziendali
- DVR
- La normativa italiana e straniera applicabile;
- Il sistema di deleghe e procure esistente;
- Le comunicazioni organizzative.
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

Al presente modello devono ritenersi allegate le seguenti procedure gestionali che, unitamente a quelle di volta in volta richiamate nelle singole parti speciali, sono da considerarsi parte integrante del modello.

- PG 01 - Gestione della documentazione e delle registrazioni
- PG.02 - Audit interni ed esterni
- PG.03 - Gestione NC - AC -AP
- PG.04 - Riesame della direzione
- PG.05 - Gestione dell'attività commerciale
- PG.06 - Gestione delle risorse
- PG 07 - Stakeholders
- PG.08 - Vendor rating / Supply chain management
- PG.09 - Gestione dei cantieri operativi
- PG.10 - Aspetti significativi HSE
- PG.11 - Sorveglianza e misurazioni

- PG.12 - Gestione progettazione
- PG.13 - Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D.Lgs 231/01
- PG.14 - ICT
- POI105 - Procedura Whistleblowing di Gruppo.

15. REATI CONTRO LA PA (ARTT. 24 E 25)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di *risk assessment* (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **potenzialmente configurabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) nella Società:

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.); - [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024];
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.)

Art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024):

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) - [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024];
- Traffico di influenze illecite (346-bis c.p.) - [articolo modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 114/2024];
- Peculato (314, comma I, c.p.)
- Peculato mediante il profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024];
- Abuso d'ufficio (323c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);

Si precisa che le fattispecie considerate rilevano se commesse anche a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Sul punto la definizione di "reati transnazionali" contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006, fatto salvo che non rilevino ai fini del D. Lgs. 231/2001 quelli solo "occasionalmente transnazionali"².

² (Definizione di reato transnazionale)

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

15.1 Altri reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

Il D. Lgs. 231/01 non prevede tra i reati presupposto i reati di

- astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
- inadempimento dei contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Tali reati, tuttavia, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, possono concorrere tanto con la corruzione (Reato contro la Pubblica Amministrazione), quanto con l'illecita concorrenza con violenza e minaccia (Reato contro l'Industria ed il Commercio) che invece appartengono ai reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

Non solo: il nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 ha introdotto delle precise correlazioni tra i Reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione, il Modello 231/01 ed i *rating* d'impresa e di legalità, ivi disciplinati.

In particolare, l'art. 80 co 1 lett. b) del Codice Appalti annovera tra le cause ostative per la partecipazione agli appalti, oltre ai reati di corruzione anche tra privati, l'aver riportato condanna irrevocabile (anche nelle forme del decreto penale di condanna e del patteggiamento) per i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, astensione dagli incanti. Il medesimo articolo, al comma 7, prevede la possibilità per l'operatore economico, che abbia riportato una condanna non superiore ai 18 mesi, di provare il risarcimento del danno e di avere adottato <<provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti>>. Come rilevato da più parti, ancorché non menzionato, il riferimento potrebbe essere inteso al Modello Organizzativo 231/01.

L'art. 83 co 10 del Codice Appalti disciplina, quale criterio di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare di appalto, il *rating* d'impresa istituito presso l'ANAC. L'ANAC ha dato attuazione alla citata norma nel documento di consultazione "*Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese*" emesso il 10 giugno 2016 ed ha specificato che ai fini dell'attribuzione del *rating* d'impresa concorrono una serie di elementi, tra i quali figurano gli adempimenti ex legge n. 231/01 di cui viene evidenziato il carattere virtuoso per le imprese. L'adozione del Modello 231 è infine rilevante anche per il conseguimento del *rating* di legalità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5-ter del D.L. 1/2012, che rappresenta un altro elemento necessario per il conseguimento del *rating* d'impresa.

Ragioni di scrupolo inducono quindi a tenere in considerazione anche i Reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione nel Modello Organizzativo di **Semataf srl**.

In particolare, la mappatura dei Reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione, oltre ad essere indirettamente richiamata dal comma 7 dell'art. 80 Codice Appalti, costituisce sicuramente un elemento virtuoso per la partecipazione agli appalti, poiché consente una più approfondita valutazione delle offerte da parte delle Stazioni Appaltanti.

Si è deciso dunque di mappare nel presente Modello e di ritenere **potenzialmente configurabili** anche i reati che possono essere commessi ai danni della concorrenza nello svolgimento delle gare pubbliche o dopo l'eventuale aggiudicazione delle stesse ovvero ai danni delle Stazioni Appaltanti:

- astensione dagli incanti (art. 354 c.p.);
- inadempimento dei contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

15.2 Definizione di PA, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale è “Ente della Pubblica Amministrazione” l’organizzazione giuridica che curi interessi pubblici svolgendo attività tipiche quali quelle legislative, giurisdizionale o amministrativa trovando la propria regolamentazione giuridica in norme di diritto pubblico e in atti autoritativi.

I soggetti principali che operano nella Pubblica Amministrazione sono i “**Pubblici Ufficiali**” e gli “**Incaricati di Pubblico Servizio**”.

Ai sensi dell’art. 357, I comma, c.p., è pubblico ufficiale colui il quale eserciti “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*” laddove per “funzione amministrativa” si intende quella “*disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Giova in questo senso evidenziare come, quindi, la qualificazione del soggetto sia funzionale e direttamente collegata all’attività prestata in senso alla Pubblica amministrazione.

Parimenti ai sensi dell’art. 358 c.p. “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

A titolo di elencazione non esaustiva possono considerarsi Pubblica amministrazione, dunque, enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, ASL, Ospedali etc.) talora anche aventi statuto giuridico di natura privatistica (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà quali:

- Ministeri;
- Camera e Senato;
- Dipartimento Politiche Comunitarie;
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- Banca d’Italia;
- Consob;
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- Agenzia delle Entrate;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- tutti gli enti aventi personalità giuridica pubblica, dotati di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile nonché centri di imputazione di autonomia imprenditoriale, quali:
 - ASL
 - Stazioni Appaltanti in generale
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - INPS
 - CNR
 - INAIL

- INPDAP
- ISTAT
- ENASARCO
- Enti e Monopoli di Stato
- RAI

15.3 Le aree sensibili

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 24 e 25 del D. lgs. n. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni.

Tale contatto può avvenire nell’ambito dei seguenti “Processi Sensibili”, tutti in astratto ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nelle attività di **Semataf srl** o delle altre Società “del gruppo”:

1. *negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate, affidamento diretto o trattativa privata;*
2. *negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;*
3. *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;*
4. *gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;*
5. *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U.81/2008);*
6. *gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;*
7. *gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;*
8. *gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;*
9. *gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;*
10. *richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;*
11. *gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;*
12. *approvvigionamento di beni e/o servizi;*
13. *selezione e assunzione delle risorse umane, corresponsione delle retribuzioni e degli incentivi;*
14. *consulenze e prestazioni professionali;*
15. *transazioni finanziarie;*
16. *gestione di denaro contante;*
17. *gestione di agenti, intermediari, partner commerciali, fornitori;*
18. *vendita di beni e servizi;*
19. *realizzazione di investimenti;*
20. *gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi;*
21. *predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;*
22. *adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, etc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;*
23. *acquisizione e gestione di erogazioni, contributi, finanziamenti concessi da soggetti pubblici italiani o comunitari;*
24. *gestione dei controlli e delle verifiche ispettive;*

25. gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito dei contenziosi civili, penali, del lavoro, amministrativo tributario e fiscale o di procedure arbitrali;
26. organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con finalità promozionali in cui siano coinvolti Pubblici Funzionari o Pubbliche amministrazioni;
27. gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza;
28. gestione di sponsorizzazioni, eventi e liberalità;
29. gestione dei processi di acquisto e di vendita
30. gestione dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici alla Pubblica Amministrazione, ad enti pubblici o Autorità;
31. richieste di provvedimenti amministrativi, di autorizzazioni, licenze e concessioni;
32. selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e professionisti.

A scopo esemplificativo, e non esaustivo, si indicano quelle che nell'ambito dei processi evidenziati sono ritenute attività da vigilare:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi e partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari. Rientrano nell'area a rischio, in caso di aggiudicazione, anche: i) l'espletamento della commessa; ii) i rapporti con eventuali subappaltatori e iii) le attività di collaudo;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi, anche all'estero, da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, autorizzazioni per la costruzione di nuove linee, autorizzazioni per attraversamenti autostradali, ecc.);
- intrattenimento, anche all'estero, di rapporti con esponenti della P.A.;
- partecipazione alle procedure e processi in associazione con un Partner (es.: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.).

Con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) la condotta da esso richiamata attiene specificamente a situazioni connesse con procedimenti giudiziari: essa punisce chiunque (tra i "destinatari" delle prescrizioni del MOG 231) nell'interesse o a vantaggio dell'ente, "con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona (chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci". In relazione a ciascuna delle aree di attività elencate, è stato vagliato in concreto il modello di comportamento usualmente adottato da **Semataf srl** nella partecipazione alle singole procedure, di cui sono stati evidenziate le aree in cui l'attività (interna ed esterna) della stessa non appariva sufficientemente tracciabile.

Inoltre, sono state considerate, in astratto, talune variabili di impresa suscettibili di ingenerare o accrescere i rischi in esame:

- fattori interni all'azienda identificabili negli obiettivi economici programmati e connessi al modello di business adottato;
- realizzazione di attività illecite da parte di gruppi di persone; tale variabile può assumere rilevanza, in quanto i risultati da questi acquisiti possono porsi come il prodotto di indefinite e sfuggenti interazioni personali e di business, per loro stessa natura di difficile tracciabilità;
- distorsione di valori ambientali, ossia consuetudini o usi comuni di settore sostanzialmente illeciti, ma vissuti dagli operatori come irrinunciabili o addirittura come positivi anche sul piano etico

15.4 Casistica esemplificativa

* la gestione delle richieste di acquisto/degli acquisti di beni e servizi, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"):

- nella selezione di un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- nell'accettazione di offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- nell'accettazione di offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione delle autorizzazioni all'acquisto di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse autorizzata la spesa con un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fosse autorizzata la spesa a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fosse autorizzata la spesa a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** l'attività di selezione del fornitore, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione del pagamento delle fatture per l'acquisto di beni e servizi, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse autorizzato il pagamento a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione del pagamento delle fatture per acquisto di beni e servizi, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di istigazione / corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse autorizzato un pagamento a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** le attività di registrazione e pagamento delle fatture per l'acquisto di beni e servizi, potrebbero presentarsi profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse registrato ed effettuato il pagamento a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione degli acquisti di servizi nell'ambito di operazioni straordinarie (due diligence) potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fonte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** l'attività di gestione del precontenzioso e contenzioso, potrebbe presentare i profili di rischio legati alla fattispecie di reato di:*

- corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, relativamente alla gestione di contenzioso con qualunque soggetto terzo, al fine di favorire la Società nel processo pur in assenza dei presupposti;
- corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") in occasione della gestione di eventuali accordi transattivi con la controparte Pubblica Amministrazione, attraverso accordi o rinunce e concessioni, al fine di favorire la Società in una controversia pendente pur in assenza dei presupposti;

** l'attività di predisposizione e sottoscrizione dei contratti con il personale, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione, anche a titolo di concorso, dei reati di corruzione, propria o impropria, o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"), nel caso in cui, ad esempio:*

- venga stabilita per un soggetto una retribuzione (o un bonus o benefit) non in linea con le politiche della Società e con quelle di mercato al fine di creare una disponibilità o di utilizzare un'utilità a fini corruttivi ovvero in caso di assunzione di soggetto suggerito da funzionario pubblico;

** le attività legate all'elaborazione degli stipendi, potrebbero presentarsi profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"),*

- in quanto una gestione poco trasparente o non corretta di tali somme potrebbe portare alla costituzione di "disponibilità" in capo al dipendente, funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente, quelle corruttive;

** le attività legate alla predisposizione, controllo e invio di dati relativi alla chiusura contabile (Stanzamenti mensilità aggiuntive, ferie, TFR, Fondi rischi - contenziosi personale) potrebbero presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità,*

- (in qualità di "concusso mediante induzione"), in quanto una gestione poco trasparente o non corretta di tali somme potrebbe portare alla costituzione di "disponibilità" in capo al dipendente, funzionali alla realizzazione di condotte illecite tra cui, tipicamente, quelle corruttive;

** l'attività di gestione dei contenziosi con il personale, potrebbe presentare profili di rischio legati alle fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari, ad esempio:*

- tramite consulenti legali, in occasione dei rapporti con l'autorità amministrativa e giudiziaria al fine di ottenere un esito favorevole per la Società del processo legale in corso pur in assenza dei presupposti;

** l'attività di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrebbe presentare profili di rischio relativi alla commissione dei reati di corruzione di funzionari pubblici o induzione indebita a dare o promettere utilità,*

- in occasione di visite ispettive ed accertamenti da questi condotti per verificare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, al fine di evitare/attenuare l'irrogazione di sanzioni a seguito di carenze/inadempimenti riscontrati;

** la possibilità di richiedere consulenze esterne, sebbene nel limite del budget di spesa assegnato, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione degli acquisti di beni e delle consulenze e prestazioni professionali nella gestione delle attività di relazioni pubbliche, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** le attività di gestione dei pagamenti delle fatture ai fornitori, le stesse potrebbero rappresentare l'occasione per la realizzazione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"),*

- in quanto una gestione impropria degli stessi potrebbe rappresentare l'occasione per la creazione di disponibilità liquide, ad esempio attraverso la fatturazione e il pagamento a fronte di fornitura di beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto, da utilizzare a fini corruttivi;

** una gestione poco trasparente dei processi relativi all'acquisizione di nuova clientela attraverso attività promozionali (omaggi, regalie e liberalità varie) potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione"),*

- ad esempio, attraverso il riconoscimento/ concessione di indebiti vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione (o collegati alla stessa), al fine di ottenere un indebito vantaggio in capo alla Società;

** la gestione degli acquisti delle consulenze e prestazioni professionali nella gestione delle attività di formazione, potrebbe presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fronte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione degli acquisti di beni e delle consulenze e prestazioni professionali nella gestione delle attività di marketing, potrebbero presentare profili di rischio strumentali alla commissione del reato di corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") nel caso in cui, ad esempio:*

- fosse selezionato un fornitore/professionista gradito ad un soggetto pubblico o assimilabile al fine di ottenere da questi indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a condizioni di acquisto del bene/servizio ingiustificatamente favorevoli a fornitori graditi a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o assimilabili al fine di ottenere indebiti vantaggi;
- fossero accettate/firmate offerte a fonte di prestazioni/beni inesistenti o per importi superiori rispetto a quanto dovuto al fine di creare una riserva finanziaria in capo alla Società, da utilizzare a fini corruttivi;

** la gestione dei rapporti con rappresentanti dell'amministrazione finanziaria in materia fiscale e con la G.d.F., anche in occasione di visite ispettive, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione, del reato di corruzione (propria/impropria) o induzione indebita a dare o promettere utilità (in qualità di "concusso mediante induzione") ad esempio:*

- attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità indebita, ad un Funzionario Pubblico nell'ambito di una visita ispettiva, al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

15.5 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

15.5.1 AREA DEL FARE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al Sistema delle deleghe e dei poteri, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

La Società, consapevole dell'importanza che gli impegni nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni Pubbliche siano assunti nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di valorizzare e mantenere la propria integrità e reputazione, riserva in via esclusiva lo svolgimento della suddetta attività alle funzioni aziendali preposte ed a ciò autorizzate e stabilisce l'obbligo di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

I responsabili delle funzioni che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato.

Nei rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione i soggetti preposti sono tenuti al rispetto della legge ed alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre i soggetti istituzionali con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo convinzioni false, ambigue o fuorvianti.

Le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e P.A. interessata.

La Società persegue, nei propri processi di acquisto, la ricerca del massimo vantaggio competitivo; in tale ottica, si impegna a garantire ad ogni fornitore, partner e consulente in genere pari opportunità e un trattamento leale ed imparziale.

La selezione dei fornitori, dei partner e dei consulenti e la determinazione delle condizioni di acquisto sono, pertanto, ispirate a principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza, e sono effettuate sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

I fornitori, i partner ed i consulenti in genere devono essere scelti con metodi trasparenti senza accettare pressioni indebite finalizzate a favorire un soggetto a discapito di un altro.

Tutti i consulenti, partner e fornitori in genere e chiunque abbia rapporti con la Società sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.

I compensi riconosciuti in favore di fornitori, partner o consulenti in genere sono definiti contrattualmente e giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al mercato di riferimento. I pagamenti effettuati in loro favore si basano sul rapporto contrattuale costituito con gli stessi e sull'effettiva e piena ricezione dei servizi concordati.

Le operazioni finanziarie sono effettuate in forza dei poteri di firma previsti dalle procure e a fronte delle adeguate autorizzazioni al pagamento previste alle diverse funzioni dalle deleghe interne.

In relazione ai procedimenti penali ove siano a qualunque titolo coinvolti i Destinatari della presente parte speciale, essi dovranno assumere sempre un comportamento leale e collaborativo con l'Autorità procedente astenendosi dal minacciare, ovvero dare o di promettere denaro o altre forme di utilità, terzi per condizionare l'esito del giudizio.

15.5.2 AREA DEL NON FARE

- Realizzare condotte che integrino le fattispecie di reato contemplate negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01;
- realizzare condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- dar corso a conflitti di interessi tra gli ambiti aziendali e la P.A. (estensivamente considerata) tali da determinare il rischio di verifica delle fattispecie di reato contemplate negli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- attuare azioni o comportamenti corruttivi diretti a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti o a conseguire la formulazione di bandi di gara per sé favorevoli
- sottoscrivere accordi con i concorrenti che possano influenzare negativamente il regime della concorrenza e delle gare di appalto;
- concludere accordi, intese, scambiare informazioni o comunicazioni con i concorrenti aventi ad oggetto i prezzi, le politiche di prezzo, gli sconti, le condizioni di vendita, i costi del servizio;
- attuare comportamenti minacciosi o collusivi nei confronti dei concorrenti che possano allontanare o impedire ai concorrenti di partecipare alle gare pubbliche e comunque alterare il corretto svolgimento delle stesse;
- promettere denaro o altre utilità ai concorrenti affinché non partecipino alle gare pubbliche;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con il Gruppo o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per il Gruppo. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'ODV. Le liberalità di carattere benefico o culturale devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'ODV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- far rappresentare la Società da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano configurare conflitti d’interesse o per facilitare l’acquisizione di indebiti vantaggi;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;

In particolare:

- non è consentito aderire a qualunque titolo a sollecitazioni o pretese economiche da parte di P.U. o I.P.S. - ovvero di altri soggetti direttamente o indirettamente ad essi collegabili effettuare – né tanto meno nei confronti dei medesimi soggetti dar luogo a promesse o dazioni di denaro in via autonoma; è parimenti vietato farsi parte attiva e sollecitare le medesime condotte nei già menzionati soggetti;
- Non è consentito in alcun modo, direttamente o indirettamente, percepire “denaro o altra utilità” da terzi soggetti con lo scopo di attivarsi per interferire ovvero influenzare decisioni collegabili ad autorizzazioni, licenze, permessi (etc.) presso Pubbliche Amministrazioni, P.U., Pubblici Funzionari, I.P.S. o persone ad essi direttamente o indirettamente riferibili.
- Non è consentito a qualunque titolo ai Destinatari accordare direttamente o indirettamente a soggetti che intrattengano rapporti economici con la società, ovvero rivestano Pubbliche funzioni, né con persone ad essi riferibili, vantaggi economici e no, di qualsiasi natura, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali in materia e dal Codice Etico. In particolare, è fatto divieto di distribuire e/o ricevere omaggi e regali ovvero accordare vantaggi (es. sponsorizzazioni, benefit, premi ...) a chicchessia che possa in qualche modo influire sulle decisioni di P.U., I.P.S. o Pubblici funzionari; è vietata, altresì, qualsiasi elargizione ai medesimi soggetti, o a persone ad essi collegate direttamente e/o indirettamente, italiani o esteri (eventualmente anche in Paesi ove l’elargizione di doni rappresenti una prassi diffusa e/o accettata e/o tollerata e/o sollecitata), o a loro familiari, che possa in qualsiasi modo influenzare la trasparenza del processo decisionale per assicurare un qualsiasi vantaggio alla società. Il valore dei doni eventualmente consegnati deve corrispondere alle previsioni delle relative procedure aziendali connotandosi sempre come “modico” ed “esiguo”. Le dazioni eventualmente effettuate in accordo con le procedure aziendali in tema devono essere documentabili e documentate.
- Non è consentito, in sede di selezione del personale e di costituzione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, procedere, o promettere di procedere all’assunzione, fuori da criteri oggettivi ispirati alla sola valutazione della competenza e professionalità dei candidati, e secondo le relative procedure di onboarding. Sono da evitare in via assoluta in sede di selezione ed assunzione, ed in generale nella gestione del rapporto di lavoro, favoritismi, nepotismi o forme clientelari idonee a determinare, nei confronti di un P.U., di un I.P.S. ovvero di un Pubblico funzionario, o di soggetti ad essi riconducibili, le stesse conseguenze previste al punto c).
- È vietato corrispondere a Consulenti e Partner che gestiscano situazioni e rapporti in cui siano coinvolti P.U. e I.P.S., ovvero persone ad essi riferibili, somme di denaro non giustificabili quanto agli importi in relazione all’attività professionale dagli stessi svolta per come al tipo di incarico conferito e da svolgere. Le dazioni di denaro devono essere documentabili e documentate.
- Quanto al punto che precede si applica anche nei confronti di Fornitori ovvero di altri soggetti con cui a qualunque titolo intercorrano rapporti professionali e/o economici ovvero con soggetti che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- Non è consentito mentire a P.U., I.P.S., Pubblici Funzionari, circa fatti o circostanze rilevanti al fine di ottenere erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati né destinare le somme ricevute a scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinate.

15.6 Destinatari della parte speciale

Sono da ritenersi quali “destinatari” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all’elenco nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l’Amministratore delegato (AD)
- il Direttore Tecnico
- il Responsabile Tecnico nominato c/o Albo Gestori Ambientali
- il Responsabile delle Risorse Umane - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Chief Information Security Officer (CISO) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Data Protection Officer (DPO) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)

15.7 Protocolli specifici

1) Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate.

- Il CDA deve garantire il costante aggiornamento e la massima sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa di riferimento per la partecipazione alle gare e alle procedure negoziate;
- devono essere formalmente delegati dal CDA i soggetti che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione in sede di gare e procedure negoziate;
- la fase di negoziazione e rinnovo dei contratti/convenzioni, o di atti aggiuntivi o modificativi, deve essere tracciabile e tracciata mediante reportistica e puntuale archiviazione delle comunicazioni intercorse;
- il CDA deve denunciare conflitti di interesse, in essere o potenziali, con membri dell'Amministrazione interessata e con altre imprese eventualmente concorrenti alle medesime procedure;
- tutta la documentazione di gara, o relativa a procedure concordate e negoziate, è regolarmente archiviata e messa a disposizione dell'ODV;
- devono sempre e solo essere mantenuti contatti formali tra i soggetti aziendali specificamente autorizzati e i pubblici funzionari naturalmente titolari delle funzioni interessate;
- i rapporti di natura commerciale con Enti pubblici Esteri sono gestiti nel rispetto della legge italiana, della legge dello Stato interessato e del Codice Etico.

2) Acquisizione e gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti concessi da soggetti pubblici italiani o comunitari

- Nelle attività propedeutiche alla presentazione della domanda deve essere formalmente valutato il possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda medesima;
- nella formulazione e trasmissione delle richieste deve essere garantita la massima, accuratezza, completezza e veridicità delle dichiarazioni, della auto-certificazioni, dei documenti e delle informazioni fornite;
- le informazioni e le dichiarazioni trasmesse ai fini dell'ottenimento di un contributo o finanziamento pubblico devono essere supportate da documentazione coerente con quanto dichiarato e, in questo senso deve essere prevista una verifica preventiva;
- la documentazione prodotta per la richiesta di finanziamento è sottoscritta dal soggetto che, in ragione del sistema delle deleghe eventualmente in vigore, disponga dei relativi poteri di firma ed è sempre deliberata dal CDA;
- in relazione alla documentazione prodotta, e successiva, deve garantirsi la corretta archiviazione allo scopo di poter dimostrare come i fondi ricevuti siano stati utilizzati e destinati all'attività o al progetto per il quale sono stati richiesti;
- nel predisporre la documentazione relativa alla rendicontazione dei dati e dei costi consuntivati si deve garantire che tutte le spese adeguatamente documentate, garantendo la tracciabilità e la possibilità di ricostruirne il flusso;
- devono essere archiviate anche le comunicazioni inviate e ricevute dai soggetti pubblici, la documentazione inerente alla gestione del progetto finanziato, il rendiconto, nonché tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute.

3) Gestione dei rapporti con gli enti pubblici, anche con riguardo alla gestione degli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- Il CDA deve espressamente individuare, in via generale o anche per singoli incumbenti, i soggetti autorizzati a gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- la documentazione relativa a pratiche amministrative che preveda l'invio a Pubbliche Amministrazioni deve essere sottoscritta solo da soggetti autorizzati e che abbiano idonei poteri in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere;
- in occasione della trasmissione di domande, istanze o altra documentazione rilevante il CDA, o un soggetto da esso autorizzato e delegato, verifica la completezza, correttezza e veridicità della documentazione predisposta dal personale, prima dell'invio della stessa all'Ente Pubblico interessato;
- la documentazione prodotta, inviata e ricevuta in relazione ad una attività svolta con una Pubblica Amministrazione viene archiviata e conservata in modo da ricostruire i rapporti intercorsi tra i Pubblici funzionari e la Società.

4) Gestione dei controlli e delle verifiche ispettive

- In occasione di ispezioni o controlli i rapporti con i P.U. e/o gli I.P.S. o in generale con i Pubblici funzionari intervenuti sono intrattenuti solo da personale formalmente delegato a tali adempimenti da parte dal CDA;
- di ogni operazione si deve conservare evidenza formale ed in particolare:
 - *il processo verbale rilasciato dai funzionari pubblici e controfirmato, ove possibile, dal soggetto aziendale delegato;*
 - *in assenza di processo verbale deve essere redatta una relazione interna in cui sono annotate le informazioni, i dati e i documenti consegnati, resi disponibili e/o comunicati all'Autorità;*
 - *il verbale rilasciato dai funzionali pubblici o la relazione interna devono essere archiviati;*
- alle ispezioni, ai controlli o ai sopralluoghi devono presenziare almeno due soggetti dotati di idonei poteri.

5) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i pubblici ufficiali e con gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito dei contenziosi civili, penali, del lavoro, amministrativo tributario e fiscale

- Il CDA nomina ed incarica i legali e verifica per il tramite della Amministrazione la congruenza dell'impegno di spesa con l'attività svolta o da svolgere con riguardo alla fase di precontenzioso, conferimento dell'incarico, gestione della pratica, prestazione, fatturazione;
- la formalizzazione dell'incarico ai consulenti legali esterni è garantita attraverso una lettera d'incarico o un contratto;
- deve essere effettuata una rendicontazione ed un monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati;
- solo i legali nominati, e nell'esercizio del loro mandato professionale, possono intrattenere rapporti con persone indagate o imputate. Nessuno deve influenzare in alcun modo, od avere contatti indebiti, con soggetti che debbano rendere dichiarazioni o testimonianza all'Autorità giudiziaria.

6) Organizzazione e/o partecipazione ad eventi ed altre attività con finalità promozionali in cui siano coinvolti Pubblici Funzionari o Pubbliche amministrazioni

- In relazione a incontri, di cui si valuti la delicatezza sia per gli oggetti trattati sia per l'influenza sulle attività societarie, con esponenti della P.A. si prevede la presenza contemporanea di almeno due rappresentanti della Società; i medesimi incontri dovranno essere adeguatamente documentati attraverso la redazione di un verbale, anche riassuntivo o sintetico, che sarà opportunamente archiviato a cura dell'amministrazione al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.
- Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'ODV di effettuare i relativi controlli

7) Selezione e assunzione delle risorse umane, corresponsione delle retribuzioni e degli incentivi

- Le richieste di assunzione sono debitamente tracciate ed archiviate;
- il CDA, per il tramite della Amministrazione, raccoglie le candidature richiedendo ai candidati appositi CV;
- le selezioni devono essere effettuate secondo criteri meritocratici, di effettiva competenza e conoscenza delle mansioni;
- il candidato è richiesto di dichiarare situazioni di possibile conflitto di interesse, in ragione delle attività svolte dalla Società, in relazione a possibili conflitti, o anche solo inopportunità, rispetto a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e/o a Pubbliche amministrazioni;
- devono essere valutati eventuali conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato;
- devono essere valutate eventuali situazioni pregiudizievoli, rispetto all'esistenza di provvedimenti penali a carico del candidato, o di eventuali precedenti giudiziari;
- deve essere valutata una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
- le retribuzioni sono corrisposte in relazione ai livelli previsti dai CCNL e le deroghe ad essi sono deliberate dal CDA e ne viene data notizia in un apposito report all'ODV;
- nell'applicazione di eventuali sanzioni sono rispettate le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- la documentazione delle varie fasi del processo di selezione dei neoassunti è tracciata ed archiviata;

- all'atto delle assunzioni va fornita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società, anche relativamente al Modello Organizzativo e al relativo Codice, come previsto sul punto nella Parte generale del Modello;
- sono definite le modalità di proroga del rapporto lavorativo e/o variazioni contrattuali al fine di garantire la tracciabilità del processo valutativo;
- la corresponsione degli incentivi e/o dei bonus deve essere effettuata a fronte di attività effettivamente svolte e documentalmente riscontrate e secondo criteri di determinazione oggettivi, realistici, definiti, formalizzati e condivisi;
- devono essere definiti chiari livelli di autorizzazione.

8) Gestione di rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza

- Tutte le spese relative a trasferte/rappresentanza devono essere e preventivamente approvate dal CDA ovvero da soggetto da esso formalmente delegato;
- le spese di trasferta sostenute devono essere rendicontate analiticamente e controllate dall'Amministrazione prima della liquidazione del rimborso.

9) Gestione di sponsorizzazioni, eventi e liberalità

Sponsorizzazioni:

- Il CDA definisce le categorie dei possibili beneficiari di sponsorizzazioni, indica i limiti di valore delle medesime e approva limiti di budget;
- il CDA, nel considerare possibili sponsorizzazioni, valuta il progetto proposto in termini di visibilità, ritorno di immagine e di costo;
- a garanzia della tracciabilità del processo deve essere prevista la formalizzazione della sponsorizzazione mediante la stipula di un contratto approvato e sottoscritto dal CDA;
- lo svolgimento dell'attività deve essere supportato da idonea documentazione attestante l'effettiva esecuzione della sponsorizzazione nel rispetto delle condizioni contrattuali.

Atti di liberalità:

- tutti gli atti di liberalità sono tracciati così come i soggetti beneficiari di essi con indicazione specifica del costo del singolo omaggio;
- Il CDA autorizza le iniziative del punto che precede;
- non è consentito effettuare o ricevere omaggi di valore superiore a quello definito nella relativa procedura

10) Gestione dei processi di acquisto e di vendita dei prodotti

- Gli acquisti di beni/servizi e le consulenze sono decisi da soggetto formalmente autorizzato e debitamente documentati;
- tutti gli ordini di acquisto sono verificati in termini di coerenza con il budget approvato;
- ogni negoziazione è formalmente contrattualizzata in relazione all'oggetto, alla durata, al prezzo, al pagamento, alle garanzie;
- il prezzo o il compenso devono essere congrui rispetto all'attività oggetto di acquisto o vendita con riguardo ai prezzi di mercato correnti;
- tutti gli ordini di vendita/contratti sono autorizzati/firmati in base al sistema interno delle deleghe e procure;
- i contratti prevedono una apposita clausola che impegna la controparte al rispetto dei principi comportamentali definiti nel Codice Etico e dalla normativa ex D. Lgs. 231/2001;
- prima di autorizzare l'emissione della fattura è verificata la congruenza dei beni o delle prestazioni per come contrattualizzate;
- la documentazione è adeguatamente archiviata al fine dell'effettiva consegna/prestazione nel rispetto delle condizioni contrattuali.

11) Gestione dei collegamenti telematici e della trasmissione di dati su supporti informatici alla Pubblica Amministrazione, ad enti pubblici o Autorità

- Si richiamano le previsioni di cui alla Parte Speciale relativa ai Reati Informatici.

12) Richieste di provvedimenti amministrativi, di autorizzazioni, licenze e concessioni

- I rapporti con i funzionari pubblici debbono essere gestiti esclusivamente da soggetti muniti degli idonei poteri; i rapporti devono essere condotti nel rispetto di leggi, regolamenti e dei principi di lealtà e correttezza;
- gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con diligenza e professionalità, e devono essere sempre fornite informazioni chiare, complete e veritiere;
- tutti i documenti trasmessi alla PA devono essere preventivamente verificati in termini di correttezza formale, completezza, veridicità, sia che provengano da funzioni interne, sia che siano redatti da consulenti terzi;
- tutti i documenti trasmessi alla PA devono essere archiviati, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni, nonché dell'iter decisionale, autorizzativo e di controllo;
- ogni fase rilevante del processo deve risultare da documentazione scritta;
- i collaboratori esterni all'organizzazione aziendale all'atto dell'incarico accettano formalmente le norme di comportamento etico adottate dalla Società;
- la documentazione da trasmettere alla PA deve essere raccolta, verificata, approvata, sottoscritta e archiviata.

13) Incassi e pagamenti

- I pagamenti e gli incassi avvengono mediante canali bancari tracciabili; è disincentivato l'utilizzo di contanti e dove esso avvenga sono da rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento.

14) Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e professionisti

- È istituito e aggiornato un elenco dei fornitori accreditati per ogni tipologia di acquisto o categoria merceologica; l'elenco deve essere periodicamente aggiornato;
- la selezione dei fornitori avviene secondo criteri di competenza, previa verifica circa:
 - *corrispondenza tra denominazione /ragione sociale ed intestazione del conto corrente;*
 - *eventuali inserimenti in black list;*
 - *eventuale richiesta di autocertificazione su casellario giudiziale e carichi pendenti/antimafia;*
 - *rilascio di certificazione di regolarità retributiva e contributiva;*
 - *quanto previsto nella procedura degli acquisti;*
- in sede di sottoscrizione delle lettere di incarico con i professionisti/consulenti, dai medesimi deve essere dato atto della presa visione delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché delle conseguenze anche contrattuali possano determinare condotte e comportamenti contrari a tali previsioni.

Si richiamano altresì rispetto ai punti precedenti per quanto di competenza, le previsioni di cui delle Parti Speciali in tema di riciclaggio e in tema di reati tributari.

15.8 Procedure di controllo

Le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti dal personale incaricato, conformemente ai principi comportamentali adottati dalla Società nel rispetto delle attività di loro competenza, delle procure, delle procedure e in accordo con le regole di segregazione dei compiti.

Tutta la documentazione, inclusa quella telematica, prodotta nelle attività di cui alla presente parte speciale è archiviata.

Sono adottate adeguate procedure per garantire l'utilizzo di password, codici e credenziali riservate; sono identificati criteri di attribuzione degli accessi ed è formalizzato l'elenco dei soggetti autorizzati all'utilizzo.

Oltre al rispetto dei protocolli sopra indicati, i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta previsti dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Modello e segnatamente:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI
PG05	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ATTIVITÀ COMMERCIALE

PG06	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	STAKEHOLDERS
PG08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	VENDOR RATING. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PG09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA PRODUZIONE
PG10	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ASPETTI SIGNIFICATIVI
PG12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE
PG13	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ALTRE ATTIVITÀ AFFERENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS.231/01
	POLICY ANTICORRUZIONE	POLITICA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE
POI029	PROCEDURA GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
POI045	PROCEDURA GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI
POI046	PROCEDURA GRUPPO	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI
POI047	PROCEDURA GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE
POI049	PROCEDURA GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA
POI052	PROCEDURA GRUPPO	GESTIONE CON PA IN RELAZIONE ALLE GARE DI APPALTO
POI065	PROCEDURA GRUPPO	ANTICORRUZIONE
POI105	PROCEDURA GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
	CODICE DI GRUPPO	CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

In ogni caso:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti dal personale incaricato, conformemente ai principi comportamentali adottati dalla Società nel rispetto delle attività di loro competenza, delle procure, delle procedure e in accordo con le regole di segregazione dei compiti;
- tutta la documentazione, inclusa quella telematica, prodotta nelle attività di cui alla presente parte speciale è archiviata a secondo le modalità previste dall'ufficio Amministrazione competente a cui è trasmessa;
- sono adottate adeguate procedure per garantire l'utilizzo di password, codici e credenziali riservate; sono identificati criteri di attribuzione degli accessi ed è formalizzato l'elenco dei soggetti autorizzati all'utilizzo.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di **Semataf srl** da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- non dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, Presidente ed ODV.

15.9 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

16. REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS) – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

Si rimanda, per l'esame testuale delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 e per il dettaglio delle sanzioni applicabili alla Società, al catalogo dei reati di cui all'**Allegato 01** alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

Le fattispecie contemplate dalle due norme vengono analizzate congiuntamente in quanto:

- presuppongono l'utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano sovrapponibili;
- condividono i principi procedurali in merito alle conseguenze che un non corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali determina.

16.1 *Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del decreto).*

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma comprende tutte le condotte relative alla falsità in atti disciplinati dal Codice penale che avvengano per il tramite di un Documento Informatico avente efficacia probatoria o dichiarativa.

"Falsità materiale": è quella ove vi sia divergenza tra autore apparente e autore reale ovvero quella che si traduca in un'alterazione del contenuto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

"Falsità ideologica": è quella riferibile ad un documento apocrifo all'apparenza perfetto e non artefatto contenente dichiarazioni non vere.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c. p.)

La norma punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Vi è reato anche qualora il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema o abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Sono punite, quindi, le condotte preliminari all'accesso abusivo.

Il reato è integrato sia nel caso in cui l'agente, in possesso legittimamente dei dispositivi (smartcard, codici, chiavette, token etc.), ne comunichi i codici senza autorizzazione a terzi soggetti non abilitati all'utilizzo, sia nel caso in cui un soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato punisce chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato punisce chi fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato punisce chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Conta la mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Questo reato punisce chi mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)

Questo reato punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater c.p. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)

La norma punisce chi presti servizi di certificazione di firma elettronica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Violazione delle norme in materia del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019)

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), (ancorché ricompreso nell'art. 24 del decreto, di cui alla Parte Speciale A)

Questo reato si configura ogni volta in cui l'Impresa, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.)

Questo reato punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

16.2 Delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del decreto).

Si ritiene che i reati previsti dall'art. 25-nonies del decreto non siano attinenti con le attività della società. A mero scopo prudenziale si considerano nella misura in cui possano essere commessi da destinatari o *stakeholders* che abbiano, anche occasionalmente a che fare con le attività societarie fermi restando che essi debbono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) [articolo modificato dalla L. 166/2024]

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Le procedure ed i protocolli relativi alla corretta gestione dei dati ai sensi della normativa GDPR sono qui richiamate anche con riguardo al trattamento illecito di essi.

16.3 Le aree sensibili ex art. 25 novies del D.Lgs 231/2001

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate si sono identificate le seguenti "aree sensibili":

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001)

- gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno dei siti internet;
- accesso ad Internet tramite strumenti aziendali;
- pianificazione generale delle misure da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
- classificazione e trattamento di dati e informazioni;
- gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione degli asset;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- gestione degli aspetti inerenti alla sicurezza fisica (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, etc.);
- gestione delle attività di acquisizione e sviluppo di apparecchiature, dispositivi (anche di rilevazione) o programmi informatici e di servizi di installazione;
- monitoraggio/verifica periodica del sistema informativo in tema di sicurezza;
- gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- gestione e/o produzione di documenti informatici;
- gestione e utilizzo di firma elettronica;
- amministrazione del sistema;
- attività aziendali effettuate mediante i sistemi Informativi aziendali, la posta elettronica e l'accesso ad Internet;
- gestione dei sistemi Informativi aziendali, manutenzione, aggiornamento delle piattaforme tecnologiche IT, gestione protocolli sicurezza informatica;
- trasmissione digitale di dati verso la Pubblica Amministrazione;
- uso di software e banche dati;
- redazione e implementazione sito aziendale;
- trasmissione di dati relativi a rendicontazione e contabilità;
- adempimenti fiscali;
- archiviazione di documenti elettronici;
- sistemi elettronici finalizzati alla sicurezza fisica delle aree aziendali.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001)

- gestione dei sistemi informatici e delle licenze software;
- ideazione, lancio e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie;
- ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti idonei a costituire contraffazione e/o plagio di prodotti od opere altrui protette dal diritto d'autore;
- utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog della società;
- sviluppo, lancio, pubblicizzazione di nuovi prodotti, attraverso campagne pubblicitarie, la pubblicazione sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog della società.

16.4 Casistica esemplificativa

Si illustrano, a fine esplicativo e non esaustivo, le seguenti possibili condotte:

1. **Nell'ambito della gestione delle attività ordinarie i dipendenti e/o i soggetti terzi che accedono ai sistemi potrebbero:** accedere abusivamente ai sistemi informatici protetti da misure di sicurezza per manipolare i dati relativi agli adempimenti contabili e di bilancio, distruggere o danneggiare sistemi informatici i cui dati possano provare il mancato adempimento di un obbligo in capo alla Società,

distruggere o danneggiare il sistema informatico di rilevazione accessi al fine di impedire la consultazione dei dati e la rilevazione di eventuali carenze nella gestione di qualche procedura.

2. **L'invio telematico di comunicazioni alla Pubblica Amministrazione potrebbe:** essere modificato o alterato per perseguire vantaggi indebiti per la Società;

3. **L'invio telematico delle comunicazioni relative all'espletamento degli adempimenti di natura previdenziale e assistenziale (anche a mezzo del Consulente del Lavoro) potrebbe:** essere alterato allo scopo di ottenere indebiti vantaggi per la Società;

4. La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio nelle seguenti attività:

- alterazione di dati contenuti su Hard Disk, documenti elettronici con finalità probatoria (p. es. accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, etc);
- accesso non autorizzato ai sistemi aziendali interni, all'intranet di enti concorrenti, di interesse pubblico o privati, protetti da misure di sicurezza interne con credenziali altrui;
- detenzione, utilizzo abusivo e diffusione illecita a terzi di password di accesso a siti di enti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali;
- diffusione tramite la rete aziendale di programmi illeciti o virus con la finalità di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti;
- intercettazione, interruzione illecita ovvero installazione di dispositivi atti ad intercettare comunicazioni informatiche di enti concorrenti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- utilizzo del sistema informatico aziendale per danneggiare informazioni, dati o programmi di terzi e/o della Pubblica Amministrazione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- danneggiamento fraudolento del sistema informatico o telematico di una Società concorrente e/o di pubblica utilità;
- frode informatica ai danni dello Stato attraverso l'alterazione di un sistema informatico o telematico ovvero di dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione.

5. L'attività di Marketing potrebbe essere strumentale alla commissione, anche a titolo di concorso con soggetti terzi, dei reati c.d. informatici, allo scopo di far ottenere indebiti vantaggi per la Società, ad esempio, attraverso le seguenti condotte:

- accesso non autorizzato ai sistemi informatici di terzi, protetti da misure di sicurezza per acquisire informazioni riservate sui potenziali clienti o sui concorrenti;
- intercettazione, interruzione illecita ovvero installazione di dispositivi atti ad intercettare comunicazioni informatiche di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate sui potenziali clienti o sui concorrenti.

16.5 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

16.5.1 AREA DEL FARE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, i Destinatari della presenta Parte Speciale devono:

- rispettare e ottemperare a quanto previsto nelle policy aziendali in materia di utilizzo e di gestione degli strumenti informatici;
- accedere esclusivamente ai siti autorizzati;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati

16.5.2 AREA DEL NON FARE

- Accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico protetto, interno o esterno all'Azienda, ovvero permanervi indebitamente;
- utilizzare codici, password, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, in modo abusivo e non conforme alle procedure aziendali;
- provocare, mediante software o altre tecnologie informatiche o applicativi, il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, la distruzione o la soppressione o la alterazione di dati o di programmi in esso contenuti, l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
- falsificare o, in qualunque modo, utilizzare documenti informatici falsi;
- intercettare fraudolentemente comunicazioni o flussi di dati, relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero impedirla, interromperla, o diffonderla;
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui; commettere fatti diretti a commettere tali condotte su informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;

In particolare, è sempre vietato:

- connettere ai sistemi informatici aziendali dispositivi informatici fuori dai casi consentiti dalle procedure aziendali e, allo stesso modo installare o rimuovere software e alterare, cancellare modificare dati senza autorizzazione o abusivamente;
- installare senza preventiva autorizzazione, o al di fuori dalle procedure aziendali, software o applicativi informatici in violazione di concessioni, licenze e diritti di proprietà intellettuale e di autore;
- accedere, alterando i privilegi assegnati ed in violazione delle procedure aziendali, a software, aree segregate, banche dati, repository, cloud o a postazioni di lavoro riservate;
- detenere o installare software che possano essere potenzialmente pericolosi per la sicurezza informatica aziendale;
- commettere reati informatici o attuare pratiche finalizzate ad acquisire dati di autenticazione a sistemi informatici di terze parti in modo abusivo;
- accedere abusivamente al sistema informatico aziendale, ovvero in uno altrui, per appropriarsi dei dati ovvero per comprometterne la fruibilità o per alterarne il contenuto;
- determinare volontariamente o colposamente "falle" nel perimetro informatico aziendale tali da poterne compromettere la sicurezza;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- diffondere indebitamente le procedure informatiche di sicurezza ed i relativi protocolli ovvero qualsiasi altro dato che possa compromettere l'integrità del sistema telematico aziendale;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità o inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- attuare pratiche di "Spamming", "Phishing" ed ogni altra attività finalizzata a interferire con la normale fruizione della comunicazione informatica;

I divieti sopra riportati riguardano l'attività di tutti i destinatari indipendentemente da dove essi svolgano in concreto la propria attività.

Con riguardo alle tematiche relative al rispetto del diritto d'autore:

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati da **Semataf srl** o da altre società del Gruppo;
- immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- scaricare da Internet programmi senza preventiva autorizzazione;
- effettuare il download di programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata;
- acquistare licenze software da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa,
- distribuire software aziendali a soggetti terzi non autorizzati;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- utilizzare software violando diritti d'autore;
- detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- utilizzare, al di fuori dell'uso consentito dalla legge, opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento o utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi;
- pubblicare su siti internet, pagine e profili di social network e blog di **Semataf srl** contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore ovvero attraverso modelli di disegno industriale, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi.

Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie, i Destinatari dovranno osservare quanto segue:

- in caso di sviluppo interno di campagne marketing e/o pubblicitarie dovrà essere preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e/o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche andranno effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse;
- in caso di stipula di contratti finalizzati allo sviluppo e/o realizzazione di campagne marketing e/o pubblicitarie nell'interesse e/o per conto di **Semataf srl** da parte di consulenti pubblicitari, agenzie di pubblicità, case di produzione o di ogni altro soggetto attivo nel settore della comunicazione creativa, della pubblicità, della promozione grafica e dello studio dell'immagine, sarà necessario ottenere una garanzia o un impegno scritto circa la titolarità dei diritti d'autore inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, con rilascio o trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione economica;
- sarà necessario verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della **Semataf srl**, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- sarà necessario verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della **Semataf srl**, anche non direttamente collegata ad attività pubblicitarie e/o di marketing, possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore richiamati dall'art. 25 novies del Decreto.

Per quanto attiene allo sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti, protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design, i Destinatari dovranno verificare che siano state concesse idonee garanzie e/o rilasciati impegni scritti circa la titolarità dei diritti d'autore, diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o diritti di proprietà intellettuale comunque inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti.

In tutte le ipotesi in cui **Semataf srl** dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di Attività Sensibili – come ad esempio, in caso di creazione e lancio di campagne pubblicitarie, di utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog della **Semataf srl** o, ancora, in caso di sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti, protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design – i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a verificare che anche tali professionisti, consulenti e partner contrattuali osservino le disposizioni qui contenute e/o assicurino che le attività rispettivamente condotte e i servizi rispettivamente prestati non ledano diritti di proprietà industriale, diritti di proprietà intellettuale e/o diritti d'autore altrui.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- in materia di “Rapporti con i fornitori”;
- in materia di “Selezione e gestione dei collaboratori e consulenti esterni”

16.6 Destinatari della parte speciale

Sono da ritenersi quali “destinatari” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- i soggetti muniti di procura
- il Responsabile della Gestione delle risorse umane - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Chief Information Security Officer (CISO) - Figura identificata a livello di Gruppo (ruolo definito nel contratto di service infragruppo)
- il Data Protection Officer (DPO)

16.7 Protocolli specifici

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono le regole di base che devono essere rispettate a tutti i destinatari del Modello.

La società svolge, per scongiurare la commissione di reati ed evitare la lesione della propria sicurezza informatica, le seguenti attività:

- 1) informa i destinatari autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, del corretto comportamento da osservare in ossequio delle procedure aziendali ed in particolare:
 - dell'importanza di mantenere riservate le credenziali di accesso ai sistemi informatici;
 - dell'importanza del corretto utilizzo dei software e delle banche dati aziendali;
 - dell'importanza del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, delle concessioni e delle licenze d'uso;
- 2) prevede sin dalla fase dell'assunzione, ovvero dal momento di inizio della collaborazione, attività di formazione e addestramento periodico per diffondere consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 3) definisce nell'ambito del Codice Etico e delle policy contenute anche nel manuale relativo al trattamento dei dati in ragione delle norme del GDPR i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software e delle banche dati;
- 4) impone la adesione formale alle policy aziendale da parte dei destinatari interessati i quali si impegnano al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- 5) controlla il corretto utilizzo delle postazioni di lavoro, anche in modo telematico, al fine di prevenire abusi se esse siano indebitamente lasciate incustodite o abbandonate;
- 6) ha introdotto sistemi finalizzati ad impedire l'illecita installazione di dispositivi hardware di qualsiasi tipo o software al di fuori dell'autorizzazione dei responsabili IT;

- 7) protegge sistemi informatici con software firewall e antivirus impedendo che essi possano venire alterati nel loro operare se non dal personale autorizzato;
- 8) ha introdotto un sistema di privilegi ed autorizzazioni formalizzato fondato sul principio di segregazione delle informazioni;
- 9) verifica che gli accessi alla Rete aziendale avvengano in modo protetto e controllato;
- 10) limita l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi.
- 11) provvede alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale e alla restituzione di tutto il materiale eventualmente contenente dati sensibili già in possesso del dipendete/collaboratore;
- 12) prevede, nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la società da eventuali responsabilità in caso di condotte, attuate dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi. Prevede, altresì, che negli stessi rapporti vengano sottoscritti specifici documenti con cui le parti si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informative aziendali con cui entrano in contatto.

16.8 Procedure di controllo

16.8.1 STRUMENTI E TECNOLOGIE

La Società deve predisporre un inventario recante l'individuazione dei singoli dispositivi elettronici consegnati a ciascun dipendente;

- le password hanno un periodo di validità temporale coerente con gli obblighi di legge e le previsioni del manuale GDPR ed un livello di accesso ai sistemi che può essere limitato o ampliato in funzione della mansione assegnata alla risorsa;
- sui sistemi informatici vengono periodicamente effettuati aggiornamenti di software, volti a migliorare i livelli di sicurezza, con lo scopo di aumentare le contromisure a protezione dei sistemi aziendali;
- i presidi a tutela del sistema informatico aziendale sono coordinati con le procedure previste in ambito GDPR con riguardo alle misure a presidio della integrità e sicurezza dei dati;
- con riguardo all'accesso fisico al perimetro aziendale vengono implementate misure di sicurezza fisica a tutela degli apparati contenenti dati e/o informazioni rilevanti.

16.8.2 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

- Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- il CDA incarica i propri tecnici informatici di predisporre idonei controlli/monitoraggi sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali dei dipendenti o comunque dei soggetti autorizzati o attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale con predisposizione di adeguate difese/protezioni fisiche dei server stessi al fine di prevenire l'ingresso e l'uscita;
- le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- sono previste regole per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali;
- sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;

- sono previste soluzioni di “content filtering” a difesa dell’integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

Con riguardo alle attività di video sorveglianza esse vengono effettuate nel rispetto dei presidi procedurali del sistema GDPR per come implementato.

Ai fini della prevenzione dei “reati presupposto” contemplati dalla presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello provvederanno a conformare la propria attività alle procedure aziendali adottate da **Semataf srl**, ed in particolare alle seguenti specifiche procedure per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse informatiche e di internet:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI
Pg14	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ICT
POI080	PROCEDURA DI GRUPPO	DATA RETENTION
POI082	PROCEDURA DI GRUPPO	BACK UP
POI084	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DATA BREACH
POI086	PROCEDURA DI GRUPPO	MONITORAGGIO OPERATIVO REATI DA DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
POI092	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE, CONTROLLO ACCESSI E PW
POI093	PROCEDURA DI GRUPPO	VIDEOSORVEGLIANZA
	DIRETTIVA DI GRUPPO	DIRETTIVA SICUREZZA CIBERNETICA
	POLICY GRUPPO	POLITICA DI SICUREZZA CIBERNETICA
	POLICY GRUPPO	POLITICA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA CIBERNETICA CON LE TERZE PARTI
	REGOLAMENTO GRUPPO	REGOLAMENTO INFORMATICO

16.9 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

17. REATI CRIMINALITA' ORGANIZZATA ANCHE IN MODALITA' TRANSAZIONALE (ART. 24-TER)

I reati di seguito riportati sono ritenuti **potenzialmente configurabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) nel Gruppo.

Si ritiene che non siano applicabili alla società **Semataf srl** i reati di cui agli artt. 416 ter e 630 del Codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e i delitti di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Resta, per vero, da valutare se siano in astratto configurabili altre ipotesi di reato tra quelle richiamate nell'articolo 24 ter del D. Lgs. 231/01.

A mero scopo prudenziale - poiché il reato associativo è reato a "forma libera" e, dunque, potrebbe configurarsi mediante condotte non immediatamente prevedibili e per il tramite di "altri reati" (*si pensi all'associazione per delinquere per...*) che pur non essendo espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente – si indicano i reati che potrebbero avere rilevanza per la responsabilità dell'Ente.

Si richiamano in questo senso i protocolli delle altre parti speciali quanto alla circostanza che essi possano configurarsi quali reati satellite del reato Associativo.

17.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del d. lgs. 231/01) anche eventualmente commessi in modalità transnazionale ex l. 146/2006

Le fattispecie di reato qui considerate sono espressamente descritte nell'*Allegato 1*) alla Parte generale, che qui si richiama.

In particolare, nella presente parte speciale si considerano i seguenti reati:

- *l'art 416 c.p. ("associazione per delinquere");*
- *l'art. 416 bis c.p. ("associazione di stampo mafioso");*
- *l'art. 416 ter c.p. ("scambio elettorale politico-mafioso");*
- *l'art. 630 c.p. ("sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione");*
- *l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");*
- *i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine, richiamati dall'art. 407 c.p.p.*

Si ritengono potenzialmente e astrattamente rilevanti per la Società, in chiave prudenziale per le considerazioni già svolte, solo:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Questo reato presuppone una aggregazione di almeno tre persone orientata e costituita per commettere reati; ciò che caratterizza l'agire del gruppo è la permanenza di un "*vincolo associativo continuativo con scopo comune e finalità indeterminata quanto ai delitti da commettere*".

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Tale reato è sovrapponibile a quello precedente con l'unica differenza che l'Associazione si può avvalere "*della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione, o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali*".

In questo senso si valuti anche l'ipotesi di cd. "concorso esterno" ai sensi dell'art. 110 c.p.

I reati appena descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale"

Quanto alla definizione di "reato transazionale" si richiama quella di cui alla parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

17.2 Le aree sensibili

Con riferimento al rischio di commissione dei reati illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 24 ter del D. lgs. n. 231/2001) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come “sensibili” le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

Tale contatto può avvenire nell’ambito dei seguenti “Processi Sensibili”, tutti in astratto ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nelle attività di Semataf srl:

- processo di sponsorizzazione, concessione di erogazioni liberali e donazioni, spese di rappresentanza (inclusa la politica di omaggi o regalie);
- utilizzo dei beni strumentali e delle utilità aziendali;
- rapporti con gli Enti Pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze, ecc.;
- ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);
- gestione di procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrali;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti;
- gestione del sistema di tracciabilità delle singole operazioni svolte;
- utilizzo poteri di firma;
- gestione dei processi di vendita attraverso la negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti, convenzioni, concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattative private) ovvero mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- gestione dei rapporti commerciali con particolare riferimento alle transazioni finanziarie;
- gestione dei flussi finanziari;
- selezione, assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette) e politica degli incentivi/premi;
- selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto;
- conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali etc);
- gestione e controllo delle note spese;
- rapporti con Fornitori e Partner a livello nazionale e transnazionale;
- attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all’estero;
- gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali (compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali);
- attività di intermediazione di terzi (quali, a titolo esemplificativo, consulenti e partner) nei confronti di esponenti della PA;
- gestione della contabilità fornitori (fatturazione passiva): La gestione poco trasparente dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di criminalità organizzata nell’ipotesi in cui, ad esempio, la Società eroghi pagamenti non dovuti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti a soggetti terzi legati ad associazioni criminose o mafiose al fine di agevolare l’attività illecita;
- gestione uscite (Combustibile alternativo, CSS C, scarti di processo, rifiuti): La Società, al fine di ottenere indebiti vantaggi futuri, potrebbe selezionare cementerie / cartiere vicine, collegate o affiliate alla criminalità organizzata.

N.B.: in via prudenziale, attesa la natura multiforme con la quale potrebbero verificarsi fenomeni di reato all’interno dei processi elencati ed essendo, come già precisato, i reati in parola connotati da forma libera e carenti dell’indicazione di condotte tipiche da vigilare, si esprime per i reati in analisi indicazione di rischio sempre ALTO.

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo si considerino le seguenti casistiche:

- la selezione del fornitore potrebbe favorire la commissione del reato di associazione di tipo mafioso nel caso in cui, ad esempio, coinvolgendo il soggetto terzo, la Società si trovi a partecipare, anche a titolo di concorso, ad un'associazione volta alla commissione di delitti;
- il processo di stipula di contratti, quali per esempio quelli di agenzia o rappresentanza, potrebbero portare al concorso in delitti di criminalità organizzata, segnatamente associazione per delinquere, ad esempio qualora si contratti con appartenenti alla criminalità organizzata;
- la gestione degli acquisti di beni e delle consulenze e prestazioni professionali potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione reato di associazione di tipo mafioso anche straniera / associazione per delinquere anche transnazionale, nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- l'attività di reclutamento dei consulenti, rappresentanti, agenti, procuratori di affari, collaboratori poco trasparente potrebbe portare al concorso in delitti di criminalità organizzata, segnatamente associazione per delinquere, ad esempio qualora si contratti con appartenenti alla criminalità organizzata;
- la gestione degli acquisti delle consulenze e prestazioni professionali e la gestione delle attività di formazione potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione del reato di associazione per delinquere anche transnazionale nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- la selezione dei partner commerciali potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione del reato di associazione di tipo mafioso / associazione per delinquere anche transazionale nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- la selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione del reato di associazione di tipo mafioso anche straniera / associazione per delinquere anche transazionale nel caso in cui, a titolo esemplificativo, la Società partecipi ad una associazione criminosa formata da tre o più persone (anche giuridiche e con caratteristiche transnazionali) finalizzata, ad esempio, al traffico di essere umani, al caporalato, all'intermediazione illecita di personale.

17.3 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

17.3.1 AREA DEL FARE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, i Destinatari della Parte Speciale devono:

- selezionare e assumere personale che non abbia precedenti per delitti di criminalità organizzata,
- avvalersi di fornitori che non siano in alcun riconducibili ad associazioni di stampo mafioso, camorristico o ndrangheta, etc.;
- verificare periodicamente che detti fornitori non siano legati alle predette associazioni;
- operare, in territori ritenuti particolarmente sensibili alla commissione di suddetti delitti, richiedendo ai propri fornitori e/o cliente la misura camerale completa della dicitura antimafia

17.3.2 AREA DEL NON FARE

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 24 ter del D. lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- avere contatti con soggetti di cui è conosciuta l'affiliazione ad associazioni per delinquere di stampo mafioso, camorristico, 'ndrangheta, etc.;
- collaborare con le associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Società;
- intraprendere rapporti commerciali con azienda sospettate di intrattenere rapporti con le associazioni criminali di cui sopra;
- acquisire ovvero cedere rami d'azienda a realtà colluse con associazioni criminali;
- avvalersi di smaltitori di rifiuti non regolarmente autorizzati

17.4 Destinatari della parte speciale

Sono da ritenersi quali "destinatari" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- i soggetti muniti di procura

17.5 Procedure di controllo

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree sensibili, si richiamano i protocolli, i divieti ed il sistema di controllo di cui alle altre singole Parti Speciali.

Oltre al rispetto dei protocolli sopra indicati, i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta previsti dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Modello e segnatamente:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG01	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI
PG04	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	RIESAME DELLA DIREZIONE
PG05	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	ATTIVITÀ COMMERCIALE
PG06	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	STAKEHOLDER
PR08	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	VENDOR RATING. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PG09	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE DELLA PRODUZIONE
PG10	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	ASPETTI SIGNIFICATIVI
PG12	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE
PG13	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	ALTRE ATTIVITÀ AFFERENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS.231.01
IO020	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA

17.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

18. REATI DI CUI ALL'ART. 25 BIS E 25 BIS 1 DEL D. LGS. N. 231/2001: DELITTI DI CONTRAFFAZIONE DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Nella presente parte speciale sono considerate le attività societarie in relazione al rischio di verifica di reati contro l'industria, il commercio e la proprietà industriale; tali reati presupposto sono elencati negli artt. 25 bis e 25 bis. 1 del D. Lgs. 231/2001.

Si anticipa che, per quanto si ritengano le fattispecie contemplate non applicabili alla Società, in ogni caso, per ragioni prudenziali, viene effettuata la valutazione del rischio solo su alcune fattispecie, e per limitate aree sensibili, ritenendo che per tutti gli altri reati presupposto il rischio di verifica sia molto basso/irrilevante.

Le fattispecie di reato qui considerate sono espressamente descritte nell'Allegato 1) alla Parte generale, che qui si richiama.

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

In particolare, nella presente parte speciale, si considerano i seguenti reati, dando per le rimanenti fattispecie conto, come anticipato, che il rischio di verifica sia molto basso:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per una maggiore descrizione dei reati e alle modalità di configurabilità dei medesimi si rimanda al “Catalogo dei reati” (Allegato 01).

18.1 Le aree sensibili

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio:

- Uso e detenzione di carta di pubblico credito;

- Gestione di denaro contante;
- Gestione delle piccole casse di cantiere e dei responsabili.
- Gestione delle vendite.
- Gestione degli acquisti.

18.2 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

18.2.1 AREA DEL FARE

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra si richiede di:

- tenere un comportamento corretto e leale, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nei confronti della concorrenza;
- non danneggiare la concorrenza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nei confronti dei clienti privati;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nei confronti delle Stazioni Appaltanti;
- partecipare con la massima correttezza alle gare pubbliche;
- fornire informazioni e notizie complete e veritiere in sede di partecipazione alle gare di appalto;
- intrattenere con i pubblici funzionari incaricati relazioni chiare e corrette;
- non alterare il corretto funzionamento delle gare di appalto;
- garantire un servizio conforme alle condizioni contrattuali;
- rispettare le clausole e le condizioni indicate nel contratto di appalto.
- evitare di, ed a qualunque titolo, entrino nella sfera aziendale beni o prodotti difformi dalle specifiche attese o certificate, contraffatti, o lesivi del diritto di proprietà intellettuale altrui;
- archiviare in modo opportuno tutta la documentazione relativa alla negoziazione di prodotti nelle aree a rischio individuate.

18.2.2 AREA DEL NON FARE

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali della Società, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È sempre **espressamente vietato** a tutti i Destinatari:

- sottoscrivere accordi con i concorrenti che possano influenzare negativamente il regime della concorrenza e delle gare di appalto;
- concludere accordi, intese, scambiare informazioni o comunicazioni con i concorrenti aventi ad oggetto i prezzi, le politiche di prezzo, gli sconti, le condizioni di vendita, i costi del servizio;
- porre in essere comportamenti minacciosi o collusivi nei confronti dei concorrenti che possano allontanare o impedire ai concorrenti di partecipare alle gare pubbliche e comunque alterare il corretto svolgimento delle stesse;
- porre in essere attività concorrenziali illecite (quali il boicottaggio o lo storno dei dipendenti) nei confronti dei concorrenti che possano alterare il corretto svolgimento delle gare pubbliche;

- promettere denaro o altre utilità ai concorrenti affinché non partecipino alle gare pubbliche;
- porre in essere azioni o comportamenti corruttivi diretti a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti o a conseguire la formulazione di bandi di gara per sé favorevoli.
- realizzare condotte che integrino - direttamente o indirettamente – i reati predetti;
- attuare condotte assimilabili ai reati considerati;
- violare le prescrizioni della presente Parte Speciale, le procedure aziendali ed il Codice Etico.

18.3 Destinatarî della parte speciale

Sono da ritenersi quali “destinatari” della presente Parte Speciali gli apicali di cui all’elenco nonché i loro “sottoposti” diretti:

- il CDA
- l’Amministratore delegato (AD)
- i soggetti muniti di mandato notarile

18.4 Procedure di controllo

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta di seguito illustrati:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG01	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI
PG05	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	ATTIVITÀ COMMERCIALE
PG06	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	STAKEHOLDER
PR08	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	VENDOR RATING. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PG09	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	GESTIONE DELLA PRODUZIONE
PG13	PROCEDURA SPECIFICA DI AZIENDA	ALTRE ATTIVITÀ AFFERENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS.231.01
POI017	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCEDURA BUDGET
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI
POI098	PROCEDURA DI GRUPPO	UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI
POI100	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE TESORERIA - INCASSI E PAGAMENTI
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
IO020	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA

18.5 Istruzioni e verifiche dell’Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all’Allegato 04 del presente modello.

19. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

Nella presente parte speciale sono considerate le attività societarie in relazione al rischio di verifica di reati societari; tali reati presupposti sono elencati negli artt. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

Si precisa che vengono considerati, ai fini della valutazione della potenziale responsabilità dell'Ente, solo i reati che di seguito espressamente si richiamano.

Le fattispecie di reato qui considerate sono espressamente descritte nell'Allegato 1) alla Parte generale, che qui si richiama.

In particolare, nella presente parte speciale si considerano i seguenti reati che si ritengono astrattamente verificabili nell'ambito delle attività sociali.

Si evidenzia, altresì, come il rischio reato in relazione alle fattispecie che seguono riguarda in particolare anche le operazioni infragruppo che impongono massima cautela essendo tale ambito gestorio naturalmente esposto ai rischi predetti.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**
- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**
- *False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)*
- **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**
- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**
- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)**
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)**
- *False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)*

Si evidenzia, altresì, come il rischio reato in relazione alle fattispecie che precedono riguardi in particolare anche le operazioni infragruppo che impongono massima cautela essendo tale ambito gestorio naturalmente esposto ai rischi predetti.

Di seguito una breve descrizione dei reati in valutazione:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dai direttori generali e dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, che, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, *consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo* al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Possono commettere tale reato gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.9)

Commettono tale reato gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che indebitamente acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge o che acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Commettono tale reato i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà o coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Il reato può essere commesso anche da soggetti sottoposti alla vigilanza dei soggetti indicati nel paragrafo che precede.

Inoltre, commette il reato chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone precedentemente indicate.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Commette tale reato chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,

Parimenti sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, o coloro che in essi svolgano funzioni direttive i quali sollecitino per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Commette tale reato chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Commette tale reato chi diffonda notizie false, ovvero realizzi operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

19.1 Le aree sensibili

Si ritiene che le condotte di reato evidenziate possano verificarsi nell'ambito dei seguenti "Processi Sensibili", tutti in astratto ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nelle attività di **Semataf srl** o delle altre Società "del gruppo":

- Redazione del bilancio e situazione contabile;
- Rapporti con l'autorità di vigilanza;
- Gestione rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale;
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie;
- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Comunicazione, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee;
- Esercizio delle cariche societarie in organizzazioni controllate/partecipate;
- Controllo di gestione;
- Richieste ed affidamento incarico per consulenze;
- Gestione della contabilità, dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere;
- Selezione e assunzione del personale
- Gare di appalto
- Gestioni infragruppo
- Merce & acquisition

19.2 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel porre in essere le attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico calate a livello dei rischi-reato individuati. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

19.2.1 AREA DEL FARE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate; nel corso dell'attività ispettiva, eventualmente subita, prestare da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, mettendo a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

19.2.2 AREA DEL NON FARE

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, considerati individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dall'articolo 25 ter del D. lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati di cui sopra, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **Semataf srl**;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di **Semataf srl**;
- illustrare i dati e le informazioni in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di **Semataf srl** e sull'evoluzione della sua attività;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della società di revisione e dei Soci;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatori attraverso le relazioni semestrali o il bilancio d'esercizio o comunicati stampa in relazione ad eventi che possono avere impatto sul valore della Società;
- assistere o prestare supporto ai Liquidatori nella ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfare questi ultimi.

19.3 Destinatarî della parte speciale

Sono da ritenersi quali "destinatari" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- i soggetti muniti di mandati notarili
- la Divisione Amministrazione, Finanza, Produzione (logistica) e Acquisti
- la Divisione Ambiente e Costruzioni
- la Divisione Commerciale

19.4 Protocolli specifici

In via generale è richiesto di:

- garantire gli opportuni controlli sulla gestione sociale e l'adempimento dei relativi obblighi di legge;
- osservare le norme per la tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale effettuando registrazioni contabili accurate, corrette e veritiere e vigilando sulle opportune dichiarazioni circa conflitti di interesse in capo agli Amministratori tali da condizionare le scelte del CDA in merito ad operazioni di carattere ordinario e/o straordinario;
- comunicare tempestivamente i dati e informazioni per come richiesti dalle pubbliche autorità, o espressamente previsti dalla legge, agevolando la trasparenza dei rapporti e la buona fede e la correttezza delle relazioni;
- garantire in relazione ai documenti obbligatori per legge, nonché alle fatture e ad ogni altro contratto, informativa, disciplinare, procedura, policy, la corretta archiviazione di essi per il tempo necessario e con le forme più opportune per la pronta reperibilità dei relativi dati in esso contenuti e per consentire la ricostruzione postuma sia delle modalità decisionali sia dei soggetti che siano intervenuti nelle deliberazioni;
- archiviare in modo corretto i verbali del CDA nonché tutta la documentazione per come fornita agli organi di controllo, compresi, il Collegio sindacale (ove esistente), i revisori (ove esistenti) e, ODV;
- garantire che tutti i membri del CDA siano sempre informati in modo pieno, corretto e approfondito in relazione a tutti i documenti sociali;
- verificare e attestare la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;

- curare che le registrazioni contabili vengano svolte in modo accurato, corretto e veritiero, secondo i principi contabili di riferimento e che siano autorizzate, verificabili, legittime e coerenti con la documentazione di riferimento;
- trasmettere tempestivamente il progetto di bilancio all'esame del CDA;
- documentare di ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante;
- garantire segregazione di funzioni e di responsabilità tra i soggetti che effettuano registrazioni in contabilità e chi ne controlla la veridicità;
- restringere l'accesso alla contabilità generale/bilancio ad un numero di persone autorizzate, consentendo un'adeguata separazione di responsabilità;
- predisporre adeguate attività formative e informative nei confronti dei soggetti che a qualunque titolo siano chiamati a determinare i dati per la composizione del bilancio o abbiano a che fare con documenti fiscali e contabili;
- verificare la corrispondenza tra le transazioni finanziarie disposte e la documentazione di supporto;
- garantire che i soggetti che immettono dati nel sistema gestionale o che hanno accesso a aree riservate dello stesso contenenti documentazione contabile o fiscale siano sempre identificabili e che le loro attività siano tracciabili, anche mediante registrazioni informatiche con attribuzione di livelli e permessi differenziati in ragione delle funzioni e delle mansioni, garantendo a tal fine la coerenza dei livelli autorizzativi nonché possibilità della ricostruzione dei percorsi decisionali e del supporto documentale di riferimento;
- assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza richiesti ai Revisori, ove nominati;
- evitare qualsiasi interferenza nel corretto coordinamento tra i Revisori e l'ODV in relazione a quelle situazioni che possano rivelare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- evitare situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità tra ruoli gestori e di controllo;
- utilizzare il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento (limitando l'utilizzo del contante secondo le previsioni di cui alla Parte Generale del Modello e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento);
- garantire, in relazione alla gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi, delle liberalità e delle contribuzioni volte a promuovere iniziative di interesse sociale, ambientale, umanitario e culturale, che i Destinatari si astengano da condotte di tipo corruttivo dirette ad ottenere condizioni contrattuali particolarmente favorevoli e che, in particolare, gli atti di liberalità vengano effettuati in buona fede e non motivati dall'aspettativa di reciprocità o dalla volontà di influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte;
- garantire, nelle comunicazioni con le Autorità Pubbliche, la più ampia collaborazione nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

19.5 Procedure di controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI
PG07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	STAKEHOLDER
PR14	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ALTRE ATTIVITÀ AFFERENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. N. 231/01
POI017	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCEDURA BUDGET
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
POI033	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE MODIFICHE OPERATIVE E ORGANIZZATIVE
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI
POI047	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA
POI052	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE CON PA IN RELAZIONE ALLE GARE DI APPALTO
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI

POI100	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE TESORERIA - INCASSI E PAGAMENTI
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
IO025	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONI E BENEFICENZA

19.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

20. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) - *[Articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]*
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.) - *[Articolo inserito dal D.L. n. 48/2025 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025]*
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) *[articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018]*
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Sulla base delle attività sensibili considerate si ritiene che tale tipologia di reati non siano verificabili.

21. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1, D.LGS. N. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Sulla base delle attività sensibili rilevate si ritiene che tale tipologia di reati non siano verificabili.

In ogni caso, e prudenzialmente, si considera il rischio che tali attività possano essere attuate in ragione della molteplicità di siti e di strutture aziendali presenti sul territorio nonché della pluralità di dipendenti e delle loro diverse culture di riferimento.

Per scongiurare il rischio di verifica di tali reati (che in ogni caso dovrebbero avvenire nell'interesse o a vantaggio della Società) **si richiamano le disposizioni della parte speciale relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.**

22. REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. N. 231/2001)

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs 107/2018 e dalla Legge 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Sulla base delle attività sensibili rilevate si ritiene che tale tipologia di reati non siano allo stato verificabili.

23. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

All'esito di una concreta valutazione del "rischio-reato" presente all'interno di **Semataf srl** (in seguito "Società"), fatta alla luce ed in considerazione dei cosiddetti "reato presupposto" specificamente previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito anche il "d.lgs. 231/2001" ovvero il "Decreto"), sono state considerate concretamente rilevanti per la Società le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del Decreto ovvero i reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123) ed, in particolare:

- l'omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.);
- le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Sono stati - quindi - stabiliti i protocolli preventivi, ovvero i comportamenti e le procedure da osservare (standard di controllo) al fine di prevenire la commissione dei reati qui richiamati, in modo tale da assicurare un sistema aziendale in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici specificamente richiamati dall'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in seguito anche il "d.lgs. 81/2008" ovvero il "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro").

È fatto obbligo ai Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello organizzativo, di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure qui richiamate e, comunque, idonea ad impedire il verificarsi dei reati sopra previsti.

In particolare, i Destinatari hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato qui considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra citate, possano potenzialmente diventarle.

23.1 Le singole fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001

Art. 589, comma 2 e art. 590, comma 3 c.p.

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589, comma 2, c.p.: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la pena della reclusione da due a sette anni"

Art. 590, comma 3, c.p.: "Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale se il fatto è commesso con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è punito, per le lesioni gravi, con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa ad euro 500 a euro 2.000 e per le lesioni gravissime, con la reclusione da uno a tre anni"

Fattispecie

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, così come sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti "di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p. commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Con riferimento all'ipotesi di omicidio colposo aggravato si distingue:

- **oggetto giuridico:** la norma tutela la vita umana sanzionando i comportamenti che provochino la morte per colpa del reo con condotte che violino l'incolumità del lavoratore;

- **soggetto attivo:** il soggetto attivo del reato può essere “chiunque”. Tuttavia, il rimprovero per non aver tenuto quella condotta supposta come causa dell’evento è mosso a colui o coloro che, sulla base dell’accertato ruolo nell’organizzazione del luogo di lavoro interessato all’evento, si ritiene avrebbero dovuto adottare quella data misura protettiva o imporre l’osservanza di quella determinata misura, tanto per citare in via esemplificativa alcune delle omissioni più frequentemente indicate come causa degli eventi antinfortunistici. Quindi, il chiunque si “trasforma” di volta in volta in questo o quel soggetto, la cui posizione in quel determinato luogo di lavoro lo colloca tra quelle figure alle quali le fonti normative prevenzionistiche assegnano una funzione - con i correlati obblighi - di scelta, programmazione, attuazione, controllo delle diverse misure prevenzionistiche, legislativamente predefinite e presuntivamente ritenute idonee a prevenire l’evento infortunistico in questa o quella delle attività lavorative. La Società al fine di rendere concretamente applicabili le regole prevenzionistiche ha individuato, all’interno della propria organizzazione imprenditoriale, i diversi soggetti che hanno un ruolo ed una posizione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: solo così i titolari di una “posizione di garanzia” sono nelle condizioni di adempiere agli obblighi che tale posizione aggrega a sé, e la funzione di tutela dei terzi è sostanziale e non già un mero “parametro” di valutazione dell’eventuale responsabilità;
- **causalità:** ai sensi dell’art. 40, comma 1, del c.p. “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”. Per poter stabilire, poi, che un determinato evento è conseguenza di una azione od omissione si deve ricorrere alla cosiddetta “condicio sine qua non”, per cui, se si elimina la detta azione od omissione, viene meno anche l’evento. Ovviamente per poter affermare che una azione (od omissione) costituisce condizione necessaria di un evento bisogna ricorrere a nozioni scientifiche o anche statistiche che dimostrino che v’è consequenzialità tra quella condotta e quell’evento. Poiché è impossibile conoscere tutti gli aspetti dei fatti e tutti i profili della situazione storica, il giudizio sul nesso di causalità è, in fondo, un giudizio di “alta probabilità” o di probabilità logica o razionale credibilità circa la consequenzialità di un evento ad una condotta. In caso di omicidio colposo, il rapporto di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento non resta escluso per il solo fatto che tale condotta non sarebbe stata idonea a produrre l’evento stesso senza il concorso della condotta antiggiuridica altrui, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore, ma occorrendo una di lui condotta dolosa ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da un’attività non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso;
- **elemento soggettivo:** il soggetto attivo del reato deve aver realizzato involontariamente, cioè per colpa, la morte del lavoratore. Il soggetto attivo versa in colpa quando la sua condotta violi le regole cautelari cioè le regole che impongono comportamenti, non realizzando i quali non è prevedibile che si realizzi l’evento dannoso, mentre, realizzandoli, tale evento è prevedibile ed evitabile. La condotta colposa può essere violatrice o di norme generiche e di prudenza, diligenza e perizia ovvero di norme specifiche (ad esempio quelle contenute nel d.lgs. 81/2008) che impongono di agire o non agire. Queste norme specifiche sono fondate sulla conoscenza che certe azioni o certe omissioni possono determinare pericolo di danni ai beni protetti, come la vita dei lavoratori. Mentre i comportamenti doverosi sono valutati sulla base della migliore scienza per essere adeguati al progresso tecnologico (art. 18, comma 1° lett. z) d.lgs. 81/2008), la prevedibilità dell’evento o, per converso, la sua evitabilità vanno valutate tenendo presente il modello di “agente” formato per quella stessa condizione o professione del caso di specie. Le norme cautelari scritte non esauriscono tutta la prudenza, diligenza o perizia necessarie, cosicché il giudizio negativo circa l’atteggiamento psicologico del soggetto agente può trovare fondamento, appunto, in valutazioni generiche del dovere di sicurezza; può infatti sussistere la colpa del soggetto attivo sulla base delle comuni nozioni generali di prudenza, diligenza e perizia.

Con riferimento invece alle ipotesi di lesioni gravi o gravissime aggravate si distingue:

oggetto giuridico: la norma tutela l’integrità fisica e fisico-psichica della persona sanzionando i comportamenti che provochino una malattia penalmente rilevante.

La lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

soggetto attivo: si tratta di un reato che può essere commesso da "chiunque"; per la particolare posizione dei soggetti investiti degli "obblighi di garanzia" in materia antinfortunistica vedi sub 2) del reato di omicidio colposo;

causalità: nessuna peculiarità presenta la causalità rispetto a quella relativa al reato di omicidio colposo aggravato;

elemento soggettivo: anche in questo caso nessuna peculiarità rispetto a quanto già descritto nel reato di omicidio colposo aggravato.

23.2 Assetto organizzativo di Semataf srl

Semataf srl ha individuato un soggetto esterno quale delegato del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Parimenti la Società, tenuto conto della natura e del tipo di attività svolta, ha previsto un'articolazione di funzioni in grado di assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, definendo formalmente - in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda - le figure specifiche operanti in tale ambito (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, preposti, addetti alla squadra emergenze e primo soccorso).

L'attuale assetto organizzativo in tema di salute e sicurezza sul lavoro è - quindi - strutturato secondo lo schema dell'organigramma noto e opportunamente diffuso in azienda.

23.2.1 IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE DEGLI ASPETTI HS

Semataf srl ha implementato la predisposizione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL).

Il SGSSL è parte integrante ed essenziale del presente Modello e la violazione delle disposizioni ivi contenute da parte dei Destinatari del Modello dà luogo, tra l'altro, all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nella Parte Generale.

Ove dovesse riscontrare carenze nell'osservanza ed applicazione dei principi sopra enunciati ovvero delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ovvero delle prescrizioni di cui al SGSSL, l'ODV ne darà tempestiva comunicazione al CDA che provvederà ad assumere i provvedimenti anche disciplinari più opportuni.

Semataf srl ha, infatti, adottato un SGSSL sviluppato secondo le Linee Guida UNI/INAIL "Lavoro Sicuro" e certificato UNI ISO 45001:2018. Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, **Semataf srl**, e per essa il Presidente del CDA, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

23.3 Attività sensibili nella società

L'analisi dei processi aziendali di **Semataf srl**, da cui trae vita il Sistema di Gestione della Società, ha consentito di (i) individuare le "attività sensibili" nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies d.lgs. 231/01, così come richiamate dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 81/2008, (ii) identificare ed analizzare i possibili rischi potenziali ed, infine, (iii) costruire un sistema di controllo preventivo interno in materia di SSL idoneo a ridurre, ad un livello considerato "accettabile", il rischio di commissione dei reati considerati rilevanti.

Si considerano specificamente - in reazione ai reati qui considerati - le seguenti aree di rischio:

- processo di definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità in ambito safety per assicurare l'attuazione delle procedure e per garantire che siano impartite corrette istruzioni di lavoro al fine di perseguire la massima sicurezza dei lavoratori;
- valutazione dei rischi, redazione e aggiornamento del DVR/POS/DUVRI;
- designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione, di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- identificazione delle misure di mitigazione del rischio;
- redazione di procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- selezione, negoziazione stipula ed esecuzione di contratti di acquisto con riguardo ai dispositivi relativi alla tutela dell'incolumità dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività relative alla corretta comunicazione tra i soggetti che abbiano ruoli qualificati in ambito sicurezza sul lavoro, alla partecipazione e alla consultazione, anche in sede di riunioni periodiche di sicurezza, dei rappresentanti dei lavoratori;
- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività,
- gestione delle comunicazioni previste dal D.Lgs 81/2008 verso Pubblici Uffici o Autorità;
- approvvigionamento e gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI): al fine di contenere i costi o a causa di imperizia, la Società potrebbe acquistare DPI economici e non idonei, per caratteristiche tecniche, a proteggere i lavoratori dall'accadimento di infortuni, più o meno gravi, sul luogo di lavoro. Ancora, tali DPI potrebbero non essere efficacemente distribuiti, mantenuti, conservati e dismessi;
- analisi degli infortuni, quasi infortuni e comportamenti a rischio: per esigenze temporali o di risparmio la Società potrebbe decidere di non analizzare gli infortuni, i quasi infortuni e i comportamenti a rischio come previsto dal D. lgs. n. 81/2008. L'omessa analisi degli infortuni potrebbe comportare una valutazione incompleta dei rischi e la conseguente adozione di misure di prevenzione inadeguate;
- risposta alle emergenze: la mancata definizione delle modalità di gestione delle emergenze potrebbe portare, tra gli altri, a criticità per la sicurezza e salute sul lavoro. Il mancato carente controllo, verifica e manutenzione dei presidi di prevenzione e protezione incendio può portare al verificarsi di infortuni gravi o gravissimi in occasione di un'emergenza;
- gestione attività di formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza: il mancato adempimento degli obblighi di informazione, formazione (e, laddove previsti, di addestramento) dei lavoratori in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del loro trasferimento/cambio di mansione o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro potrebbero dare luogo a comportamenti errati idonei a compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- manutenzione di strutture, impianti, macchinari e apparecchiature;
- designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti, sorveglianza sanitaria;
- designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- individuazione del preposto o dei preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di competenza;
- manutenzione e gestione dei luoghi di lavoro e delle attrezzature;
- gestione degli appalti e dei sub-appalti.

All'interno delle aree sensibili considerate rilevano i seguenti processi sensibili:

- rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge: si tratta delle attività volte a garantire la conformità della Società a quella che è la normativa tecnica e le disposizioni di legge inerenti alle attrezzature, gli impianti, i luoghi di lavoro, gli agenti chimici, fisici e biologici presenti ed utilizzati in azienda;
- individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi: si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi finalizzata a: (i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; (ii) identificare le misure da attuare ed attuate

per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; (iii) definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività inerenti all'attuazione e gestione del "sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori", comprensive delle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria: si tratta dell'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionale e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori: si tratta della (i) gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché della (ii) gestione ed attuazione di piani sistematici di formazione, sensibilizzazione ed addestramento, affidati a persone qualificate, rivolti - con periodicità - a tutti i dipendenti, con un focus particolare verso quei soggetti che ricoprono ruoli particolari in azienda in tema di SSL, sia per la posizione assegnata all'interno dell'organizzazione aziendale che per la mansione loro affidata;
- attività di vigilanza sull'applicazione e sul rispetto da parte dei lavoratori delle procedure e delle istruzioni operative adottate: si tratta della gestione delle attività volte a garantire: (i) la corretta applicazione di politiche, programmi, procedure ed istruzioni in tema di SSL da parte dei lavoratori; (ii) la chiara definizione, comprensione, condivisione ed operatività delle responsabilità organizzative; (iii) l'identificazione degli eventuali scostamenti, la regolare attuazione delle conseguenti azioni correttive e la verifica della loro efficacia; (iv) l'identificazione ed il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
- attività di acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie: si tratta della gestione dell'attività volta a garantire il rilascio, il rinnovo e la raccolta della documentazione e/o delle autorizzazioni e/o delle certificazioni connesse all'esercizio dell'attività di **Semataf srl** ed obbligatorie per legge in materia di SSL e/o comunque richieste in forza di provvedimenti amministrativi;
- attività di periodica verifica dell'applicazione e dell'efficacia dei protocolli cautelari adottati da **Semataf srl**: si tratta della verifica sistematica e continua dei dati e/o degli indicatori SSL emergenti dalle "attività sensibili" della Società che consentono di tenere monitorata l'applicazione ed efficacia dei protocolli cautelari adottati;
- organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro: si tratta delle attività volte a garantire una struttura organizzativa aziendale che preveda sempre una "articolazione di funzioni" in grado di assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le funzioni aziendali che vengono qui di seguito precisate rivestono ruoli formali rilevanti nelle aree e nei processi sensibili considerati:

- **datore di lavoro**: definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.lgs. 81/2008 come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa";
- **preposti**: ovvero quelle persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- **lavoratori**: definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 81/2008 come le "persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione";
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP")**: definito dall'art. 2, comma 1 lett. f) d.lgs. 81/2008 come la "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi della Società";
- **addetti prevenzione incendi e gestione delle emergenze**: lavoratori formalmente designati e chiamati a gestire le situazioni di emergenza reali e potenziali in azienda;

- **addetti primo soccorso:** lavoratori formalmente designati ed incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso oltre che del mantenimento e della verifica dei presidi di primo soccorso;
- **medico competente:** definito dall'art. 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 81/2008 come quel professionista che è "in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del d.lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal d.lgs. 81/2008";
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche "RLS"):** definito dall'art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 81/2008 come la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro";
- **Responsabile del Sistema di Gestione:** è la persona formalmente incaricata di mantenere attivo il Sistema di Gestione. Tra i suoi compiti vi rientrano quelli di: (i) preparare e aggiornare la documentazione del Sistema di Gestione, garantendone il controllo, la registrazione e l'archiviazione, (ii) fornire alla Direzione tutti gli elementi ed i dati per valutare l'efficienza del Sistema di Gestione e promuovere eventuali azioni preventive e di miglioramento, (iii) pianificare e gestire periodicamente le verifiche ispettive del Sistema di Gestione, (iv) verificare la corretta gestione delle Non Conformità (NC) del Sistema di Gestione e delle azioni correttive/preventive che ne conseguono.

23.4 Casistica esemplificativa

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione, ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso, di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- mancata designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- mancata individuazione del preposto o dei preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di competenza

23.5 Principi generali di comportamento

In questo capitolo sono presentate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

23.5.1 AREA DEL FARE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- garantire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, il più ossequioso rispetto nonché la massima osservanza delle norme e delle procedure poste a tutela della sicurezza e della salute sul lavoro;
- attivare attività formali e ricorrenti, anche ulteriori rispetto a quelle obbligatorie per legge, finalizzate alla piena sensibilizzazione, mediante attività di formazione e informazione, di ogni dipendente circa la necessità del rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul lavoro verificando, altresì, l'effettività della consapevolezza di ciascuno rispetto ai rischi cui risulta esposto in relazione alle proprie mansioni specifiche;
- operare con prudenza, scrupolo, attenzione e diligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate;
- garantire la massima segregazione dei compiti tra coloro che all'interno dell'azienda rivestono ruoli formali tali da assumere decisioni, o avere ruoli di responsabilità, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed i soggetti che siano destinatari di obblighi formali di controllo sull'attività di tali soggetti;
- prendere, ciascuno in relazione alle proprie mansioni o alle mansioni dei soggetti sottoposti alla propria vigilanza, delle misure di sicurezza e delle procedure previste nel documento di valutazione dei rischi di cui si chiede più ossequioso rispetto;
- formalizzare un sistema strutturato e formalizzato finalizzato alla tempestiva segnalazione di situazioni che possono disporre, anche in emergenza, i lavoratori a rischio per la propria salubrità ed incolumità ed in relazione a tale sistema prevedere e assegnare ruoli e responsabilità in via preventiva;
- segnalare tempestivamente situazioni che impattino sul sistema di sicurezza aziendale astenendosi, ove necessario, dalla prosecuzione delle attività medesime;
- adottare sempre nei confronti di soggetti pubblici, soggetti di controllo, enti di verifica, formatori esterni, anche in sede di ispezione e/o sopralluogo, la più trasparente delle condotte garantendo compiuta collaborazione;
- mantenere un costante collegamento con il responsabile del servizio di prevenzione al fine di trasmettere alle autorità competenti, occorrendo, le tempestive comunicazioni previste dalla legge nonché per adempiere nei tempi stabiliti agli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria;
- garantire, in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione, il rispetto di ogni principio di salubrità nei luoghi di lavoro, estendendo tale valutazione anche alle attività rese nella forma del lavoro a distanza, nonché di garantire nell'organizzazione del lavoro l'utilizzo delle attrezzature conformi a legge e a disciplinari i tecnici assicurando sempre la scelta di metodi di lavoro e di produzione ispirati a massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori medesimi.
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- osservare, nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, tutte le necessarie ed opportune precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- in caso di trasferte all'estero, osservare i regolamenti aziendali e la legislazione degli Stati in cui ci si trova.

23.5.2 AREA DEL NON FARE

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25 septies del D. lgs. n. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- dare corso a comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies ovvero violare procedure aziendali o principi comportamentali che determinino analoghi effetti;
- modificare o utilizzare in modo non conforme, senza autorizzazione, eventuali dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- rimandare l'implementazione delle istruzioni operative esistenti al verificarsi di circostanze che la rendano necessaria;
- omettere le segnalazioni di incidenti mancati od occultare fatti e avvenimenti il cui verificarsi abbia costituito un pericolo potenziale per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato, come per esempio può essere un evento sismico o un principio di incendio;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- fare uso di sostanze alcoliche o stupefacenti nel corso delle attività lavorative;

23.6 Destinatarî interni della Parte speciale

Sono da ritenersi quali "destinatari" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- il Datore di Lavoro
- il Delegato del Datore di Lavoro
- il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione nominato dai datori di lavoro
- i preposti alla sicurezza nominati e formati
- gli addetti alla gestione delle emergenze e del primo soccorso
- il medico competente nominato
- il Rappresentante per la sicurezza eletto dai lavoratori

23.7 Protocolli specifici

- Tutte le attività e le procedure contemplate nel presente documento, nel DVR, nelle procedure di sistema devono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria deve essere effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- i livelli autorizzativi degli atti devono essere sempre documentati e ricostruibili;
- al verificarsi di un infortunio esso deve essere oggetto di approfondita valutazione per individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

In tema di valutazione dei rischi si richiede di:

- predisporre attività periodiche di aggiornamento della valutazione dei rischi nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- garantire sempre di attuare procedure finalizzate all'abbattimento del rischio che tengano in conto del massimo progresso tecnologico disponibile;

In tema di nomine e definizioni delle responsabilità:

- la gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro deve essere attribuita, conformemente alle norme di legge, a soggetti dotati di idonei requisiti tecnico-professionali sia all'atto dell'attribuzione dell'incarico, sia successivamente;
- l'attribuzione di specifiche responsabilità deve essere fatta in forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa;
- la delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto;

- nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni, devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, per come richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate;
- i soggetti designati o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 devono svolgere i compiti di sicurezza specificamente loro affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- deve essere garantita la cooperazione fra le varie funzioni aziendali e il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro, anche attraverso il RLS.

In tema di verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici:

- deve essere attuata la sorveglianza sanitaria;
- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnico-lavorativi, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, ferme restando le previsioni di cui all'art. 5 e ss. dello Statuto dei Lavoratori;
- gli accertamenti sanitari in corrispondenza di un cambio di mansione sono attuati dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale;
- sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente deve definire un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore e individuare le modalità di attuazione dei protocolli di sorveglianza sanitaria

In tema di informazione e formazione del personale generale e specifica:

Ferme restando le previsioni contenute nel DVR e nel Piano Gestione Emergenze, conformemente alle mansioni svolte deve essere fornita specifica informazione e formazione ai lavoratori, in occasione di assunzione (sui contenuti del D. Lgs. 81/2008 e sull'organizzazione della sicurezza e sui rischi specifici cui sono esposti) / trasferimento

/ cambiamento di mansione/ introduzione di nuove attrezzature o tecnologie/ introduzione di nuove sostanze e preparati nocivi.

L'informazione e la formazione devono riguardare le corrette modalità di espletamento degli incarichi: in particolare, deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione/formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a:

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale;
- misure e attività di prevenzione e protezione adottate;
- rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta;
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure ed attività che riguardano il pronto soccorso;
- la lotta antincendio;
- l'evacuazione dei lavoratori;
- RSPP e Medico competente;
- nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza;
- legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro deve essere monitorata e adeguatamente documentata, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

In tema di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti

Le attività di acquisto di attrezzature sono condotte previa valutazione dei requisiti di sicurezza delle stesse così come previste dalle normative vigenti ed applicabili in materia.

Le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di verifica e collaudo e ove necessario formazione del lavoratore.

In tema di manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti e definizione degli ambienti di lavoro:

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere utilizzati in conformità alle procedure, alle linee guida, ai manuali di istruzione; la manutenzione deve essere tempestiva per come consigliata dai produttori. Eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno essere opportunamente verificati.

Eventuali difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere rilevati il più rapidamente possibile e assunti gli opportuni provvedimenti per evitare pregiudizi ai lavoratori.

In tema di gestione delle emergenze devono prevedersi norme di comportamento specifiche da attuare in caso di incendio, terremoto, infortunio, esondazione ed altre calamità.

In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dei luoghi di lavoro occorre:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese;
- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività;
- compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- assicurarsi che tutte le parti terze che entrino nei luoghi di lavoro riconducibili alla società siano informate sui rischi per la salute e sicurezza in relazione ai luoghi in cui operano;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito anche "DUVRI") nei casi in cui vengano evidenziate attività interferenti. - astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti e dallo svolgere di propria iniziativa operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

23.8 Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato da Semataf srl

L'art. 30 del D. lgs. n. 81/08, letto in combinato disposto con il D. lgs. n. 231/01, stabilisce quali requisiti deve soddisfare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella specifica materia della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Invero, la norma, quivi letteralmente riportata, prevede che:

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. *Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*
 - a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
 - b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
 - c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
 - d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
 - e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
 - f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
 - g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
 - 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11

23.8.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	INFORMAZIONI DOCUMENTATE
PG02	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	AUDIT
PG03	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE NC, AC E AP
PG04	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	RIESAME DELLA DIREZIONE
PG06	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER
PG08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	VENDOR RATING, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PG09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE CANTIERI OPERATIVI
PG10	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ASPETTI SIGNIFICATIVI HSE
PG11	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	SORVEGLIANZA E MISURAZIONI
PG12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	PROGETTAZIONE E SVILUPPO
PO/01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE SITO GUARDIA PERTICARA
PO/05	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE
PO/07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	LAVORO IN AMBIENTI CONFINATI
PO/08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE PERMESSI DI LAVORO
PO/09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	LAVORI IN QUOTA
PO/10	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	LINEE GUIDA PER OPERAZIONI DI BONIFICA
PO/11	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	SOCCORSO MEDICO E GESTIONE INFORTUNI
PO/12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	MMC
PO/14	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	DPI

PO/16	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	VIABILITA'
PO/17	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	SOSTANZE PERICOLOSE
PO/18	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	SICUROMETRO
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
PEI	PIANO EMERGENZA INTERNO	PIANO DI EMERGENZA INTERNO

23.9 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

24. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES 1 DEL DECRETO)

Nella presente parte speciale si considerano i seguenti reati:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

24.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio"), introdotti nel corpus del D. Lgs. 231 del 2001 attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007, da considerarsi anche per le attività che svolgano nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono:

Ricettazione (art. 648 c.p.) Tale reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. Perché l'autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte, al fine di procurare a sé o a terzi un profitto.

In via meramente esemplificativa, il reato si configura nel caso in cui il dipendente della Società, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquisti, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (ad esempio, quando il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale reato si configura quando un soggetto, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'“occultamento” della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. La terza condotta punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità.

È richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e la volontà della realizzazione delle condotte sopra descritte.

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio può integrarsi nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali: a) nel caso dei beni, l'impiego degli stessi presso la Società (i.e. la ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati; b) nel caso del denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (i.e. l'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi di cui agli articoli che precedono, un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

L'"impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Le attività economiche e attengono ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

È richiesto il dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

A titolo esemplificativo, il delitto può integrarsi allorché i dipendenti della Società, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto (ove, ad esempio, all'esito della attività di controllo, risulti che le somme sono transitate su un conto intestato ad una Società o a persone fisiche segnalate) utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di Società di intermediazione.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il reato di c.d. autoriciclaggio punisce la condotta di chi, commettendo o concorrendo nella commissione del reato presupposto, in una seconda fase proceda anche al riciclaggio dei proventi illeciti.

Le astratte modalità di commissione del delitto di autoriciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto.

Tale reato si configura, quindi, quando un soggetto, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È esclusa la punibilità nel caso in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

24.2 La normativa antiriciclaggio

Lo scopo della normativa "antiriciclaggio", in linea generale, è quello di ostacolare o impedire tutte quelle attività che possano portare a confondere in modo non trasparente il percorso del denaro, la rintracciabilità delle operazioni economiche, la ricostruzione dei trasferimenti di provviste - vietando l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi per assicurare la ricostruzione delle operazioni - attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007), che prevede:

- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi: dal primo luglio 2020

e fino al 31 dicembre 2021 il divieto di trasferimento del contante per le operazioni di acquisti e vendite in Italia e all'Estero è, per singolo pagamento o transazioni frazionate ma collegate tra loro³, oltre i 2000 euro.;

- l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l'obbligo da parte dei soggetti elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto medesimo, i dati e i documenti, nonché di registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra Autorità competente;
- l'obbligo di segnalazione, da parte dei soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto, delle c.d. operazioni "sospette"⁴.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria (tra tali soggetti figurano, ad esempio: banche; Poste italiane; Società di intermediazione mobiliare (SIM); Società di gestione del risparmio (SGR); Società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- i professionisti, tra i quali si indicano: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

i revisori contabili;

- altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività (il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme), quali: recupero di crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, agenzie di affari in mediazione immobiliare.

24.3 Le tipologie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies 1 del decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Tale reato si verifica ogni volta in cui un soggetto utilizzi in modo indebito ed illegittimo, per trarne profitto e non essendone titolare, delle carte di credito o di pagamento ovvero acceda indebitamente a qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi ovvero utilizzi illecitamente e abusivamente altri strumenti di pagamento diversi dai contanti. Sono punite anche le condotte finalizzate ad ottenere i medesimi fini illeciti per il tramite di falsificazione o alterazione dei sistemi di pagamento di cui si è detto.

Rientrano in tale categoria, dunque, le carte di debito e credito oltretutto tutti quei sistemi anche virtuali a mezzo web e/o app che mediante modalità elettroniche siano finalizzate a compiere operazioni di acquisto e/o pagamento e che utilizzino codici e/o credenziali.

Con riguardo a tali ultimi sistemi si pensi a titolo di esempio a applicazioni come Satispay, Paypal, carte di credito virtuale, ovvero a tutti quei casi in cui i pagamenti avvengono a mezzo di dispositivi elettronici e/o smartphones.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Questo reato mira a prevenire la commissione di fatti quali quelli di cui alla fattispecie che precede.

³ Ove per operazioni frazionate si intendono quelle effettuate in un arco di temporale di 7 giorni.

⁴ Operazioni sospette: quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

In particolare punisce tutte quelle condotte che in qualche modo agevolino o facilitino per sé o per altri l'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Viene perseguito anche colui che non si limiti a condividere codici o credenziali ma che metta a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati. Ai fini che qui occupa sono anche rilevanti le condotte di concorso di agenti inseriti nel contesto aziendale con soggetti che tali codici detengono e mettano a disposizione e finalizzate ad acquisirne la possibilità di utilizzo indebito.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela [120-126] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) - [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

In ottica prudenziale, la società ha valutato di considerare tali fattispecie di reato come potenzialmente verificabili condividendo, quanto al sistema di controllo, i presidi relativi ai rati di riciclaggio.

24.4 Casistica esemplificativa

In caso di cliente e/o partner commerciale persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti.

Rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi di legge.

In caso di cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.

Assume altresì rilievo la connessione del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative cliente e/o partner commerciale-non persona fisica; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità.

Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.

Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al Destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Destinatario stesso.

Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulativa.

A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione).

Ogni qualvolta **Semataf srl** intenda intraprendere iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche a rischio o con soggetti che hanno sede/domicilio o residenza in determinate aree geografiche a rischio (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di "moralità" della controparte

di seguito indicati), deve essere effettuata un'attività di analisi per valutare il c.d. "rischio paese".

Rilevano a tal fine, la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell'attività svolta o comunque degli affari del cliente e/o del partner commerciale, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale di **Semataf srl**. Assume altresì particolare rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, i fenomeni di "economia sommersa" e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.

A tal fine, le Direzioni interne interessate nello svolgimento delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale del Modello, prima di intraprendere le predette iniziative economiche/commerciali, procedono alla consultazione delle liste nominative della mappa sul rischio terrorismo stilata dagli organismi internazionali competenti, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte.

Al fine di valutare i requisiti di moralità ed integrità della controparte, ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica o all'ente controparte (in quest'ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del Consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.).

Ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di "moralità" della controparte (ad es. perché appartenente ad uno Stato in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse, tramite apposita relazione scritta.

24.5 Aree sensibili

In relazione al reato di autoriciclaggio, assumono rilievo i rischi già trattati in relazione ai reati esaminati in diverse Parti Speciali del Modello, nella particolare prospettiva della suscettibilità dei reati medesimi di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità.

Tra i delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello, vanno richiamati, in particolare, i seguenti:

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla **Semataf srl** proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D. Lgs. 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, D. Lgs. 74/2000);

Si ritengono sensibili, e dunque rischio reato, quelle aree dell'attività aziendale ove potenzialmente possano verificarsi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio tutte in astratto ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nelle attività di **Semataf srl** o delle altre Società "del gruppo":

Sulla base di quanto evidenziato in sede di risk assessment, le aree di attività di **Semataf srl** ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale sono quelle che ineriscono:

- all'utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione;
- alla realizzazione di investimenti;
- alla pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragruppo, ivi compresi la conclusione ed esecuzione di contratti tra **Semataf srl** ed altre società del Gruppo;
- alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e/o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla **Semataf srl** ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Pertanto, le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che **Semataf srl** ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;
- Vendita di beni e/o servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento, gestione delle piccole casse etc.;
- Selezione, negoziazione e stipula ed esecuzione di contratti (acquisto e vendita);
- Selezione dei fornitori, negoziazione e stipula ed esecuzione di contratti (anche con riferimento a servizi professionali o a consulenze);
- Operazioni "societarie";
- Incassi e pagamenti e in genere flussi finanziari;
- Gestione della fiscalità aziendale (gestione degli adempimenti fiscali);
- Gestione dei crediti;
- Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;
- Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- Rapporti con i Fornitori a livello nazionale e internazionale.

24.6 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate

24.6.1 AREA DEL FARE

I Destinatari sono tenuti a:

- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- rispettare i termini e le modalità previsti dalla normativa applicabile per la predisposizione delle dichiarazioni annuali e per i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- effettuare qualunque tipo di pagamento elettronico o a mezzo di carte di debito e/o di credito o applicazioni informatiche nell'interesse della società in mancanza di adeguata documentazione di supporto ed al di fuori delle autorizzazioni per come alle procedure sulla gestione dei pagamenti;
- compiere operazioni di pagamento elettronico che presentino il rischio anche solo potenziale di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare strumenti elettronici per operazioni di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie ovvero analoghi strumenti che consentano di anonimizzare le chi le utilizza ed i beneficiari;
- effettuare mediante strumenti finanziari elettronici pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico/su conti correnti accessi presso istituti operanti in paesi ricompresi nelle black list/ in favore di società off-shore o con sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- acquistare beni (anche opere d'arte) per il tramite di sistemi di pagamento elettronici o a mezzo di app o a mezzo di sistemi di pagamento virtuali senza la preventiva autorizzazione del CDA.
- indicare una causale espressa nelle operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie e documentarle e registrarle in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e autoriciclaggio preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere e/o nei casi di import/export), garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

24.6.2 AREA DEL NON FARE

È fatto a tutti i Destinatari (compresi, per quanto di competenza, Partners commerciali, professionisti) assoluto divieto di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale o che, pur non costituendo di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale), avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti, anche tramite una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento;

- rendere dichiarazioni fiscali fraudolente volte ad evadere anche solo in parte il versamento dei tributi, impiegando i proventi dell'evasione per effettuare pagamenti o trasferimenti da un conto corrente all'altro, rendendo difficoltoso individuarne la provenienza delittuosa;
- effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto;
- ricevere o accettare la promessa di pagamento in contanti, in alcun modo, in alcuna circostanza, o compiere operazioni che presentino il rischio di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare contante o altri strumenti finanziari al portatore (fermo restando eventuali eccezioni dettate da esigenze operative/gestionali oggettivamente riscontrabili, sempre per importi limitati e comunque rientranti nei limiti di legge), per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché utilizzare conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite previsto dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico/su conti correnti accesi presso istituti operanti in paesi ricompresi nelle black list/ in favore di società off-shore o con sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
- emettere fatture o rilasciare documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- acquistare beni o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio;
- compiere operazioni di pagamento elettronico che presentino il rischio anche solo potenziale di essere implicati in vicende relative a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali;
- utilizzare strumenti elettronici per operazioni di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie ovvero analoghi strumenti che consentano di anonimizzare l'identità chi le utilizza ed i beneficiari;
- acquistare beni per il tramite di sistemi di pagamento elettronici o a mezzo di app o a mezzo di sistemi di pagamento virtuali senza la preventiva autorizzazione dei responsabili di funzione;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

24.7 Destinatarî della parte speciale

Sono da ritenersi quali "destinatari" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- Divisione Amministrazione, Finanza, Produzione e Acquisti;
- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione Ambiente e Costruzioni
- i sindaci
- la società di revisione

24.8 Protocolli specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito **ulteriori presidi operativi** a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze e gestione dei flussi monetari e finanziari e formazione del Bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo.

Acquisti/di beni-merci, servizi e consulenze/Vendita di beni-merci.

- gestione dell'albo fornitori con periodico monitoraggio delle prestazioni;
- separazione dei compiti tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze in accordo alle procedure già richiamate;
- tracciabilità delle verifiche effettuate nel processo di scelta dei fornitori/dei consulenti mediante documentazione scritta;
- conferimento degli incarichi a professionisti, consulenti, aziende di servizi e/o persone fisiche che curino anche gli interessi economico/finanziari della Società per iscritto, con specifica indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite, con contratto/lettera di incarico/ordine di acquisto redatti per iscritto, previa formale approvazione dei soggetti dotati di idonei poteri;
- limitazione all'utilizzo di contanti nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- verifica degli ordini di acquisto in termini di coerenza con il budget approvato;
- tracciamento e verifica qualitativa e quantitativa di tutti i beni in ingresso e verifica della documentazione a corredo dei beni in ingresso;
- controlli circa la corrispondenza tra ordini emessi, fatture ricevute e pagamenti effettuati;
- formalizzazione del processo di emissione dell'ordine di acquisto/il contratto, verifica della ricezione della merce/l'avvenuta erogazione del servizio e autorizzazione al pagamento.

Gestione dei Flussi monetari e finanziari:

- preventiva autorizzazione da parte del CDA per operazioni inerenti all'apertura/ chiusura dei conti correnti, richieste di finanziamenti o impiego di denaro in attività finanziarie ovvero conferimento per tale attività a soggetti preordinati in forza di specifiche procure;
- definizione di soglie quantitative di budget coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- verifica della coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, nonché dell'ubicazione dei conti correnti, in ottemperanza ai principi di comportamento sopra citati;
- effettuazione di pagamenti solo a saldo di fatture registrate come pagabili nel sistema contabile

24.9 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG03	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE NC, AC E AP
PG05	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALE
PG06	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	STAKEHOLDERS
PG08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	VENDOR RATING, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PG09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA PRODUZIONE
PG13	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ALTRE ATTIVITÀ AFFERENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. N. 231/01
POI017	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCEDURA BUDGET
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI
POI098	PROCEDURA DI GRUPPO	UTILIZZO CARTE DI CREDITO AZIENDALI
POI100	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE TESORERIA - INCASSI E PAGAMENTI
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
IO010	ISTR.OPER. DI GRUPPO	QUADRATURA COGE-COAN
IO024	ISTR.OPER. DI GRUPPO	RECUPERO CREDITI
IO025	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA
IO071	ISTR.OPER. DI GRUPPO	PREDISPOSIZIONE BILANCIO

24.10 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

25. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)

Sulla base delle attività sensibili rilevate nella fase di risk assessment (riportate nel relativo paragrafo del presente capitolo) i reati di seguito riportati sono stati ritenuti **potenzialmente configurabili** (nell'interesse o a vantaggio della società) nel Gruppo:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Per una maggiore e puntuale descrizione dei reati di cui sopra e delle modalità di configurabilità degli stessi si rimanda al "Catalogo dei reati" (**Allegato 01**).

25.1 Le attività sensibili ex art. 25 decies del D.Lgs 231/2001

Rilascio all'autorità giudiziaria di dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale: la Società potrebbe indurre i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

I mezzi per raggiungere il fine sono ravvisabili nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta/promessa di denaro, beni o altra utilità

Le associazioni logiche di dettaglio tra le attività sensibili e i reati presupposti, metodologicamente propedeutiche alla valutazione dei protocolli di controllo, sono contenute, dettagliatamente, nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile.

25.2 Principi generali di comportamento

25.2.1 AREA DEL FARE

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di outsourcing di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Si richiamano i protocolli specifici di cui alla Parte speciale relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione in quanto applicabili nonché le procedure ivi richiamate.

25.3 Sistema di controllo

Sono in particolare da ritenersi quali "destinatari interni" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco che segue nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- procuratori della società
- il Data Protection Officer (DPO)

25.4 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	VENDOR RATING, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
POI002	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDALE	GESTIONE DEL PERSONALE

POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
POI045	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA PER ACCESSO A FONDI AGEVOLATI
POI046	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI
POI047	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA
POI052	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE CON PA IN RELAZIONE ALLE GARE DI APPALTO
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE
POI084	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DATA BREACH
POI087	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI

25.5 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

26. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

26.1 Premessa ed elenco dei reati ambientali presupposti

Il D.lgs. 7 Luglio 2011 n. 121, nel venire a recepire la direttiva in materia di tutela penale dell'ambiente⁵, ha introdotto, all'interno del d.lgs. 231/2001 (in seguito anche il "Decreto"), l'**art. 25-undecies**, inserendo nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerosi illeciti ambientali già contenuti nel d.lgs. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti ed atmosfera) ed in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 07.02.1992 n. 150) e di misure a tutela dell'ozono atmosferico e dell'ambiente (Legge 28.12.1993 n. 549), oltre che due nuovi reati ambientali quali quelli previsti dall'art. 727-bis c.p. rubricato "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e dall'art. 733-bis c.p. recante "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

Successivamente, l'art. 1, comma 8, della Legge 22 maggio 2015 n. 68⁶ ha novellato il comma 1 dell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 estendendo il campo di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti a nuove fattispecie penali, di natura delittuosa, sia dolose che colpose, previste ai danni dell'ambiente, tra le quali si richiamano – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - il reato di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (rif. art. 452-bis c.p., art. 452-quater c.p. e art. 452-quinquies c.p.).

26.2 Le tipologie dei reati ambientali (art. 25-undecies)

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - [articolo modificato dalla Legge n. 137/2023 e dal Decreto Legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque

⁵ Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, in G.U.C.E. L del 6 dicembre 2008, n. 328

⁶ Legge 22 maggio 2015, n. 68 sui "Delitti contro l'ambiente", in G.U. del 28 maggio 2015, n. 122.

abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 82/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto fosse commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto fosse commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. Art. 6

1Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2

detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente

in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.1640

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

2. 3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Spedizione illegale di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) - [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) - [articolo modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo

esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrono le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) - [articolo introdotto dal Decreto Legislativo n. 21/2018, modificato dal Decreto Legge n. 116/2025 e dalla Legge n. 147/2025]

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel RENTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda RENTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-bis)

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda RENTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un

anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda RENTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda RENTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (D.Lgs n. 152/2006, art. 279)

(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi

dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs n. 202/2007, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs n. 202/2007, art. 9)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 3

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

(PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Abbandono di rifiuti in casi particolari (D.Lgs n.152/2006, art. 255-bis - [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025])

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Abbandono di rifiuti pericolosi (D.Lgs n.152/2006, art. 255-ter) - [articolo introdotto dal Decreto legge n. 116/2025]

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Combustione illecita di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 256-bis) - [articolo introdotto dal Decreto legge n. 116/2025]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato

Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs n.152/2006, art. 259-bis) - [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025 e modificato dalla Legge n. 147/2025]

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comune organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

L'Art. 452- septies del Codice Penale punisce chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. Questo reato è stato introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, per tutelare le funzioni di controllo ambientale e garantire la sicurezza sul lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) - [articolo introdotto dal Decreto Legge n. 116/2025]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

26.3 Definizioni

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia rischio (CSR).

Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

Commerciante di Rifiuti: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante o Intermediario.

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

Miscelazione di Rifiuti: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25 undecies del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente

26.4 Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di **Semataf srl**, risultano potenzialmente configurabili i rischi di commissione dei seguenti reati "reati presupposto":

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale);
- Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale);
- Impedimento del controllo (art. 452 septies codice penale);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies codice penale);
- Aggravante ambientale (art. 452 nonies codice penale);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549).

In tema ambientale la Società ispira il proprio agire:

- **al principio di prevenzione**, adottando misure volte ad impedire o a limitare al massimo impatti ambientali negativi prima che si verifichino anziché adottare soluzioni successive di tipo risarcitorio o riparatorio;
- **al principio di precauzione**, limitando i rischi ogni volta che gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno siano stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, ma tale valutazione non consenta di determinare il rischio con una sufficiente certezza.

26.4.1 | REATI AMBIENTALI LA CUI COMMISSIONE NELL'INTERESSE O A VANTAGGIO DI SEMATAF SRL È ESCLUSA

È esclusa l'astratta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio di Semataf srl, dei seguenti reati, essendo i medesimi totalmente estranei all'oggetto sociale e alla sua sfera di attività:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- bis codice penale);
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art.137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

26.5 Le attività sensibili

Ai fini della individuazione di eventuali Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui settori in cui la **Semataf srl**, estrinsecando la propria attività, potrebbe, attraverso propri amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori, sindaci o partner contrattuali, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati.

A seguito dell'analisi, si è distinto tra reati ambientali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio della **Semataf srl** è astrattamente esclusa ed altri reati ambientali che, al contrario, potrebbero, in via di ipotesi, essere commessi ad opera dei Destinatari del Modello.

In relazione a questi ultimi, si è valutato il livello di rischio, avuto riguardo alle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Ai fini della presente Parte Speciale, le aree di attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti di cui all'art. 25-undecies del Decreto, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

- utilizzazione di risorse idriche e scarico acque reflue;
- gestione dei rifiuti;
- emissione gas in atmosfera;
- gestione di attività da parte di **Semataf srl**, anche in partnership con soggetti terzi.

Più in particolare con riguardo a:

Area B: acque

- Scarichi industriali;
- Scarichi industriali pericolosi;

Area C: rifiuti

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti pericolosi;
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Realizzazione e gestione di discarica;
- Realizzazione e gestione di discarica, destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Miscelazione rifiuti;
- Formulare per rifiuti non pericolosi;
- Intermediazione di rifiuti;
- Gestione rifiuti radioattivi;
- Importazione, esportazione, vendita, esportazione per vendita e trasporto conto terzi;
- Trasporto di rifiuti pericolosi in regime RENTRI;
- Gestione del RENTRI.

Area D: inquinamento/bonifica.

- Inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali/sotterranee;
- Attività di bonifica;
- Attività di bonifica a seguito di inquinamento da sostanze pericolose;
- Inquinamento con sostanze pericolose.

Area E: emissioni in atmosfera

- Emissioni in atmosfera nei limiti consentiti da autorizzazioni o della legge;
- Cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono.

26.6 Destinataria della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della **Semataf srl** (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse di **Semataf srl**;

fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse di **Semataf srl**.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente paragrafo, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- in materia di "Rapporti con i soggetti istituzionali";
- in materia di "Rapporti con i fornitori";
- in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e dei consulenti esterni".

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di prevedere all'interno della società i seguenti strumenti:

Area B

Autorizzazione Amministrativa allo scarico di sostanze pericolose: la società dispone delle autorizzazioni necessarie allo scarico di sostanze definite pericolose in base alla tabella 5 e 3A allegato 5 parte 3 Codice Dell'Ambiente.

Autorizzazione Amministrativa allo scarico di sostanze non pericolose: la società dispone delle autorizzazioni necessarie allo scarico di sostanze non pericolose.

Valori limite: la società ha adottato adeguate misure per il controllo dei livelli limite di sostanze specifiche di cui alla tabella 5 allegato 5 parte III del Codice dell'Ambiente.

Elenco sostanze pericolose: la società ha adottato ed adeguatamente diffuso un elenco delle sostanze di cui risulta vietato lo sversamento secondo quanto disposto dal Codice dell'Ambiente.

Clausole Contrattuali: la società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di partner e fornitori.

Area C

Autorizzazione ambientale: la società dispone delle adeguate autorizzazioni per l'esercizio delle attività di trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso i Ministeri competenti.

Catalogo Europeo Rifiuti: la società ha adottato adeguate misure per classificare i rifiuti con i codici identificativi imposti dal Ministero dell'Ambiente.

Formulario e Registro di Identificazione dei rifiuti: la società ha adottato il formulario per l'identificazione dei rifiuti.

Controlli formulario: la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del formulario.

Controlli registro: la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del registro.

Notifica: la società effettua regolare notifica alle autorità competente in caso di spedizione dei rifiuti.

Documento di accompagnamento: la società ha dotato tutti i mezzi di trasporto e raccolta rifiuti dei documenti di accompagnamento.

Impianti autorizzati: la società effettua regolari controlli sugli impianti a cui vengono destinati i rifiuti.

Specifici divieti: sono stati adottati adeguati strumenti per prevenire la miscelazione dei rifiuti identificati come pericolosi.

Deroghe: la società dispone dell'adeguata autorizzazione in deroga alla miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Specifici divieti: sono stati adottati adeguati strumenti per evitare il deposito dei rifiuti sanitari.

Area D

Concentrazioni Soglia di Rischio: la società ha adottato adeguati strumenti per la misurazione delle concentrazioni nel suolo/sottosuolo, secondo quanto stabilito dal Codice dell'Ambiente.

Progetto di Bonifica: sono stati predisposti adeguati strumenti per l'espletamento degli obblighi imposti dalla legge durante l'iter autorizzativo di notifica.

Clausole Contrattuali: la società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di partner e fornitori.

Area E

Autorizzazione Amministrativa alle emissioni in atmosfera: la società dispone delle autorizzazioni necessarie.

Valori limite: la società ha adottato adeguate misure per il controllo dei livelli limite di sostanze specifiche di cui all'Allegato I, parte V del Codice dell'Ambiente.

Censimento: la società ha un censimento delle apparecchiature o altro che contengono sostanze lesive, con indicazione del periodo di cassa e del relativo piano di smaltimento.

La **Semataf srl** è altresì dotata di un Sistemi di Gestione Ambientale Certificato ed in conformità ISO 14001:2015, nel rispetto delle procedure presenti all'interno del manuale di Gestione Ambientale.

Inoltre, ed in linea generale, anche per il tramite del sistema di gestione:

A) La Società:

- definisce risorse, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale;
- rispetta la normativa ambientale applicabile, tenendo continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative;
- opera scelte di sviluppo e di investimento tenendo in considerazione e limitando i potenziali impatti sul territorio e sull'ambiente;
- definisce i ruoli e le responsabilità dei dipendenti coinvolti nella gestione dei formulari;
- garantisce che le attività in oggetto siano svolte con i poteri conferiti e nel rispetto dei limiti attribuiti a mezzo di deleghe e procure vigenti;
- gestisce efficacemente e tiene sotto controllo le attività implicate nella produzione, commercializzazione, recupero di rifiuti di qualunque genere e garantire un corretto trattamento degli stessi;
- monitora, analizza e valuta periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività e/o di nuove attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e controllo;
- informa, forma e sensibilizza il personale affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali, in applicazione delle procedure e secondo comportamenti coerenti con la Politica Ambientale;
- utilizza le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
- fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione sui reati ambientali;
- fornisce adeguata istruzione ed assistenza ai fornitori di servizi connessi con la gestione ambientale;
- comunica ai responsabili delle funzioni di appartenenza ogni informazione relativa a situazioni a rischio di impatto ambientale o situazioni di emergenza dalle quali possa scaturire la commissione dei reati ambientali, da parte di soggetti interni od esterni all'organizzazione;
- avvisa le Autorità competenti di eventi di inquinamento o del pericolo di inquinamento fornendo tutte le informazioni ad essi relative;
- segnala ai soggetti competenti la mancata restituzione da parte del destinatario dei rifiuti, della copia del formulario di identificazione rifiuti debitamente firmata;
- sanziona eventuali violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti.

B) I Destinatari, in via diretta, e gli altri Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, si attengono ai seguenti principi generali di condotta:

- rispettano la normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- rispettano tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e quelle in materia di prevenzione della pubblica incolumità;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni ed ai mezzi forniti o predisposti dalla Società, adottano comportamenti prudenti, corretti, trasparenti e collaborativi per la salvaguardia dell'ambiente;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro al fine di evitare problematiche in materia ambientale;
- favoriscono il continuo miglioramento delle prestazioni in tema di tutela dell'ambiente, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia e dell'efficienza delle misure implementate;
- si adoperano prontamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- contribuiscono all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare l'ambiente durante il lavoro;

- accertano, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- aggiornano periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

È fatto loro espresso divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie sopra richiamate;
- compiere azioni o tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti, anche colposi, idonei a cagionare un danno o un pericolo per la salute delle persone, per l'equilibrio dell'ecosistema e dell'ambiente;
- attuare condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- utilizzare impianti o apparecchiature in violazione delle disposizioni normative in materia ambientale;
- abbandonare o depositare rifiuti in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali o sotterranee;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, o pericolosi con non pericolosi;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti e, in genere, qualsiasi documentazione in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- ostacolare o impedire l'accesso ai siti della Società da parte di soggetti incaricati del controllo.

26.7 Principi procedurali specifici

Ad integrazione delle regole comportamentali di sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati ambientali:

- verificare il rispetto della normativa al fine della protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- verificare il rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e quelle in materia di prevenzione della pubblica incolumità;
- verifica, in sede di affidamento delle attività di trasporto rifiuti alle imprese autorizzate: i) della validità dell'autorizzazione; ii) della tipologia e della targa dei mezzi; iii) dei codici CER oggetto di autorizzazione;
- verificare l'inserimento nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società si riserva il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, le certificazioni e le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- definire modalità operative di gestione di rifiuti relativamente alla gestione di situazioni straordinarie derivanti da emergenze sanitarie (come nel caso dell'epidemia da Covid-19);
- effettuare la caratterizzazione e classificazione dei rifiuti tramite identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti e verifica, rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione degli stessi riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti medesimi dalla normativa vigente;
- effettuare le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- contrattualizzazione per iscritto del conferimento dell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte di soggetti terzi dotati di idonei poteri;
- verificare la corretta tenuta del registro rifiuti e dei relativi formulari;
- effettuare verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera;

- prevedere modalità e criteri per il censimento degli eventuali asset contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto;
- definire adeguati piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali;
- movimentare i rifiuti in condizioni di massima prevenzione ambientale;
- prevedere, qualora applicabili, modalità di esecuzione di controlli sugli impianti (es. condizionamento, caldaie) e gli eventuali altri presidi posti a tutela dell'ambiente (es. estintori), nonché sui prodotti acquistati (es. estintori) in relazione ai requisiti ambientali pertinenti alla conformità degli impianti alla normativa vigente (ad es. dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, marcatura CE, ecc.);
- identificare chiaramente i diversi soggetti aziendali responsabili della gestione dei rapporti con Enti Pubblici in occasione di ispezioni per la verifica del rispetto delle normative applicabili ed eventualmente conferire loro apposita delega o procura;
- garantire che le attività relative alla gestione delle verifiche ispettive siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri, secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- nel corso dell'ispezione, prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti. In particolare, mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire, previo consenso del responsabile incaricato di interloquire con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, formalmente investiti di idonei poteri, secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- assicurare che atti, richieste, comunicazioni formali o verbali relativi ad attività ispettiva svolta dalle Pubbliche Amministrazioni siano sottoscritti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in tal senso, in base al sistema di deleghe definito dalla società, ovvero ad ordini di servizio od altri atti interni;

Nel dettaglio

1) in relazione alla gestione delle emergenze e degli eventi accidentali, la Società:

- prevede specifiche procedure per la gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti;
- prevede la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;
- prevede il riesame periodico e l'eventuale revisione della stessa procedura a valle del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza.

2) In relazione alla Gestione dei Rifiuti, la Società:

- si adopera per una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;
- provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
- affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate.

A tal riguardo, in particolare verifica:

in sede di affidamento delle attività di smaltimento o di rifiuti a imprese autorizzate:

- l'autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto);
- eventuale autorizzazione allo stoccaggio;
- autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento.

in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate:

- la data di validità dell'autorizzazione;
- l'autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse nonché la tipologia e la targa del mezzo;
- l'autorizzazione per eventuale trasporto ADR;
- la regolare tenuta della documentazione necessaria alla Gestione dei Rifiuti tra cui il registro di carico e scarico che, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, deve essere compilato in modo corretto e veritiero, astenendosi dall'attuare operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:

- le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
- i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;
- i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
- la segnalazione da effettuare alle Funzione competente e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti;
- si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio al fine di valutare periodicamente
- l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

Con riguardo alle attività specifiche di **Semataf srl**, e fermo quanto precede, la Società intende esplicitare un preciso protocollo nei termini che seguono:

26.8 Protocollo reati ambientali

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti e i dirigenti/responsabili delle divisioni operative nelle aree a maggiore rischio-reato, tra le quali rientrano le seguenti:

- Divisione Ambiente e Costruzioni;
- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione Amministrazione, Finanza, Produzione e Acquisti.

Per quanto riguarda le attività sensibili inerenti all'utilizzo di risorse idriche e scarico acque reflue **Semataf srl** ha altresì elaborato le seguenti procedure interne che si ritengono qui richiamate:

- scarico delle acque reflue industriali nel depuratore comunale;
- utilizzo di vasche di raccolta per lo stoccaggio delle acque reflue provenienti da stabilimenti non direttamente collegati ai depuratori;
- controllo sull'approvvigionamento e sullo smaltimento delle acque domestiche ed industriali attraverso procedure di campionamento ed analisi affidate a società terze;
- costante attività di reporting alle/dalle società incaricate dei controlli necessari al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico fognario. **Semataf srl** ha inoltre adottato le seguenti misure precauzionali:
- prevalente ricorso a mezzi meccanici per le procedure di pulitura/manutenzione delle autoclavi e dei serbatoi;
- minimo ricorso a sostanze detergenti di natura chimica;
- eliminazione delle farine fossili;

- al fine di eliminare o minimizzare qualsiasi rischio (anche solo potenziale) di inquinamento, contaminazione o diverso danno ambientale è previsto:
- ove occorrente l'espletamento di dettagliate analisi volte ad accertare la concretezza del pericolo ambientale/rischio di contaminazione;
- l'isolamento della perdita e/o l'impedimento del deflusso delle sostanze pericolose.

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui sopra, i partner contrattuali o collaboratori esterni incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento anche a prescindere da specifici impegni recepiti nei contratti conclusi con **Semataf srl**, saranno tenuti a:

- rispettare ogni legge, regolamento e disposizione in materia ambientale tempo per tempo vigente e applicabile all'attività svolta;
- astenersi da ogni comportamento integrante una delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-undecies del Decreto;
- astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ambientale rientranti tra quelle contemplate dall'art. 25-undecies del Decreto, possano potenzialmente diventarli, o favorirne la commissione;
- dotarsi di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;
- osservare i precetti contemplati nei predetti modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale.

Nei contratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza delle prescrizioni in materia ambientale costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza di **Semataf srl**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, **Semataf srl** - e, per essa, in particolare, i destinatari del presente Parte Speciale I – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni e società appaltatrici nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti precetti.

Si richiamano, per quanto di attinenza, i presidi di cui alle Parti Speciali in tema di criminalità, in tema di riciclaggio, in tema di tributari e in tema di industria.

26.9 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG/13	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE AL MODELLO 231
PG01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	INFORMAZIONI DOCUMENTATE
PG02	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	AUDIT
PG03	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE NC, AC E AP
PG04	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	RIESAME DELLA DIREZIONE
PG06	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER
PG08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	VENDOR RATING, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PG09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE CANTIERI OPERATIVI
PG10	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ASPETTI SIGNIFICATIVI HSE
PG11	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	SORVEGLIANZA E MISURAZIONI
PO/04	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE RIFIUTI
PO/10	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	LINEE GUIDA PER OPERAZIONI DI BONIFICA
PO/13	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	RISORSE ENERGETICHE
PO/15	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	EMISSIONI ACUSTICHE

PO/17	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	SOSTANZE PERICOLOSE
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
POI047	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON PA IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA
POI051	PROCEDURA DI GRUPPO	RISCHI 231 IN MATERIA AMBIENTALE
POI060	PROCEDURA DI GRUPPO	SVILUPPO DELLE COMPETENZE
POI085	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE INGRESSI PERSONALE TERZO
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

26.10 Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

27. IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-DUODECIES)

I reati contro la personalità individuale considerati nella presente parte speciale possono essere attuati come veicolo per ottenere “altri” e “indiretti” vantaggi per la Società.

In questo senso essi possono essere **strumentali alla commissione di ulteriori e diversi reati** ed avere finalità per esempio corruttive (es. favoreggiamento della prostituzione minorile a vantaggio di un Pubblico Ufficiale nell'ambito di un disegno corruttivo).

27.1 Le tipologie di reato.

- Contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Si rimanda, per l'esame testuale delle suddette norme e per il dettaglio delle sanzioni applicabili all' Ente, il catalogo dei reati di cui all'Allegato 1) alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

I reati in esse contemplati sono:

a) Prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.) Questo reato si verifica quando taluno recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto oppure ne favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione ovvero altrimenti ne tragga profitto. Tale norma sanziona, inoltre, chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

b) Pornografia minorile (art. 600 ter, c.p.) Questo reato si verifica quando taluno, sfruttando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni o spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli ne tragga altrimenti profitto.

La fattispecie punisce anche chiunque faccia commercio del materiale pornografico e chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Infine, tale norma sanziona chiunque assista a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

c) Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, c.p.) Questo reato si verifica quando taluno, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

d) Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p., introdotto dalla l. 38/2006)

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti (600-ter e 600-quater) si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. In tal caso la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

e) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, c.p.) Questo reato si verifica quando taluno organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

i) Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Il reato punisce chiunque:

- recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituiscono aggravante specifica:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

l) Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Il reato punisce i partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché “la propaganda, l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto), di cui all'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/1998 ANCHE COMMESSO IN MODALITA' TRANSNAZIONALE (L. 146/2006, recante “Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale” che aveva previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale) - [articolo modificato dalla Legge n. 187/2024]

Si rimanda, per l'esame testuale della suddetta norma e per il dettaglio delle sanzioni applicabili all'Ente, il catalogo dei reati di cui all'Allegato 1) alla Parte Generale del Modello Organizzativo.

Quanto ai reati in esse contemplati, il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha inserito all'art. 25-duodecies l'**art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998**, che si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrono specifiche aggravanti quali:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del Codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è, quindi, configurabile quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

L'art. 25 duodecies prevede poi, quale reato presupposto, **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 d.lgs. 286/1998** - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), relativamente a **chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente** (come meglio dettagliato nell'Allegato 1) alla Parte Generale).

Tale reato rileva anche se commesso in modalità transazionale, giusto il disposto di cui alla L. 146/2006.

Per quanto concerne i c.d. "**reati transnazionali**", la relativa definizione è contenuta nell'art. 3 della Legge 146/2006, secondo cui è tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato".

La norma prevede che sussista la fattispecie di reato quando sia presente anche almeno uno dei seguenti requisiti:

"sia commesso in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato" ovvero "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Non rileva, ai fini del D. Lgs. 231/2001, il reato occasionalmente transazionale.

La responsabilità ex 231/2001 di un ente può, quindi, realizzarsi quando i reati si attuano, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, attraverso contatti con una realtà criminale organizzata.

27.2 Aree sensibili

Si ritengono sensibili, e dunque rischio reato, quelle aree dell'attività aziendale ove potenzialmente possano verificarsi i reati di cui alla presente parte speciale in astratto ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nelle attività di **Semataf srl** o delle altre Società "del gruppo":

Si individuano in ogni caso le seguenti aree sensibili:

- Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative;
- Selezione e assunzione e gestione del Personale.
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con professionisti terzi, consulenze esterne.
- Gestione di attività di tipo commerciale, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.
- Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

27.3 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono indicate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando ad essi la propria condotta nel compimento delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le adattano

al livello dei rischi-reato individuato. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

27.3.1 AREA DEL FARE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati nella Parte Generale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato individuati.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno delle unità produttive

I Destinatari della presente Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le fasi inerenti alla sottoscrizione di contratti di appalto e di autorizzazioni al subappalto con società private;
- osservare scrupolosamente le disposizioni di legge vigenti in materia;
- verificare l'esistenza di requisiti di regolarità di soggiorno per i cittadini di paesi terzi all'Unione Europea;
- pretendere con specifiche clausole contrattuali analoga osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia da parte di fornitori di servizi, appaltatori e subappaltatori;
- predisporre e conservare la documentazione prevista dalle procedure interne in materia di gestione dei rapporti contrattuali con fornitori di servizi, appaltatori e subappaltatori
- considerare prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto ad ogni altra valutazione, anche di carattere economico;
- gestire in modo trasparente i rapporti con consulenti, partner, fornitori e in genere soggetti terzi.

Tutti i destinatari devono seguire i seguenti principi procedurali specifici:

- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi Partner o Fornitori, e la relativa contrattualizzazione, deve essere svolta in maniera rigorosa e con particolare attenzione al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione dei sopra richiamati reati presupposto, anche tramite predisposizione di specifiche clausole contrattuali;
- in caso di assunzione diretta di personale da una agenzia di somministrazione lavoro deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale nonché il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- tutti gli esponenti aziendali devono rispettare le specifiche previsioni contenute nel Codice Etico volte a contrastare comportamenti configurabili quali reati della presente Parte Speciale;
- devono essere utilizzati strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da settore che impediscano l'accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- si deve richiedere l'impegno dei Destinatari al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner è tenuto ad informare immediatamente l'ODV di tale anomalia;
- la società disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";

- la pubblicazione di contenuti sul sito aziendale e/o sui social network deve essere preventivamente vagliata al fine di accertare che gli stessi non siano inadatti ai minori o comunque in contrasto con i valori che la Società persegue.

27.3.2 AREA DEL NON FARE

È fatto assoluto divieto a tutti i Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25-quinquies, art. 25 terdecies e art. 25-duodecies del Decreto);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- diffondere, tramite media, il sito internet della Società e/o i social network immagini, documenti o altro materiale non adatto ai minori, nonché materiale pedopornografico;
- assumere o impiegare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero in possesso di un permesso scaduto, per il quale non sia stato richiesto il rinnovo, revocato o annullato alle condizioni costituenti aggravante ai sensi dell'art. 22, comma 12 bis, del d.lgs. 286/1998 sopra richiamato;
- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- favorire la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sopra citato;

I Destinatari sono inoltre tenuti a:

- considerare prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto ad ogni altra valutazione, anche di carattere economico;
- gestire in modo trasparente i rapporti con consulenti, partner, fornitori e in genere soggetti terzi.

In particolare, è fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto della società.

Riguardo alle attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative minori, rispettare la procedura aziendale che definisca le modalità di gestione delle visite di scolaresche ed altre attività che coinvolgono direttamente minorenni (es. visite guidate didattiche presso impianto di Guardia Perticara).

In tale contesto e nello specifico è fatto espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori e/o utilizzo dello stesso attraverso gli strumenti aziendali;
- fornire documentazione fotografica dei minori intervenuti a nessun titolo al personale della società;
- ricorrere alla riproduzione di audio-visivi, anche ai soli fini educativi, che non siano stati appositamente autorizzati dalla funzione interna deputata alla approvazione della visita e dal docente/accompagnatore.

27.4 Destinatari della parte speciale

Sono da ritenersi quali "destinatari" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)

- Il Direttore del Personale (figura individuata a livello di Gruppo il cui rapporto è gestito secondo contratto di service sottoscritto tra le parti.

27.5 Protocolli a presidio dei rischi-reato

- La selezione delle controparti destinate a fornire i servizi, siano essi Partner o Fornitori, e la relativa contrattualizzazione, deve essere svolta in maniera rigorosa e con particolare attenzione al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli che esponano la Società al rischio di coinvolgimento nella commissione dei sopra richiamati reati presupposto, anche tramite predisposizione di specifiche clausole contrattuali;
- in caso di assunzione diretta di personale da una agenzia di somministrazione lavoro deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale nonché il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- tutti gli esponenti aziendali devono rispettare le specifiche previsioni contenute nel Codice Etico volte a contrastare comportamenti configurabili quali reati della presente Parte Speciale;
- devono essere sviluppati presidi specifici che impediscano l'accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile (regolamenti, strumenti di "content filtering");
- nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli l'impegno al rispetto, e le conseguenze della violazione da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico;
- chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner è tenuto ad informare immediatamente l'ODV di tale anomalia;
- la Società deve disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- la pubblicazione di contenuti sul sito aziendale deve essere conforme ai regolamenti aziendali e ai principi del Codice Etico.

In particolare, i Soggetti apicali deputati alla selezione del personale ovvero facenti parte della Divisione Amministrazione, Finanza, Ambiente e Costruzioni saranno tenuti a:

- osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori stranieri impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
- registrare il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia alla **Semataf srl** del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il responsabile della Risorse Umane dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'ODV, all'Amministratore della **Semataf srl** il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella assunzione e selezione del personale;
- prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino le regole e i protocolli di condotta adottati da **Semataf srl** in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, richiedere alle società appaltatrici o alle agenzie somministratrici, di fornire tutti gli schedari dei lavoratori impiegati e laddove questi ultimi fossero stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo, rilascio della ricevuta postale attestante la

richiesta di rinnovo; in difetto, il responsabile delle Risorse Umane ovvero della Divisione Amministrazione della **Semataf srl** dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'ODV, all'Amministratore della **Semataf srl** il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;

- archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della **Semataf srl**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la **Semataf srl** - e, per essa, in particolare, i destinatari del presente protocollo di condotta - dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.

27.6 Modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo sull'impiego di cittadini terzi irregolari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili.

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti e i dirigenti/responsabili delle seguenti divisioni:

Divisione Amministrazione, Finanza, Ambiente e Costruzioni.

27.6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE PROVENIENTE DA PAESI TERZI

Fatto salvo quanto già precedentemente esposto, il contratto di assunzione del personale proveniente da Paesi terzi conterrà un'attestazione circa la regolarità del soggiorno dei candidati dipendenti.

A questi ultimi potrà eventualmente essere richiesta l'allegazione di una copia del permesso di soggiorno corredata da un'attestazione di assenza di condanne in sede penale ovvero di procedimenti e/o carichi penali pendenti.

Il responsabile della Divisione Amministrazione dovrà sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi impiegati sincerandosi che i permessi medesimi non risultino scaduti, vengano rinnovati nei tempi di legge e non siano stati revocati od annullati.

27.6.2 COLLABORAZIONI ESTERNE CON CITTADINI DI PAESI TERZI

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti) provenienti da Paesi terzi, devono essere improntate ai criteri ed agli obiettivi già richiamati.

Ai fini della prevenzione della fattispecie di reato di cui all'art. 25-duodecies del Decreto, anche nell'ambito di una collaborazione occasionale od estemporanea, il responsabile della Divisione Amministrazione potrà sempre richiedere la produzione di documenti atti a comprovare il regolare soggiorno in Italia del candidato collaboratore.

Resta ferma la vigilanza sulla regolare validità dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori cittadini di Paesi terzi.

L'attività di vigilanza che dovrà essere esperita dai soggetti summenzionati si sostanzierà nella costante verifica dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori esterni, nel controllo sul tempestivo rinnovo dei permessi stessi, nonché sulla inesistenza di provvedimenti, comunque, atti ad inficiarne la validità (es: revoche od annullamenti).

L'organo amministrativo, su proposta dell'ODV, potrà predisporre appositi sistemi di controllo atti a garantire la sussistenza in capo ai soggetti dipendenti o collaboratori del requisito del regolare soggiorno in Italia.

27.7 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI
PG06	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	STAKEHOLDERS
PG14	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ICT
POI002	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE RISORSE UMANE
POI049	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA
POI054	PROCEDURA DI GRUPPO	ESECUZIONE DUE DILIGENCE
POI060	PROCEDURA DI GRUPPO	SVILUPPO DELLE COMPETENZE
POI065	PROCEDURA DI GRUPPO	ANTICORRUZIONE
POI105	PROCEDURA DI GRUPPO	WHISTLEBLOWING - SISTEMA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

27.8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

28. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUEDECIES)

Il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, c.d. DL Fiscale, ha previsto l’inclusione di una serie di reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di recepimento della direttiva (UE) 2017/1371, cd. Direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale che, tra le altre cose, ha incluso le frodi IVA connotate da gravità tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, la stessa si applica ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA, laddove per “gravi” la norma intende azioni od omissioni di carattere intenzionale connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione e che comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro.

In particolare, per quanto riguarda le fattispecie di reati tributari, si segnala che sono stati introdotti, nell’ambito del medesimo art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231 i seguenti illeciti: i) dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 4 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 300 quote; ii) l’omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 5 D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote; iii) l’indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere (art. 10 quater D. Lgs. 74/2000), punita con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Tali reati rilevano ai fini della disciplina 231 solo qualora siano commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell’UE al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. Inoltre, si sottolinea che il decreto di recepimento della direttiva PIF, con riferimento ai reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, ha introdotto la punibilità anche del delitto tentato, sempre se tali illeciti sono compiuti in ambito transnazionale (all’interno dell’Unione Europea) e al fine di evadere l’IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di euro. Per il complesso delle nuove fattispecie di reati tributari inseriti nel Decreto 231, è poi previsto un aumento di un terzo della sanzione se, a seguito della commissione del reato, l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Inoltre, è prevista l’applicabilità all’ente responsabile per le nuove fattispecie di reato delle seguenti sanzioni interdittive, previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001: i) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 9, co. 2, lett. c); ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi (art. 9, co. 2, lett. d); iii) divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, co. 2, lett. e).

Infine, per effetto dell’inserimento dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sarà d’ora in poi applicabile alle imprese, per espressa previsione normativa, sia la confisca diretta che quella per equivalente del prezzo o profitto del reato, di cui all’art. 19, del decreto 231. Si tratta di una misura obbligatoria in caso di condanna, sottratta dunque al libero apprezzamento del giudice.

Di seguito le fattispecie di reato in esso richiamate:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020] [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D. Lgs. n. 87/2024].

Si descrivono qui di seguito le principali fattispecie di reato richiamate dal Decreto all’art. 25-quinquiesdecies.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore a dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
- 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
- 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

28.1 Le aree Sensibili

Si ritengono sensibili, e dunque rischio reato, quelle aree dell'attività aziendale ove potenzialmente possano verificarsi i reati di cui alla presente parte speciale in astratto ricomprendibili, direttamente o indirettamente, nelle attività di **Semataf srl** o delle altre Società "del gruppo":

Si individuano i seguenti processi sensibili:

- Definizione e gestione delle politiche fiscali e delle relative procedure interne;
- Gestione della contabilità (fatturazione attiva e passiva);
- Gestione degli adempimenti dichiarativi (IRES, IRAP e IVA);
- Calcolo e pagamento delle imposte tramite Modello F24;
- Acquisti di beni, servizi e consulenze (approvvigionamenti);
- Vendita di beni e servizi;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione degli investimenti;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Cessione e dismissione di asset aziendali;
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, archiviazione dei documenti contabili.

- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi;
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Rapporti con il consulente esterno in materia fiscale;
- Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia tributaria;
- Gestione del personale;
- Gestione dei sistemi informativi;
- Gestione dei finanziamenti

Eventuali integrazioni potranno essere disposte dal CDA che dovrà individuare le relative ipotesi e definire gli opportuni provvedimenti operativi.

28.2 Casistica esemplificativa

- Operazioni simulate ovvero inesistenti in tutto o in parte, avvalendosi tramite registrazione nelle scritture contabili, ad esempio, delle fatture riferite ad operazioni in tutto o in parte inesistenti, ad esempio emesse dal proprio simulato fornitore relative a beni e/o servizi in realtà mai acquistati.
- Consentire ad un soggetto terzo l'evasione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, con operazioni simulate di compra vendita ovvero emettendo fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o omettendo qualsiasi attività di versamento IVA/imposte dirette e di dichiarazione IVA e dei redditi.
- Indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, col fine specifico di ottenere un pagamento parziale dei tributi dovuti e dei relativi accessori.
- Alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società in modo tale da sottrarli al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.
- Indicare nelle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizi, ad esempio mediante la registrazione di costi sulla base di contratti falsi attestanti prestazioni diverse da quelle effettuate, storno di ricavi a fronte di lettere false di reclamo dei clienti, registrazione di costi per note spese false, ecc.
- Occultare o distruggere le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ad esempio dei libri fiscali obbligatori, mastri contabili, registri IVA.
- Frode informatica nell'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni e degli adempimenti fiscali, in caso di alterazione del funzionamento del sistema telematico, o dei dati, delle informazioni trasmesse per ottenere un ingiusto profitto per la Società;
- Corruzione in atti giudiziari nella gestione del contenzioso fiscale, anche attraverso professionisti esterni, ad esempio in occasione dei rapporti con l'autorità amministrativa e giudiziaria al fine di ottenere un esito favorevole del processo per la Società.:

28.3 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate

28.3.1 AREA DEL FARE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di Corporate Governance della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, i Destinatari della presente Parte Speciale devono:

verificare la corrispondenza fra le fatture esistenti e le prestazioni eseguite dalla Società e/o dai fornitori della stessa;

avvisare immediatamente le Autorità e/o i Responsabili di Area in caso di rilevazione di fatture o altri documenti contabili a cui non corrisponda una o più operazioni specifiche;

conservare accuratamente le fatture e gli altri documenti la cui tenuta è obbligatoria ai fini della dichiarazione dei redditi e/o dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono sempre considerati principi di riferimento inderogabili quelli di:

- tracciabilità e verificabilità ex post delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici;
- segregazione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili);
- formalizzazione e diffusione nel contesto aziendale di disposizioni e/o procedure idonee a fornire principi di comportamento, e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e per la gestione della relativa documentazione.

Inoltre:

- Principi contenuti nel Codice Etico: **Semataf srl** persegue i valori previsti dal Codice Etico tra cui quelli indicati per la gestione degli omaggi (es. divieto di qualsiasi forma di regalo a Funzionari italiani ed esteri), per la gestione delle relazioni con i clienti e i fornitori e quelli volti alla trasparenza contabile.
- Principi generali in materia di rapporti economici e finanziari con clienti, fornitori e dipendenti.
- Principio dei "quattro occhi": in forza del quale nessun acquisto, contratto, ordine, pagamento, prelievo dai conti correnti e accordo che comporti il sorgere di obbligazioni per **Semataf srl** può essere effettuato con la firma di una singola persona, salvo che per importi modesti.
- Principio della "Segregation of duties" (SoD): attraverso il Sistema di autorizzazioni/permessi del Gestionale, la Funzione che emette ordini di acquisto non può contabilizzare entrate merci a magazzino o servizi. Inoltre, la Funzione che registra le fatture non coincide con le Funzioni che emettono ordini o che contabilizzano entrate di merci/servizi e la Funzione che ha la delega per autorizzare i pagamenti bancari non può coincidere con quella che registra le fatture di acquisto.
- Principio della tracciabilità: in forza del quale viene assicurata la tracciabilità e verificabilità ex post delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici e grazie ad un efficiente sistema di registrazione e archiviazione della documentazione contabile.

Ad integrazione ed al fine di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste specifiche procedure formalizzate, regolamenti e norme aziendali, nonché prassi operative non codificate aventi ad oggetto:

- il controllo e il monitoraggio periodico del budget;
- il controllo sulla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo;
- il controllo in merito alle dichiarazioni fiscali a mezzo dei modelli UNICO-IRES, IRAP e 770 e dei modelli F24 per il pagamento delle imposte;
- il controllo mensile dell'IVA, della relativa liquidazione e della dichiarazione annuale IVA, di eventuali fattispecie di triangolazioni IVA comunitarie ed extracomunitarie;
- il controllo in merito all'attività contrattuale e all'attività di fatturazione;
- la gestione, la selezione e il controllo delle anagrafiche dei fornitori;

- un sistema di pre-approvazione delle richieste di investimento;
- il controllo sulla gestione delle sponsorizzazioni;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- la gestione delle trasferte e dei rimborsi spese del personale;
- il controllo sulla gestione della contabilità, della fatturazione e degli adempimenti fiscali degli agenti;
- la gestione della tesoreria;
- la registrazione e l'archiviazione della documentazione contabile;
- i controlli da parte del Revisore Legale e del Collegio Sindacale (si rimanda ai controlli previsti dalla legge ex artt. 2403 e 2409-bis c.c.).

Con la collaborazione di qualificati professionisti esterni si assicura inoltre la corretta esecuzione dei seguenti adempimenti:

- la predisposizione della bozza delle dichiarazioni IRES e IRAP, dei dichiarativi IVA (Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e Modello annuale IVA), Intrastat e delle relative liquidazioni periodiche (le dichiarazioni IRES e IRAP sono in seguito soggette ad un'ulteriore verifica);
- l'invio telematico delle dichiarazioni IRES e IRAP, dei dichiarativi IVA e Intrastat nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa tributaria vigente;
- la verifica dei dati e dei presupposti per il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 tra i debiti tributari dovuti e gli eventuali crediti d'imposta vantati da **Semataf srl**;
- l'elaborazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali di importo materiale, nonché la predisposizione della relativa documentazione;
- il corretto calcolo delle ritenute fiscali relative al personale dipendente.

28.3.2 AREA DEL NON FARE

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

È fatto inoltre divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle regole del Codice Etico, dei principi generali enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale ed in generale nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare, ai destinatari della presente Parte Speciale, è fatto divieto di:

- Porre in essere collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti e/o previste nella presente Parte Speciale;
- Rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, ed in generale per ogni documentazione contabile, dati falsi, lacunosi, inesatti, incompleti o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- Violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- Non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione "societaria", di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- Occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;

- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- Ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie;
- Alienare simulatamente beni o asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- Compiere qualsiasi altro atto fraudolento al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- Indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi non corrispondenti al vero o falsi

28.4 Destinatarî della parte speciale

Sono da ritenersi quali "destinatari" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- Divisione Amministrazione, Finanza, Produzione e Acquisti;
- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione Ambiente e Costruzioni
- la società di revisione
- i sindaci

28.5 Protocolli a presidio del rischio reato

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, devono essere rispettati i protocolli qui di seguito descritti posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001).

Le associazioni logiche di dettaglio tra i protocolli posti a presidio dei rischi-reato e le attività sensibili, metodologicamente utili alla valutazione dei protocolli di controllo, sono illustrate dettagliatamente nella documentazione di agevole consultazione e sempre disponibile presso [indicare la funzione presso la quale sono depositati i documenti].

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia e le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, devono svolgere le attività previste nei Protocolli di controllo di cui sono responsabili e nell'ulteriore documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

28.5.1 MONITORAGGIO DEGLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI IN AMBITO FISCALE E DELLE MODIFICAZIONI ORGANIZZATIVE

- Definire ruoli e responsabilità in ordine al monitoraggio ed al recepimento delle novità e modifiche normative in materia fiscale;
- Adottare procedure finalizzate a valutare l'impatto delle novità normative in ambito fiscale ed implementare le azioni conseguenti;
- Adottare modalità operative per l'aggiornamento degli strumenti utilizzati (procedure, prospetti di calcolo) nel caso intervengano: (i) novità nella normativa fiscale, (ii) mutamenti interpretativi della stessa (iii) altri eventi di rilevanza fiscale;
- Adottare modalità operative volte ad assicurare che il sistema di gestione e controllo del rischio fiscale della Società si adatti tempestivamente ad eventuali variazioni del contesto interno;
- Erogare attività di formazione in materia fiscale per il personale coinvolto a cura di un consulente terzo.

28.5.2 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

Attività di calcolo

- Identificare i ruoli e le responsabilità;
- Garantire la segregazione dei ruoli tra la Funzione aziendale preposta all'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA e quelle preposte alla supervisione del contenuto e all'invio delle stesse dichiarazioni;
- Monitoraggio del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere a eventuali regimi fiscali agevolativi e istituire un apposito fascicolo tracciato a livello informatico contenente tutta la documentazione di supporto avente rilevanza fiscale ai fini dichiarativi;

- Meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce contabile, avente rilevanza fiscale (costo/ricavo) sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione (rispetto dei protocolli di controllo in materia di registrazioni contabili);
- Verifica della correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette (da parte del consulente fiscale e, antecedentemente o successivamente, da parte della Società), prevedendo meccanismi di quadratura e analisi degli scostamenti;
- Garantire la trasmissione telematica dei dichiarativi elaborati all'Agenzia delle Entrate secondo le scadenze previste sulla base di report e/o scadenziario fiscale adottato dalla Società;
- Assicurare il buon esito della trasmissione relativa ai dichiarativi elaborati secondo le scadenze prestabilite, mediante ottenimento della ricevuta di trasmissione telematica rilasciata dall'Agenzia Entrate;
- Provvedere alla corretta archiviazione di tutta la documentazione inerente alla presente attività sensibile nel rispetto delle regole di conservazione civilistiche e fiscali sulla base delle istruzioni operative indicate dalla Società.

28.5.3 ESECUZIONE DEI VERSAMENTI

- Garantire il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- Verificare l'avvenuto corretto e tempestivo versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta e delle cartelle esattoriali (controllo tra la documentazione giustificativa e il modello F24 presentato; controllo dell'effettivo addebito in banca degli importi indicati nei modelli F24) rispetto alle scadenze di legge;
- Verificare la corretta liquidazione delle imposte (IRES, IRAP, IVA, ritenute) in conformità e coerenza con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli acconti dovuti per l'esercizio in corso;
- Verificare la compilazione dei modelli di versamento (F24) relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili e ai registri IVA, in termini di correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli (consulente fiscale).

28.5.4 CONTABILIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- Verifiche successive circa la corretta contabilizzazione delle imposte;
- Adozione di controlli volti a garantire garantita la ricostruibilità e la tracciabilità a posteriori.

28.5.5 COMPILAZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI

Preparazione delle dichiarazioni

- Identificare i soggetti incaricati della gestione delle attività connesse all'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA e dei soggetti incaricati della sottoscrizione delle dichiarazioni stesse e conferire loro apposite deleghe o altro atto autorizzativo interno e garantire che l'attività connesse all'elaborazione delle stesse sia svolta da tali soggetti;
- Garantire che la presente attività sensibile sia svolta a mezzo di un sistema informatico gestionale che consenta la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie da parte delle Funzioni aziendali competenti e la tracciabilità delle informazioni trasmesse;
- Verificare la compilazione dei modelli dichiarativi relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili e ai registri IVA, in termini di correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli (che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate);
- Verifiche da parte dei Revisori della determinazione del carico fiscale e della compilazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito sulla base di specifiche attività di controllo, al fine della sottoscrizione della stessa;
- Corretta identificazione, nella dichiarazione fiscale, del soggetto firmatario;
- Garantire, anche a mezzo delle Funzioni aziendali preposte, l'espletamento di un controllo di corrispondenza tra le imposte dirette oggetto di versamento e le imposte dirette risultanti dalle dichiarazioni del periodo d'imposta cui il versamento si riferisce;

- Garantire, anche a mezzo delle Funzioni aziendali preposte, l'espletamento di un controllo di corrispondenza tra i crediti fiscali che si intendono utilizzare in compensazione e la relativa documentazione di supporto;
- Assicurare in ogni caso l'acquisizione di copia della quietanza attestante l'avvenuto versamento per IVA e imposte dirette;
- Verificare, anche a mezzo delle Funzioni aziendali preposte, che i crediti fiscali che si intendono utilizzare in compensazione siano supportati dalla documentazione/attestazioni previste per legge (perizie, certificazioni, condizioni per la relativa fruizione, etc.);
- Verificare che le compensazioni IVA siano state eseguite nel rispetto delle relative norme e regole applicative;
- Nel caso di riscontro di un omesso versamento per IVA o imposte dirette nel periodo di riferimento, garantire l'effettuazione tempestiva del versamento mediante l'istituto fiscale del ravvedimento operoso secondo le normative vigenti;
- In caso di manifeste anomalie emergenti dai controlli a campione effettuati, richiedere formale richiesta di chiarimento alle Funzioni preposte alla registrazione delle fatture attive e passive;
- Assicurare la puntuale analisi dei mastri di conto relativi alle spese generali, oneri diversi di gestione, sopravvenienze attive e passive, insussistenze attive e passive, minusvalenze e plusvalenze aziendali, con richiesta della relativa documentazione di supporto (es. fatture, etc.);
- Assicurare la puntuale analisi dei costi relativi ai rimborsi spesa per trasferte, spese di rappresentanza e spese di sponsorizzazione e della relativa documentazione di supporto (contratti, fatture, note spese, incarichi di trasferta etc.);
- Assicurare la verifica della corrispondenza delle movimentazioni del libro cespiti (acquisti, vendite, svalutazioni, ammortamenti, etc.) con la relativa documentazione di supporto (fatture) e con quanto riportato nel bilancio di verifica;
- Acquisire copia del documento relativo alle deduzioni del costo dei dipendenti/assimilati (c.d. cuneo fiscale).

Trasmissione delle dichiarazioni

- Assicurare che l'invio delle dichiarazioni da parte dello Studio Tributario esterno sia autorizzato dai soggetti competenti secondo il sistema di deleghe approvato dalla Società;
- Controllo sull'accesso ai sistemi informativi, allo scopo di impedire la manipolazione dei dati da trasmettere all'autorità fiscale;
- Controllo volto a verificare la correttezza dei dati inseriti a sistema ed inviati, nella trasmissione di dati tramite sistemi informativi;
- Trasmissione dei modelli dichiarativi da parte del soggetto abilitato;
- Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo;
- Verifica della conformità della dichiarazione effettivamente presentata con la copia cartacea conservata agli atti della Società.

Archiviazione della documentazione

- Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali abilitati previste (legale rappresentante, ed eventualmente revisore legale, intermediario incaricato della trasmissione), sulla copia cartacea che resta agli atti della Società;
- Adeguata archiviazione della documentazione a supporto delle elaborazioni e dei calcoli effettuati;
- Predisposizione di un fascicolo che contenga, a titolo esemplificativo: (i) le stampe dei principali dettagli delle Dichiarazioni; (ii) la documentazione a supporto delle elaborazioni e dei calcoli effettuati; (iii) l'originale della Dichiarazione e la ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

28.5.6 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE AL CONSULENTE ESTERNO

- Garantire che vi sia la nomina di un referente interno che monitori le varie fasi di svolgimento, riportando l'insorgenza di eventuali anomalie, e che la formalizzazione del contratto preveda i seguenti elementi essenziali:
 - le modalità di definizione del corrispettivo relativo al servizio erogato;
 - la facoltà di svolgere controlli nei confronti dello Studio Tributario esterno che eroga il servizio;
 - l'obbligo di un reporting periodico da parte dello Studio Tributario esterno che eroga il servizio;
 - l'inserimento della c.d. "clausola 231" nel contratto, con la quale si richiede alla controparte un formale adeguamento ai principi enunciati dal Modello 231 e dal Codice Etico adottati dalla Società, indicando chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti;

- la corrispondenza del contratto rispetto all'effettiva erogazione dei servizi;
- la nomina formale di un referente interno per la gestione delle attività assegnate in outsourcing;
- Predisporre adeguate cautele organizzative al fine di monitorare la costante professionalità e correttezza dell'incaricato;
- Predisporre la documentazione necessaria a supporto del processo di calcolo delle imposte e di compilazione dei modelli dichiarativi, qualora integralmente affidato ad un consulente fiscale;
- Predisporre adeguati flussi informativi tra le funzioni di amministrazione e il consulente esterno;
- Verificare la correttezza e accuratezza del calcolo delle imposte dirette e indirette da parte del consulente fiscale;
- Verificare l'avvenuto corretto versamento delle somme dovute a titolo di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e delle ritenute certificate dalla Società quale sostituto d'imposta da parte del consulente fiscale per i versamenti che non sono eseguiti direttamente dalle funzioni preposte della Società.

Gestione dei rapporti con la autorità fiscale (in aggiunta a quanto previsto nelle altre Parti Speciali per quanto di competenza)

- Adottare una procedura che disciplina la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria;
- Nomina formale di un soggetto incaricato di gestire i rapporti con la autorità fiscale, coerentemente con l'oggetto del contenzioso, dotato dei poteri necessari;
- Assicurare la chiara segregazione di Funzioni e responsabilità tra chi predispone la documentazione da inviare alla PA, chi la controlla e chi la sottoscrive;
- Assicurare che atti, richieste, comunicazioni formali con le Pubbliche Amministrazioni siano sottoscritti solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in tal senso, in base al sistema di deleghe e procure antecedentemente;
- Informare immediatamente il CDA in occasione di visite ispettive;
- Garantire il coinvolgimento di più Funzioni in occasione delle verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione e prestare la massima collaborazione nell'espletamento degli accertamenti (in particolare mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessari acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'Autorità);
- Non adottare comportamenti e azioni tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività ispettive;
- Verificare e siglare per presa visione il verbale relativo alla visita ispettiva nel rispetto del sistema di deleghe in essere o altri atti interni;
- Assicurare l'archiviazione dei verbali di ispezione e degli atti interni relativi al processo decisionale e autorizzativo;
- Informare il delegato dell'inizio e della fine del procedimento di ispezione, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, e trasmettergli copia dei verbali redatti dalle Autorità competenti non appena se ne ha disponibilità;
- Condividere i risultati delle verifiche ispettive con le Funzioni competenti e il CDA al fine di definire la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla PA;
- Verificare regolarmente la documentazione fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso delle attività, al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati;
- Garantire la tracciabilità di tutti i contatti avuti con la Pubblica Amministrazione attraverso compilazione di apposito modulo/report interno;
- identificare i soggetti incaricati della gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte per gli accordi transattivi, accertamenti con adesione, conciliazioni, e conferire loro apposite deleghe o procure garantendo che le relative attività siano svolte esclusivamente da soggetti formalmente investiti di idonei poteri, secondo il sistema di deleghe e procure in essere;
- assicurare la chiara segregazione di Funzioni e responsabilità tra chi predispone la documentazione da inviare all'Agenzia delle Entrate o ad altro Ente Pubblico coinvolto, chi la controlla e chi la sottoscrive;
- garantire, in occasione di rapporti diretti con Funzionari dell'Agenzia dell'Entrate o altro Ente Pubblico competente in relazione alla presente attività sensibile, la presenza di almeno due rappresentanti aziendali identificati secondo il sistema di deleghe in essere;
- assicurare la corretta archiviazione dei documenti predisposti e trasmessi, anche a mezzo di Studio Tributario esterno, agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o degli altri Enti Pubblici coinvolti.

28.5.7 GESTIONE DEL CONTENZIOSO

- Verificare che a seguito della notifica delle cartelle e delle ingiunzioni di pagamento si provveda tempestivamente a verificare la natura del tributo/onere e ad attivarsi per la raccolta delle informazioni da parte delle Direzioni/Funzioni coinvolte;
- Adottare modalità operative volte a garantire che, all'arrivo di una contestazione, venga informata la Funzione referente del contenzioso e che vengano coinvolti, ove opportuno, professionisti esterni per la predisposizione dei necessari adempimenti;
- Verifica che i professionisti esterni siano individuati in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- Verifica che non siano corrisposti, a professionisti esterni, compensi o parcelle in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- Verifica della tracciabilità delle informazioni ricevute nel corso del contenzioso, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata;
- Archiviazione della documentazione relativa agli incontri e/o contatti avuti con la PA;
- Monitoraggio della corretta gestione degli adempimenti connessi ad accordi transattivi, accertamento con adesione, conciliazione, interpello etc. tramite il supporto delle Funzioni aziendali preposte, ovvero dello Studio Tributario esterno incaricato, cui è delegata la presente attività sensibile.

28.5.8 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E VENDITE

- Definire ruoli, compiti e responsabilità connessi alla gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / registrazione e controllo.

28.5.9 NEGOZIAZIONE E STIPULA DI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI, LAVORI E SERVIZI

- Definire ruoli, compiti e responsabilità, con la necessaria segregazione dei compiti tra i soggetti incaricati di predisporre e autorizzare le richieste di acquisto, i soggetti che sottoscrivono il contratto e i soggetti deputati al pagamento;
- Le attività inerenti all'acquisto di beni e servizi devono essere svolte da soggetti titolari di idonei poteri secondo il sistema di deleghe in essere;
- Definire criteri e modalità di assegnazione del contratto (ad esempio: fornitore unico, assegnazione diretta o tramite gara);
- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici e comparando più offerte;
- Identificare modalità per la definizione e approvazione dei fornitori per uno specifico incarico, ivi inclusi idonei sistemi di monitoraggio al fine di garantire una corretta e fisiologica rotazione dei fornitori inclusi nelle stesse;
- Definire criteri di richiesta di offerte/preventivi alternativi (procedure competitive);
- Definire criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;
- Definire e tracciare i termini contrattuali attraverso sottoscrizione di apposito incarico scritto;
- Autorizzazione del contratto da parte di funzioni aziendali abilitate;
- Previsione di più livelli autorizzativi per importi di ammontare rilevante;
- Utilizzo di previsioni contrattuali in relazione alla natura e tipologia di contratto finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del fornitore e che consentano alla Società di recedere e/o risolvere e/o sospendere il contratto in essere, in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti reputazionali e di moralità professionale verificati in sede di qualifica e aggiudicazione del contratto;
- Inserimento, negli accordi contrattuali, di clausole di rispetto del codice etico aziendale, di c.d. clausole anticorruzione, di clausole di rispetto del Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, con sanzioni che possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

28.5.10 GESTIONE DEI CONTRATTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

- Verificare la corretta esecuzione delle prestazioni dei lavori, dell'avvenuta consegna dei beni (verificando che la natura, le quantità e le caratteristiche (anche qualitative) dei beni corrispondano a quanto concordato o della corretta erogazione del servizio rispetto ai requisiti e ai termini definiti nei contratti di acquisto);
- Attestare da parte della Funzione aziendale destinataria della prestazione (beni/servizi) la corrispondenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente erogato;
- Monitorare gli ordini aperti al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie;
- Formalizzare per iscritto, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dai contratti e/o dalle normative applicabili, l'esistenza di vizi, difformità e/o difetti dei beni, lavori o servizi forniti, relative denunce e contestazioni;
- Verifica di completezza e accuratezza dei dati riportati in fattura sulla base di quanto contrattualmente pattuito;
- Verificare il trattamento fiscale delle prestazioni/forniture ricevute;
- Verificare la corrispondenza tra contratto, ordine di acquisto, DDT e fattura;
- Ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- Ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto e deve essere tracciato per iscritto;
- Nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali può avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- Nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifichi e consenta il pagamento nei confronti di un terzo;
- Nessun contratto di fornitura può essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;
- Approvare e formalizzare il budget di spesa annuale destinato agli acquisti di beni e servizi sulla base delle richieste ricevute da parte delle Funzioni coinvolte;
- Verificare, anche attraverso le Funzioni coinvolte competenti, la coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti al processo, tutti debitamente siglati dalle diverse Funzioni preposte ai precedenti controlli;
- Assicurare la segregazione dei ruoli tra le Funzioni autorizzate a modificare e/o cancellare ordini di acquisto e quelle preposte a contabilizzare le relative fatture;
- Verificare che la richiesta di acquisto inserita a sistema sia stata debitamente autorizzata dalle Funzioni competenti e che, conseguentemente, sia stato emesso a sistema il relativo ordine di acquisto;
- Nel caso di riscontro di una fattura passiva relativa ad un acquisto di beni e servizi extra-budget, verificare la presenza di espressa autorizzazione da parte delle Funzioni delegate competenti;
- Nel caso di riscontro di una fattura passiva avente un prezzo di acquisto "sotto-costo" rispetto al bene e/o servizio cui la stessa si riferisce, garantire la formale acquisizione di chiarimenti da parte della Funzione richiedente;
- Nel caso di riscontro di una fattura passiva contenente una descrizione del bene e/o servizio del tutto assente e/o generica, garantire la formale acquisizione di chiarimenti da parte della Funzione richiedente;
- In ipotesi di fattura differita per acquisto merci, verificare che gli estremi del DDT riportati nella fattura corrispondano a quelli dei DDT effettivamente ricevuti;
- Nel caso in cui l'operazione dedotta in fattura non corrisponda alla prestazione di servizi/cessione di beni effettuata e/o dedotta nel contratto/titolo giuridico, richiedere al fornitore l'emissione una nota di variazione senza procedere al pagamento della fattura;
- Qualora si sia proceduto a pagamento di una fattura relativa ad operazione commerciale non esattamente corrispondente alla prestazione di servizi/cessione di beni effettuata e/o dedotta nel contratto/titolo giuridico, provvedere in ogni caso ad immediata richiesta di una nota di variazione richiedendo al fornitore l'emissione della fattura recante la corretta descrizione dell'operazione effettuata;

- Nel caso in cui una fattura passiva ricevuta da un fornitore sia stata valutata come sospetta, ossia emessa dal fornitore in assenza di contratto e/o titolo giuridico corrispondente, richiedere al fornitore l'emissione una nota di e assumere le ulteriori misure correttive necessarie in relazione alle eventuali anomalie relative all'operazione;
- Qualora il fornitore non emetta la nota di variazione richiesta, evitare che il relativo costo venga dedotto in sede di determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta corrispondente;
- Qualora si sia proceduto al pagamento di una fattura sospetta, provvedere in ogni caso ad immediata richiesta di una nota di variazione;
- Provvedere alla corretta archiviazione di tutta la documentazione inerente alla presente attività sensibile nel rispetto delle regole di conservazione civilistiche e fiscali sulla base delle istruzioni operative indicate dalla Società, in modo da consentire l'espletamento di eventuali verifiche successive.

28.5.11 ACCREDITAMENTO CLIENTI

- Definire le modalità e i requisiti per l'accreditamento della clientela, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità, di ordine morale e di solidità economico finanziaria e attendibilità commerciale (anche con riferimento a soci e organi gestori, parti correlate, giurisdizione ed eventuali situazioni di conflitto di interesse), con la contestuale definizione delle modalità con cui effettuare tali verifiche (es. tramite verifica delle visure camerali o database specializzati);
- Prevedere modalità di aggiornamento dell'accreditamento della clientela finalizzate alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti.

28.5.12 GESTIONE ORDINI/CONTRATTI DI VENDITA E FATTURAZIONE ATTIVA

- Verifica del trattamento fiscale delle prestazioni/forniture eseguite;
- Ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- Garantire la tracciabilità di tutte le attività negoziali, anche a mezzo di sistema gestionale dedicato;
- Assicurare, anche attraverso il ricorso al sistema gestionale adottato, la previa effettuazione di un controllo di coerenza inerente alla transazione di vendita effettuata, attraverso il confronto tra il documento di trasporto, la fattura di vendita da emettere, il materiale inviato e l'offerta commerciale;
- Assicurare la segregazione dei ruoli tra le Funzioni autorizzate a modificare e/o cancellare offerte commerciali e quelle preposte a contabilizzare le relative fatture.

28.5.13 GESTIONE DEL PERSONALE (IN AGGIUNTA A QUANTO PREVISTO NELLE ALTRE PARTI SPECIALI PER QUANTO DI COMPETENZA)

- Identificare modalità di apertura e successiva gestione dell'anagrafica del dipendente;
- Autorizzare richieste di ferie, permessi, straordinari;
- Verifica della completezza e accuratezza delle buste paga;
- Effettuare periodici controlli (a campione) sui dati elaborati dallo studio esterno relativi alle retribuzioni del personale preventivamente al loro pagamento;
- Richiesta di autorizzazione per l'esecuzione del pagamento degli stipendi e degli eventuali premi o bonus;
- Verifica della coerenza tra bonifici effettuati al personale e cedolini;
- Verifica della congruità dei compensi riconosciuti agli Amministratori;
- Verifica del corretto trattamento contabile e fiscale dei benefit riconosciuti ai dipendenti e che venga data evidenza del valore del benefit sul cedolino.

28.5.14 GESTIONE NOTE SPESE DEL PERSONALE

- Adottare una procedura che disciplina le attività di gestione delle note spese e delle trasferte;
- Definizione della natura/tipologia di spese ammesse a rimborso ed eventuali limiti d'importo per tipologia;
- Definire modalità di rendicontazione delle spese effettuate, con indicazione dello scopo della spesa;
- Definire modalità di approvazione dei resoconti e dei conseguenti rimborsi delle spese sostenute;
- Verifica delle spese sostenute e della correlata documentazione giustificativa;
- Utilizzo di carte di credito aziendali, al fine di minimizzare o escludere la gestione del contante da parte dei dipendenti, con divieto di richiedere anticipi in contanti o di ritirare contanti con le carte di credito aziendali;
- Prevedere apposite linee guida per il rimborso del carburante;
- Prevedere apposite modalità di gestione delle note spese in caso di dimissioni del dipendente;
- Controllo che ogni richiesta di rimborso spese sia accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa e conseguentemente non riconoscere alcuna somma che non sia supportata da relativo giustificativo.

28.5.15 GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

- Segregare funzioni e responsabilità tra chi effettua le registrazioni in contabilità e chi ne effettua il controllo;
- Adottare una procedura per la gestione della contabilità;
- Assicurare che le Funzioni competenti provvedano alla dovuta archiviazione di tutta la documentazione inerente alla corretta gestione della presente attività sensibile nel rispetto delle regole di conservazione civilistiche e fiscali;
- Monitorare l'adeguato utilizzo dei sistemi informativi per la tenuta della contabilità che ne garantiscano la disponibilità e l'integrità (in formato non modificabile);
- Prevedere un sistema di back up periodico dell'archiviazione elettronica dei documenti contabili e fiscali;
- Prevedere livelli autorizzativi per l'accesso ai backup;
- Prevedere l'adozione di documenti (procedure e altro di controllo automatiche dell'acquisizione dei dati provenienti dai sistemi gestionali);
- Prevedere l'adozione di procedure di controllo automatiche su eventuali duplicazioni di fatture, di pagamenti, di anagrafiche;
- Prevedere l'adozione di procedure di sistema che impediscano la possibilità di effettuare registrazioni dopo la chiusura dell'esercizio;
- Conservare elettronicamente i backup delle scritture contabili su supporti posti in luoghi fisicamente diversi rispetto al cartaceo;
- Regolamentare l'accesso al sistema informatico;
- Restringere l'accesso alla contabilità ad un numero ristretto di soggetti;
- Identificare e tracciare i soggetti che inseriscono i dati a sistema;
- Tracciare le modifiche effettuate ai dati contabili;
- Controllare e monitorare che il trasferimento ad archivio remoto e/o la distruzione di documentazione siano ammissibili solo ove siano decorsi i termini di decadenza dell'accertamento fiscale;
- Registrare le poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati e rilevare tutti i fatti amministrativi aziendali attivi che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- Assicurare che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;
- Contabilizzare nelle scritture contabili e nei registri IVA le sole fatture attive e passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento;
- Indicare sulla documentazione di supporto gli estremi della registrazione (data e numero della registrazione);
- Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali;
- Registrare e contabilizzare le scritture di rettifica/integrazione/assestamento;

- Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate;
- In caso di gestione in outsourcing della contabilità, tracciabilità dei flussi informativi e verifica periodica del lavoro dell'outsourcer;
- Monitoraggio periodico circa il corretto aggiornamento delle scritture contabili e dei libri obbligatori nel rispetto delle tempistiche richieste dalla norma (Revisore);
- Conservazione dei libri obbligatori presso l'Ufficio incaricato;
- Rispettare gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette, in materia di termini e condizioni di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e della relativa documentazione contabile e fiscale;
- Prevedere aggiornamenti, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;
- Indicare in maniera veritiera e corretta il luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili (comunicato alla Agenzia delle Entrate).

28.5.16 GESTIONE CONTABILITÀ FORNITORI

- Definire modalità di istituzione di un albo dei fornitori e di qualifica dei fornitori;
- Verificare periodicamente l'aggiornamento dell'anagrafica dei clienti e dei fornitori, al fine di controllarne l'effettiva esistenza ed operatività;
- Garantire la tracciabilità del processo di selezione e qualifica del fornitore di beni e servizi e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore, mediante formalizzazione di apposita documentazione, archiviata anche all'interno del sistema gestionale informatico adottato, sottoscritta da parte di soggetti dotati di idonei poteri secondo il sistema di deleghe e procure in vigore presso la Società;
- Garantire la segregazione delle Funzioni tra chi seleziona e qualifica il fornitore di beni e servizi, gestendone anche l'anagrafica, chi autorizza gli acquisti firmando i relativi contratti/titoli giuridici e chi verifica la corrispondenza dei beni/servizi acquisiti col contratto/titolo giuridico e la relativa fattura;
- Garantire che le attività di qualifica del fornitore siano supportate dalle seguenti richieste documentali:
 - autodichiarazione relativa alla presenza di eventuali conflitti di interesse tra il personale della Società fornitrice e il personale apicale e/o avente potere decisionale nell'ambito delle operazioni di acquisto;
 - data di costituzione della Società fornitrice;
 - grado di operatività della stessa e la corrispondenza tra l'oggetto sociale, tipologia di appalto e/o contratto che si intende stipulare e struttura organizzativa preposta alla sua esecuzione (es. mezzi di produzione, personale, magazzini, etc.);
 - sottoposizione a procedure concorsuali o stato di liquidazione volontaria, nonché estinzione per cancellazione dal registro delle imprese;
 - composizione della base proprietaria al fine di acquisire informazioni circa i soci, sulla base di quanto rinvenibile in banche dati e/o tramite internet;
 - documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento;
 - localizzazione della sede sociale al fine di verificare l'eventuale presenza nell'ambiti paesi c.d. black list delle strutture organizzative e l'effettiva presenza di una sede operativa identificata presso la stessa;
 - stato di "attività" del numero di partita IVA del fornitore a mezzo verifica sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
 - documento Unico di Regolarità Contributiva;
 - documentazione attestante il regolare assolvimento degli obblighi fiscali tramite richiesta delle dichiarazioni fiscali trasmesse degli ultimi tre anni, quietanze di versamento F24 o relativa autocertificazione;
 - autocertificazione relativa all'assenza di carichi pendenti concernenti l'impresa fornitrice in materia di D. Lgs.231/2001, all'eventuale intervenuta sottoposizione dei vertici a procedimento penale, in materia di contestazioni fiscali;
 - bilanci degli ultimi tre esercizi al fine di verificare:

- ❖ *volume di ricavi della Società fornitrice degli ultimi tre anni (una crescita esponenziale del fatturato è fattore anomalo che merita un approfondimento);*
 - ❖ *spese per personale dipendente degli ultimi tre anni (esiguità di spese o assenza di personale costituiscono indici anomali);*
 - ❖ *risultato di esercizio degli ultimi tre anni (una perdita cronica potrebbe essere un indice anomalo, come anche una scarsissima redditività costante nel tempo);*
 - ❖ *conformità del prezzo proposto dalla Società fornitrice al valore di mercato dei beni o servizi richiesti, allo scopo di intercettare con tempestività eventuali acquisti “sotto-costo” che avrebbero carattere anomalo;*
 - ❖ *tempi di consegna della merce proposti dal potenziale fornitore in linea con quelli di mercato (tempi di consegna eccessivamente veloci potrebbero essere indice di non operatività);*
- Verificare la sussistenza delle caratteristiche tecniche e professionali;
 - Effettuare un’adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;
 - Qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l’esistenza effettiva, la solidità e l’affidabilità del soggetto intermediario;
 - Formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;
 - Inserire un’apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla Società, nonché dalla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico;
 - Assicurare, anche attraverso il ricorso al sistema gestionale adottato, la previa effettuazione di un controllo di coerenza inerente alla fornitura, attraverso il confronto tra il documento di trasporto, la fattura di acquisto, il materiale pervenuto e contratto e ordine di acquisto;
 - Qualora l’acquisto si riferisca ad un servizio, assicurare, anche attraverso il coinvolgimento della Funzione richiedente al cui budget è ascrivibile il servizio offerto, il controllo di coerenza tra la fattura trasmessa e la prestazione effettivamente ricevuta.

28.5.17 GESTIONE CONTABILITÀ CESPITI

- Verificare la corretta rilevazione contabile delle operazioni di acquisizione/dismissione del cespite;
- Verificare la corretta rilevazione contabile degli ammortamenti.

Contenziosi e fondo rischi

- Segnalazione dei contenziosi in essere al periodo di riferimento con indicazione della descrizione del contenzioso, del rischio (possibile/probabile) e dell’eventuale fondo stanziato;
- Verifica dell’aggiornamento della descrizione dei contenziosi già esistenti, del relativo rischio (possibile/probabile) e dell’eventuale fondo stanziato;
- Verifica della registrazione del relativo accantonamento al fondo rischi sulla base della nota di riepilogo dei contenziosi segnalati.

Beni aziendali e operazioni straordinarie

- Garantire l’esplicita approvazione, da parte del CDA, di ogni attività relativa ad operazioni straordinarie, comprese le cessioni e dismissioni di asset, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni, qualora per il compimento delle suddette operazioni si renda necessaria od opportuna l’approvazione del CDA;
- Garantire l’adeguata informazione e/o il rendiconto in merito alle operazioni di cui sopra, qualora queste vengano effettuate da soggetti cui il CDA ha conferito appositi poteri;
- Identificare in maniera chiara e precisa i ruoli ed i soggetti competenti alla predisposizione della documentazione destinata agli organi sociali a supporto delle deliberazioni relative ad operazioni straordinarie;

- Identificare in maniera chiara ruoli e responsabilità in merito alla tenuta ed archiviazione degli atti di delibera e dei relativi documenti predisposti;
- Prima di procedere all'operazione di alienazione, valutare l'opportunità di acquisire perizia e/o valutazione formale da parte di un esperto inerente alla stessa;
- In caso di acquisizione di perizia e/o valutazione formale da parte di un esperto, determinare il prezzo dei beni materiali e/o immateriali ovvero asset afferenti al patrimonio aziendale in modo corrispondente ovvero dare cognizione, a mezzo report e/o modulo interno, delle motivazioni e del processo decisionale che hanno condotto a distanziarsi dal prezzo determinato;
- Assicurare l'evidenza documentale di tutte le fasi relative alla gestione delle operazioni straordinarie ed alienazione di beni materiali e/o immateriali ovvero asset afferenti al patrimonio aziendale;
- Nel caso in cui le attività in oggetto vengano svolte tramite il supporto di professionisti esterni, garantire la formalizzazione di specifiche deleghe per la tenuta dei rapporti con Enti pubblici e la formalizzazione dell'incarico, con i requisiti indicati al paragrafo in precedenza a ciò dedicato;
- Archiviare tutta la documentazione inerente alla presente attività sensibile nel rispetto delle regole di conservazione civilistiche e fiscali sulla base delle istruzioni operative, in modo da consentire l'espletamento di eventuali verifiche successive.

Resta fermo l'obbligo del rispetto di tutti gli standard di controlli e dei principi previsti dalle altre Parti Speciali per quanto di competenza.

28.5.18 GESTIONE INCASSI, PAGAMENTI, BANCHE E PICCOLA CASSA

Gestione degli incassi

- Segregare il ruolo tra chi emette le fatture e chi registra gli incassi;
- Assicurare che i pagamenti dai clienti provengano direttamente ed esclusivamente sul conto intestato al cliente stesso e mai da un soggetto terzo;
- Controlli formalizzati di riconciliazione sui pagamenti effettuati dalla clientela relativi alle singole partite di merce vendute;
- Verifica dell'avvenuto accredito sul conto corrente, tramite internet banking o estratto conto, prima della registrazione degli incassi nel programma di contabilità generale;
- Verifica della corretta imputazione della partita al cliente;
- Analisi periodica delle anomalie (es: coordinate bancarie non corrette e/o incomplete, stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie).

Gestione dei pagamenti

- Adozione di procedura che descrive dettagliatamente il processo di gestione dei pagamenti effettuati;
- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti;
- Autorizzazione formale per il pagamento delle fatture da parte della funzione abilitata;
- Verifica dei termini e delle condizioni contrattuali in relazione alle modalità di pagamento;
- Verifica della placabilità della fattura con controllo, prima del pagamento della fattura, del contenuto della fattura, di quello dell'ordine/contratto e dell'attestazione di ricezione del bene/servizio;
- Previsione di apposito iter autorizzativo per procedere al pagamento di acconti ai fornitori;
- Assicurare che i pagamenti ai fornitori siano effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato al fornitore stesso e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di un soggetto diverso;
- Controllo preventivo al fine di verificare la corrispondenza tra la denominazione/ragione sociale del fornitore e l'intestazione del conto corrente;
- Verifica che il conto corrente indicato dal fornitore non sia diverso da quello abituale o comunque da quello comunicato in sede contrattuale, in caso contrario verificare la coerenza tra sede legale/amministrativa del fornitore e/o Stati in cui opera abitualmente e le coordinate bancarie;

- Controllo al fine di verificare le richieste dei fornitori relative a pagamenti da effettuarsi su conti correnti esteri o banche situate in specifici Paesi (a fiscalità privilegiata o a rischio o comunque diversi da quelli di stabilimento dei fornitori medesimi) e successiva autorizzazione;
- Divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- Analisi periodica delle anomalie (coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio);
- Formalizzazione delle modalità di pagamento dei diritti doganali.

Gestione delle banche

- Definizione delle autorizzazioni all'apertura di nuovi conti correnti;
- Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei conti correnti;
- Definizione di apposite deleghe relativamente alle richieste di finanziamenti con definizione di un limite di autonomia;
- Definizione formale delle deleghe ad operare sui rapporti bancari;
- Approvazione degli specimen di firma interni al fine di verificare la correttezza delle firme autorizzative sugli ordini di pagamento;
- Verifica sull'allineamento tra le procure assegnate dal CDA e gli specimen depositati presso le varie banche;
- Accesso al sistema di home banking in modalità operativa (possibilità di disporre pagamenti, giroconti, etc.) affidato alle sole persone dotate di adeguati poteri, cui sono stati assegnati i codici di accesso (User ID e password);
- Riconciliazione bancaria dei movimenti in entrata e in uscita presenti nell'estratto conto con la stampa dei movimenti contabili;
- Monitoraggio on line costante del saldo degli estratti conto nonché delle condizioni applicate ed eventuali errori negli accrediti/addebiti sui conti correnti.

Gestione della piccola cassa

- Definizione delle modalità di utilizzo della piccola cassa (incluse le tipologie di spesa ammissibili per cassa e i limiti di utilizzo), ivi incluse le relative modalità di rendicontazione delle spese sostenute e la documentazione giustificativa necessaria;
- Svolgimento di attività di riconciliazione periodica delle giacenze di piccola cassa con le risultanze contabili.

28.5.19 GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DEGLI OMAGGI

Sponsorizzazioni

- Effettuazione di erogazioni sotto forma di liberalità/sponsorizzazioni per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Società;
- Verifica dei requisiti per l'accredimento delle controparti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità;
- Verifica circa la correttezza e la coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'iniziativa e verifica della coerenza dei corrispettivi rispetto alla prestazione resa o ricevuta / benefici attesi (nel caso delle sponsorizzazioni);
- Approvazione del contratto o dell'atto unilaterale alla base delle erogazioni da parte di posizione aziendale abilitata;
- Verifica circa l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati o ricevuti (in caso di contributi) da parte della controparte, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto;
- Verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto a prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e Contratto (sia in caso di sponsorizzazioni sia in caso di contributi);
- Previsione del rilascio del benestare al pagamento della fattura previa verifica coerenza della stessa rispetto);
- Verifica circa il regime fiscale applicabile all'operazione, preventivamente alle erogazioni;
- Verifica circa la corretta applicazione della percentuale di imposta sul valore aggiunto rispetto all'oggetto del Contratto (sponsorizzazione/contributo), nonché della sua corretta applicazione all'imponibile (corretto importo);
- Verifica circa la coerenza tra soggetto destinatario della sponsorizzazione/contributo e soggetto indicato nel Contratto e soggetto che ha emesso la fattura;

- Monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/contributi finalizzato ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti.

Spese di rappresentanza, delle ospitalità e dell'omaggistica (strumentale)

- Adozione di una procedura che disciplina le attività di gestione delle spese di rappresentanza sostenute con soggetti terzi (PA, società commerciali, associazioni sportive o enti privi di scopo di lucro);
- Identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione delle spese di rappresentanza;
- Definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti;
- Adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari;
- Definizione di specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi e spese di rappresentanza/ospitalità;
- Definizione delle modalità di rendicontazione e controllo delle spese di rappresentanza /ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa.

Limitatamente alle spese di rappresentanza/ospitalità offerte da singoli dipendenti, definizione di criteri e modalità per il rimborso delle suddette spese e le relative autorizzazioni.

28.6 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG05	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ATTIVITÀ COMMERCIALE
PG06	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	STAKEHOLDERS
PG08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	VENDOR RATING. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PG09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA PRODUZIONE
PG10	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ASPETTI SIGNIFICATIVI
PG12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE
PG13	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ALTRE ATTIVITÀ AFFERENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS.231.01
POI100	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE TESORERIA - INCASSI E PAGAMENTI
POI115	PROCEDURA DI GRUPPO	GESTIONE NOTE SPESE
POI119	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCESSO DI GESTIONE E MONITORAGGIO PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO FISCALE AI SENSI DEL D.LGS N 504/1995 - GESTIONE ACCISE
IO010	ISTR.OPER. DI GRUPPO	QUADRATURA COGE-COAN
IO024	ISTR.OPER. DI GRUPPO	RECUPERO CREDITI
IO025	ISTR.OPER. DI GRUPPO	SPONSORIZZAZIONE E BENEFICENZA
IO071	ISTR.OPER. DI GRUPPO	PREDISPOSIZIONE BILANCIO

28.7 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

29. I REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES DEL DECRETO)

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

29.1 Le attività sensibili ex art. 25 sexiesdecies del D.Lgs 231/2001

I Processi Sensibili individuati con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs 231/01 sono:

- Gestione delle attività di importazione ed esportazione;
- Gestione degli adempimenti doganali;
- Selezione dei Fornitori e Partner, degli spedizionieri e trasportatori a livello nazionale e transnazionale;
- Negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti;
- Gestione delle partnership con controparti in Italia ed all'estero;
- Classificazione, carico scarico e deposito delle merci;
- Gestione dei trasporti.

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo si considerino, oltre a quelli individuati nella parte Speciale C) relativamente ai reati di criminalità organizzata, a cui espressamente si rimanda, anche le condotte, all'interno di tali processi di chi:

- non adempia correttamente agli obblighi derivati dall'effettuazione di operazioni di esportazione;
- sottragga merci estere al pagamento dei diritti di confine;
- dichiari dati doganali falsi in relazione a natura, quantità, qualità o destinazione della merce;
- introduca nel territorio dello Stato beni evitando di assoggettare gli stessi ai vincoli doganali, ovvero ometta di presentare all'autorità doganale la prescritta dichiarazione all'atto dell'attraversamento della linea di confine; la merce non viene assoggettata ai vincoli doganali;
- sottoponga la merce alla prescritta dichiarazione doganale effettuando manovre fraudolente dirette ad indurre in errore l'autorità doganale sugli elementi dell'accertamento, ovvero rendendo false dichiarazioni in ordine alla quantità, qualità, origine e valore della merce (gestione dei rapporti con la PA e, specificatamente con le Autorità Doganali);
- registri in contabilità merci importate effettuate effettuando manovre fraudolente dirette ad indurre in errore l'autorità doganale sugli elementi dell'accertamento, ovvero rendendo false dichiarazioni in ordine alla destinazione o all'uso dei prodotti ovvero alle caratteristiche degli stessi (attività correlata alla tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione fiscalità).

N.B.: tali reati sono valutati in via prudenziale attesa la natura multiforme con la quale potrebbero verificarsi in connessione con altri e diversi reati regolati in altre parti speciali:

29.2 Principi generali di comportamento

In questo paragrafo sono prospettate le regole generali di comportamento desiderato (Area del fare) o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, conformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e le inseriscono a livello dei rischi-reato di interesse. In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili individuate.

29.2.1 AREA DEL FARE

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi di *Corporate Governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli (e alle ulteriori procedure organizzative esistenti) posti a presidio dei rischi-reato identificati.

In particolare, i Destinatari della presenta Parte Speciale devono:

- curare la gestione di un'anagrafica di clienti e fornitori;
- verificare i requisiti ex lege dei propri spedizionieri e trasportatori;
- collaborare con professionisti esperti nel settore;
- rispettare la normativa vigente di riferimento dettata in materia fiscale.
- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di contrabbando;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diveltarlo

Sono sempre considerati principi di riferimento inderogabili:

- segregazione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi (separazione delle attività e responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla una determinata operazione nelle attività sensibili);
- esistenza e diffusione nel contesto aziendale di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- esistenza di un sistema di deleghe e di poteri autorizzativi e di firma, chiaramente definiti e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- tracciabilità e verificabilità ex post dei processi, tramite adeguati supporti documentali e informatici.

29.2.2 AREA NEL NON FARE

E' fatto divieto di:

- predisporre o concorrere a predisporre documenti in tutto o in parte non veritieri per ottenere vantaggi indebiti, ad esempio per giustificare registrazioni contabili finalizzate ad ottenere benefici non dovuti o a non pagare diritti doganali;
- indicare elementi, dati o informazioni relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non pertinenti nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa doganale o nell'effettuare registrazioni contabili funzionali alla predisposizione di tale documentazione;

- attuare comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti incaricati;
- non adempiere correttamente agli obblighi derivanti dall'effettuazione di operazioni di importazione o esportazione;
- introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Si richiamano altresì i divieti e i principi di comportamento e di protocolli, per quanto attinenti, di cui alle seguenti Parti Speciali:

- Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Reati tributari;
- Reati ambientali;
- Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio);
- Reati di criminalità organizzata.

29.3 Principi procedurali specifici

- Formalizzazione chiara delle deleghe di spesa assegnate a ciascun soggetto autorizzato all'acquisto di beni e/o servizi, con la previsione di obblighi di rendicontazione periodica in merito all'esercizio delle deleghe.
- Gestione delle comunicazioni, degli adempimenti e dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Autorità Doganali) da parte dei soggetti appositamente e formalmente delegati;
- Puntuale rispetto delle disposizioni legislative comunitarie e italiane in materia fiscale e doganale.
- Analisi dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e della prassi in materia doganale.
- Formazione del personale sugli elementi fondamentali inerenti alla fiscalità doganale e i delitti di contrabbando.
- Tracciamento, monitoraggio e gestione di eventuali incidenti di sicurezza; ecc...
- Confronto costante con professionisti esperti nel settore sulla materia doganale.
- Obbligo di assunzione di un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alle registrazioni contabili, anche rilevanti ai fini fiscali, nonché all'adempimento di obblighi previsti dalla normativa fiscale e doganale.

29.3.1 DEFINIZIONE MODALITÀ E CRITERI PER LA VERIFICA

- Preventiva/accreditamento/qualifica dei fornitori che includa le caratteristiche tecnico professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance, inclusa l'assenza del fornitore dalle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria – UIF e, per quanto opportuno rispetto alla natura ed oggetto del contratto, la solidità economico finanziaria.
- Identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca dello stato di fornitore che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
- Definizione delle modalità di identificazione e mappatura degli acquisti effettuati da fornitori extra UE, nonché dei termini di contratto principali utilizzati.
- Definizione delle modalità di selezione dei fornitori (es. attraverso procedure competitive ad invito o aperte, fornitore unico, assegnazione diretta).
- Previsione di motivazioni in caso di deroga alle modalità di selezione competitive standard definite e autorizzazione della deroga.
- In caso di procedure competitive, definizione di criteri di predisposizione e autorizzazione delle richieste di offerta, inclusa la definizione delle specifiche tecniche e delle condizioni tecnico commerciali.
- Definizione delle modalità e dei criteri per la valutazione delle offerte ricevute improntati alla trasparenza e, per quanto possibile, alla limitazione di criteri di soggettività.
- Definizione di criteri e modalità di valutazione della congruità del valore economico dell'offerta in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

- Previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche e di condotta nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti.
- Definizione delle modalità di verifica, autorizzazione e monitoraggio degli acquisti urgenti o in extra- budget.
- Definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi.
- Definizione delle modalità e criteri per la classificazione doganale della merce, ivi incluse le modalità di gestione di merci soggette a regimi speciali e agevolazioni (es. ammesse alla restituzione dei diritti, duplice uso, importazione temporanea etc.), delle casistiche di importazione temporanea e di esportazione con sospensione o restituzione dei diritti (es. merce in sostituzione, mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità ai fini della loro riesportazione, regime di perfezionamento, etc.).
- Definizione delle modalità che consentano di distinguere le merci non comunitarie in regime di sospensione dei diritti doganali e le merci comunitarie.
- Confronto preventivo con il vettore deputato alla materiale importazione delle merci.
- Verifica circa:
 - la provenienza dei beni e se i documenti di trasporto riflettano il paese di origine e il flusso di movimentazione;
 - la ragionevolezza nonché la congruità dell'operazione/acquisto rispetto al valore di mercato comunemente applicato sul mercato e, eventualmente, la sussistenza di valide ragioni che giustifichino l'eventuale acquisto di merce «sottocosto»;
 - il corretto calcolo del valore doganale delle merci importate e il pagamento dei diritti doganali;
 - la corretta compilazione della dichiarazione doganale;
 - la rispondenza della merce in termini quantitativi e qualitativi alla documentazione di supporto doganale (anche in sede di gestione dell'entrata merci in magazzino, etc.).
- Tenuta di una anagrafica degli spedizionieri e dei trasportatori costantemente aggiornata e dettagliata.
- Selezione di spedizionieri e trasportatori sulla base di requisiti di professionalità, serietà, affidabilità e solidità aziendale e societaria.
- Verifica del possesso dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) da parte dei soggetti terzi incaricati di espletare le formalità doganali.
- Ottenimento di tutti i permessi e/o autorizzazioni e/o sussistenza di tutti i requisiti di Legge per l'esportazione delle merci.
- Definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità competenti.
- Definizione delle modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell'esatto adempimento dei diritti di confine.
- Controllo della correttezza delle dichiarazioni doganali (qualità, quantità, origine e valore del bene/merce).
- Verifica della coincidenza dei documenti a corredo delle spedizioni (es. fatture) con le informazioni attestanti il valore, la quantità, l'origine e la classificazione delle merci riportati nella packing list.
- Verifica dell'operato dagli spedizionieri e dei soggetti terzi a cui la società si affida per espletare le procedure doganali compresa la correttezza dei pagamenti da questi effettuati e dei documenti presentati in Dogana.
- Previsione di obblighi in capo all'outsourcer affinché informi tempestivamente l'ente di qualsiasi fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire le attività esternalizzate in conformità alla normativa vigente.
- Effettuazione con tempestività, correttezza e buona fede di tutti gli adempimenti, ivi compresi la trasmissione di dichiarazioni e comunicazioni, nonché la liquidazione e il versamento di diritti doganali, imposte e tasse, previsti dalla normativa doganale tempo per tempo vigente.
- Conservazione dei documenti per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente, in modo ordinato e tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento.
- Adozione di adeguati sistemi di movimentazione delle merci e di registrazione/ contabili.
- Verifica della corretta classificazione delle merci a cui corrisponde l'eventuale applicazione della franchigia e/ o regime di riduzione del dazio.
- Verifica della corretta fruizione del beneficio in funzione della fattispecie agevolativa di riferimento.

29.4 Presidi di controllo e procedure “Testo Unico in materia di Accise – TUA”

L'attività in termine di Accise è affidata ad Esperto in Gestione dell'Energia – Settore Industriale (da ora in poi EM), regolarmente iscritto all'albo dell'Ordine Ingegneri. Si precisa che l'EM non gode di un autonomo potere di gestione e di rappresentanza per l'azienda se non limitatamente alla predisposizione ed invio delle dichiarazioni di consumo di Energia Elettrica annuali, dopo approvazione da parte del Legale Rappresentante delle Società.

Le modalità operative di gestione e monitoraggio sono tutte concordate con la Direzione Tecnica- Amministrativa.

29.4.1 VETTORE ENERGETICO: ENERGIA ELETTRICA

In caso di presenza di Licenza d'esercizio/ atto di convenzione, per policy di gruppo le misure dei contatori sottoposti a controllo fiscale vengono acquisite con sistema di telelettura al 1/4h. Le letture volumetriche dei totalizzatori sono acquisite digitalmente e riportate, tramite stampa mensile, su registro vidimato fiscale rilasciato dall'ADM di competenza e conservate in impianto come previsto nell'art. 58 TUA e in backup presso la sede della Holding.

Per la corretta liquidazione delle imposte dovute, viene predisposta una dichiarazione di consumo annuale in cui sono determinati gli acconti mensili dovuti (in funzione ai consumi in kWh registrati nell'anno precedente) e il conguaglio a credito/debito relativo agli effettivi consumi dell'anno solare in corso 01.01/31.12 (art. 56 -TUA).

Le dichiarazioni di consumo fiscali, prima di essere inviate all'ADM, sono condivise in Bozza con i vari Amministratori / Uff Tecnico delle società /Direzione amministrativa per loro validazione.

L'EM condivide con la Direzione Amministrativa un prospetto di recap degli acconti mensili da versare insieme ai fac-simile dei modelli F24 già precompilati (sezione Accise- Dogane: codice tributo/codice Ditta/importo)

Limitatamente per i conguagli a credito, la compensazione dell'importo è automaticamente liquidata nella ripartizione mensile degli acconti come riportato nel quadro Q della dichiarazione di consumo.

In caso di assenza di Licenza d'esercizio/ atto di convenzione, per nuovo impianto/modifica layout impiantistico esistente: viene avviato l'iter amministrativo per il rilascio di una nuova licenza d'esercizio od aggiornamento di quella esistente. Ottenuta la nuova licenza (modifica/prima emissione), il monitoraggio e gestione delle accise viene eseguito come sopra riportato (Caso di presenza di Licenza d'esercizio/ atto di convenzione).

Tutti i contatori sottoposti a vigilanza fiscale sono controllati periodicamente tramite taratura effettuata da Laboratorio autorizzati dall' ADM per l'emissione del certificato di corretto funzionamento del contatore.

È predisposto un controllo interno statistico periodico di verifica della congruenza di lettura tra totalizzatore teleletto e le segnati del totalizzatore lette direttamente da un operatore sul display del contatore. In caso di anomalia si procede a richiedere un controllo/nuova taratura da Laboratori autorizzati indipendentemente dalla scadenza periodica fiscale prevista.

Per la parte di Energia prodotta ceduta, l'EM monitora con sistema di raccolta dati mensili la correttezza delle fatture ricevute dal GSE/Grossista. Per la parte di Energia acquistata, l'EM monitora con sistema di raccolta dati mensili la correttezza delle fatture ricevute dal Grossista nel rispetto dell'applicazione aliquota dovuta

29.4.2 VETTORE ENERGETICO: GAS NATURALE

L'EM mensilmente comunica con specifico documento il bilancio energetico del sito interessato al Grossista indicando: volumi di energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta nel mese di riferimento. Il rapporto di 22,00 Sm³/kWh prodotti viene utilizzato come fattore di conversione per determinare la parte di volume di gas naturale assoggettato da aliquota dedicata.

Gas naturale a uso civile: ricadono tutte le utenze che non rientrano nel recinto aziendale con processi produttivi (es. uffici non direttamente connessi con la produzione)

Tutte le suddette categorie scontano indirettamente le accise tramite il pagamento delle fatture emesse dal Grossista attraverso il fenomeno della c.d. traslazione economica sul Cliente finale (art.26 comma 7 TUA).

In caso di modifiche/ nuovi layout, il grossista viene informato del cambio di destinazione d'uso del vettore per adeguare le aliquote accise da applicare. Tutti i contatori asserviti ai punti di consegna (PDR) non sono soggetti ad obbligo di taratura in quanto di proprietà del distributore locale di rete (ad es. ITALGAS).

L'EM monitora con sistema di raccolta dati mensili la correttezza delle fatture ricevute dal Grossista. In caso di anomalie, viene aperto un Claim con il Grossista.

29.4.3 VEETTORE ENERGETICO: GASOLIO

Classificazione dei soggetti in analisi in funzione all'impiego del Gasolio: Gasolio/Gasolio HVO per autotrazione distributore ad uso privato, Gasolio/Gasolio HVO per autotrazione distributore stradale.

In tutte le tipologie sopra elencate la circolazione del prodotto energetico avviene ad Accisa assolta con relativo documento di accompagnamento denominato e-DAS (art.12 TUA e determinazione direttoriale n.138764/2020 ADM).

Gasolio/Gasolio HVO per autotrazione distributore ad uso privato: prodotto energetico impiegato unicamente come carburante per alimentazione di veicoli targati e non di proprietà e limitatamente per i mezzi d'opera anche a noleggio. Il gasolio viene acquistato da deposito commerciale e conferito in distributori interni ad uso privato sottoposti o meno a vigilanza fiscale (art.25 comma 2 lettera c TUA). Tutti i distributori interni sono muniti di sistema di rilevamento dei conferimenti del prodotto energetico e della giacenza oltre che di segnante contaltri. Il sistema descritto è in telelettura da remoto e le segnanti vengono acquisite dall'Ufficio mezzi del gruppo e riportate (a prescindere che sia sottoposto a vigilanza fiscale o meno) in registri di carico e scarico in formato semplificato (circolare n.47/2020 ADM). La disciplina per il controllo e rendicontazione della movimentazione del gasolio da autotrazione conferito nel distributore ad uso privato è raccolta nell'istruzione operativa IO155 del novembre 2023 dove è descritta la diversa gestione tra gasolio da fonte fossile e gasolio paraffinico idrogenato (HVO)

Gasolio/Gasolio HVO per autotrazione distributore stradale: prodotto energetico impiegato unicamente come carburante per alimentazione di veicoli targati di proprietà per il quale viene scontata l'accisa direttamente con il pagamento della fattura emessa dal distributore stradale che applica l'imposta a titolo di rivalsa sul consumatore finale.

In questo caso non essendoci nessuna movimentazione del prodotto energetico, il documento fiscale che viene conservato dall'Ufficio Amministrativo del Gruppo è unicamente la fattura fiscale.

L'ufficio mezzi monitora tramite applicativi interconnessi sui mezzi di trasporto l'andamento dei consumi in relazione ai Km percorsi.

29.4.4 VEETTORE ENERGETICO: ALTRI COMBUSTIBILI FOSSILI

Classificazione dei diversi combustibili fossili: Benzina Sp per autotrazione, GPL per autotrazione, GNL per autotrazione, Metano per autotrazione.

Per i prodotti energetici impiegati unicamente come carburante per alimentazione di veicoli targati di proprietà per i quali viene scontata l'accisa direttamente con il pagamento della fattura emessa dal distributore stradale che applica l'imposta a titolo di rivalsa sul consumatore finale, il documento fiscale viene conservato dall'Ufficio Amministrativo del Gruppo è unicamente la fattura fiscale.

L'ufficio mezzi monitora tramite applicativi interconnessi sui mezzi di trasporto l'andamento dei consumi in relazione ai Km percorsi.

29.4.5 RIMBORSI ACCISE

Rimborso accise applicate al Gasolio commerciale impiegato nei mezzi pesanti con stazza superiore a 7.5 ton di proprietà o in leasing (art.24 ter, art.4 bis tabella A TUA, DPR n.277/2000) - CARBON TAX.

Possono accedere al rimborso solo le Società con Iscrizione all'albo degli Autotrasportatori rilascia dal MIT.

La richiesta di rimborso tramite riconoscimento credito d'imposta (da utilizzare in compensazione con specifico modello F24 - atr.3 DPR n.277/2000) avviene trimestralmente secondo le istruzioni operative rilasciate dall'ADM (nota n. 74668/2020 ADM) riportando

- Riferimento della licenza autorizzativa
- Km percorsi dai mezzi di >7,5 ton nel trimestre di riferimento
- Litri consumati dai mezzi nel trimestre di riferimento
- N e copia delle fatture elettroniche emesse per singolo mezzo
- Lista dei DAS rilasciati per distributore interno ad uso privato con relativo importo DDT e scontrino contalitri rilasciato dalla bettolina del Fornitore
- Libretti di circolazione aggiornati
- Contratti di leasing nel caso

I dati inseriti nel portale ADM dedicato, sono validati dal Uff. Amministrativo/ Controllo di gestione e dall'Uff mezzi. L'istanza che ne deriva dall'elaborazione del portale ADM viene consegnata a mani /inviata via PEC all'ufficio ADM di competenza per il riconoscimento del rimborso accisa agevolata (art.4 bis TUA) spettante.

In accoglimento dell'Istanza, ADM emette un provvedimento di riconoscimento d'Imposta spettante da utilizzare in compensazione sul modello F24 (codice tributo 6740 ai sensi dell'art.17 DLGS. N.241/1997). Il provvedimento emesso dall'ADM viene inoltrato all'Uff Amministrativo per loro presa incarico.

Rimborso accise applicate al Gasolio commerciale impiegato nella forza motrice: possono accedere al rimborso solo le Società che utilizzando gasolio da autotrazione come carburante per motori fissi installati su macchine di proprietà/leasing non ammesse alla circolazione su strada e destinate alla movimentazione unitamente di merci per operazioni di trasbordo (es: Muletti / pale meccaniche) (art. n.24 comma 2 – art. n.14 comma 7 -art. n.9 Tabella A TUA, art. 6 DM n.689/1996).

La gestione per la richiesta di rimborso oggi, è lasciata in gestione all'unità produttiva locale, secondo loro procedura interna.

29.5 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
PG01	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI
PG04	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	RIESAME DELLA DIREZIONE
PG05	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ATTIVITÀ COMMERCIALE
PG06	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE RISORSE
PG07	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	STAKEHOLDERS
PG08	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	VENDOR RATING. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
PG09	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA PRODUZIONE
PG12	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	GESTIONE DELLA PROGETTAZIONE
PG13	PROCEDURA SPECIFICA AZIENDA	ALTRE ATTIVITÀ AFFERENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. N. 231.01
POI119	PROCEDURA DI GRUPPO	PROCESSO DI GESTIONE E MONITORAGGIO PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO FISCALE AI SENSI DEL D.LGS N 504/1995 - GESTIONE ACCISE

29.6 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

30. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro il patrimonio culturale, richiamati dall'art. 25 *septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/2001

30.1 I reati considerati sono i seguenti:

Furto di beni culturali (Art. 518-bis c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter. c.p.)

Il reato è applicabile qualora un soggetto, per procurare un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518-quater c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-sexies c.p.)

Tale reato si configura qualora beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, siano sostituiti o trasferiti, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-octies c.p.)

Il reato è applicabile quando un soggetto "forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza".

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.)

La fattispecie reato si configura in uno dei seguenti casi:

- un soggetto, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;
- un soggetto, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-decies c.p.)

Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto importi beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-undecies c.p.)

Tale reato si applica quando un soggetto "trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione".

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-duodecies c.p.)

Il reato è applicabile nei casi in cui un soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri ovvero deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-terdecies c.p.)

Il reato si configura qualora un soggetto commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-quaterdecies c.p.)

La fattispecie reato si applica in uno dei seguenti casi:

- un soggetto, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- un soggetto, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- un soggetto, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti;
- un soggetto, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

Si ritiene che il rischio di verifica di tali reati presupposto nell'interesse o a vantaggio della società sia molto basso e pertanto non si ritengono valutabili.

30.2 Aree sensibili

Si ritiene che il rischio di verifica di tali reati sia molto basso.

In ogni caso, ed in via prudenziale, si valutano come verificabili i reati quivi previsti in tutte quelle ipotesi in cui essi siano commessi per agevolare la commissione di ulteriori reati già considerati nelle precedenti parti speciali.

Si pensi ai reati contro la P.A., ai reati societari o ai reati fiscali tributari.

In questo senso si richiamano le previsioni delle relative parti speciali e i protocolli di controllo ivi considerati e previsti.

A titolo d'esempio si immagini la commissione di tali reati per:

- commettere fatti di corruzione a vantaggio di un P.U.
- alterare la situazione patrimoniale societaria o di gruppo per commettere un reato societario;
- agire in modo da evadere o eludere obblighi fiscali tributari.

30.3 Destinatari per la parte speciale

Sono da ritenersi quali "destinatari" della presente Parte Speciali gli apicali di cui all'elenco nonché i loro "sottoposti" diretti:

- il CDA
- l'Amministratore delegato (AD)
- I revisori

- I sindaci

30.4 Documentazione di riferimento e controllo

Nel richiamare preliminarmente le procedure del Sistema di gestione integrato nonché i documenti di riferimento per come contemplati nell'impalcato del medesimo, se ne riportano di seguito i principali ai fini della presente parte speciali:

COD	TYPE.DOC	TITLE
POI029	PROCEDURA DI GRUPPO	RAPPORTI CON LA PA PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI

30.5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano le previsioni di cui all'**Allegato 04** del presente modello.

31. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI AI SENSI DELL'ART. 25 DUODEVICIES DEL D.LGS 231/2001

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25 duodevices del D. lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati di cui all'art. 25 septiesdecies del D. lgs. n. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di risk assessment, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. ripilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'ODV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

31.1 Le fattispecie di reato rilevanti

L'allegato 1 al modello contiene la lettura degli articoli del Codice Penale rilevanti ai sensi dell'art. 25 duodevices del D. lgs. n. 231/2001, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

31.2 Le attività sensibili ex art. 25 duodevices del D.Lgs 231/2001

A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 afferenti a questa tipologia di reato.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

32. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25-UNDEVICIES)

(articolo aggiunto dalla Legge 6 giugno 2025, n. 82 in GURI n. 137 del 16.06.2025 "Delitti contro gli animali")

La novella normativa prevede pene più alte per i fatti illeciti commessi a danno degli animali e l'introduzione, nel corpo del D.Lgs 231/2001, di un nuovo articolo:

"Art. 25-undevicies - (Delitti contro gli animali)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il c.p."

L'art. 19-ter, da ultimo richiamato, a sua volta stabilisce che "Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del c.p. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del c.p. non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Dal 1° luglio 2025 entrano a far parte dei reati del catalogo 231 i seguenti reati:

- **art. 544 bis c.p. "Uccisione di animali"** - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
- **art. 544 ter c.p. "Maltrattamento di animali"** - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.
- **art. 544 quater c.p. "Spettacolo o manifestazioni vietate"** - salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale
- **art. 544 quinquies c.p. "Divieto di combattimento fra animali"** - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro

- **art. 638 c.p. “Uccisione o danneggiamento di animali altrui”** - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

Sulla base delle attività sensibili rilevate si ritiene che tale tipologia di reati non siano verificabili.

In ogni caso, e prudenzialmente, si considera il rischio che tali attività possano essere attuate in ragione della molteplicità di siti e di strutture aziendali presenti sul territorio nonché della pluralità di dipendenti e delle loro diverse culture di riferimento.

33. RAZZISMO E XENOFOBIA AI SENSI DELL'ART. 25 TERDECIES DEL D.LGS 231/2001

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 terdecies D. lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei di cui all'art. 25 terdecies del D. lgs. n. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'ODV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

33.1 Le fattispecie di reato rilevanti

L'allegato 1 al modello contiene la lettura degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali ai sensi dell'art. 25 terdecies del D. lgs. n. 231/2001 accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

33.2 Le attività sensibili ex art. 25 terdecies del D.Lgs 231/2001

A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 afferenti a questa tipologia di reato.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

34. REATI TRANSNAZIONALI AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati transnazionali di cui al D. lgs. n. 231/2001.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati transnazionali del D. lgs. n. 231/2001;
- individuare le attività sensibili, ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato illustrati al punto precedente;
- riprendere e specificare, ove possibile, a livello dei rischi-reato in esame, i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme comportamentali del Codice Etico di rilievo; divieti specifici; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);
- illustrare i Protocolli, ovvero le specifiche procedure di controllo implementate dalla Società a fini di prevenzione dei rischi-reato in esame che i Destinatari sono tenuti ad osservare per la corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le necessarie attività di monitoraggio e di verifica mediante: (I) la definizione dei flussi informativi (periodicità, strumenti di reporting, minimi contenuti, etc.) che l'ODV deve ricevere dai responsabili dei controlli; (II) la stessa descrizione delle attività di controllo e delle loro modalità di svolgimento, consentendone la puntuale verifica in accordo al proprio piano delle attività.

34.1 Le fattispecie di reato rilevanti

L'allegato 1 al modello contiene la lettura degli articoli del Codice Penale e delle leggi speciali rilevanti in materia di reati transnazionali ai sensi D. lgs. n. 231/2001 accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

34.2 Le attività sensibili ex artt. 3 e 10 della Legge 146/2006

A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 afferenti a questa tipologia di reato.

Tuttavia, la Società si impegna, qualora intervenissero cambiamenti nel business, nella struttura organizzativa e/o nella sua operatività, a verificare l'eventuale emergere di attività esposte alla commissione dei reati della tipologia in esame e conseguentemente a predisporre le misure preventive necessarie.

35. ALLEGATI AL MODELLO

I documenti di seguito elencati sono da considerarsi parte integrante del Modello e come tali seguono le regole di applicabilità, conoscenza, divulgazione e modifica previste per il Modello stesso:

- Allegato 1: "Catalogo dei Reati"
- Allegato 2: "Sistema Disciplinare"
- Allegato 3: "Codice Etico"
- Allegato 4: "Regolamento flussi informativi"